

**Documents concerning the second item on the agenda: “Action for liability pursuant to Article 2393 of the Italian Civil Code against the director Mr. Giuseppe Bivona. Resolutions pertaining thereto and/or resulting therefrom.”**

On 19 December 2016 the Company’s Board of Directors resolved, with a majority decision, to censure the conduct of the director Mr. Bivona, with respect to certain behaviours resulting, *inter alia*, from the documentation sent to all directors and to the Board of Statutory Auditors. The public has been informed of such resolution with press release of 20 December 2016.

On 27 December 2016, Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (**Hitachi**), requested to make available to the public “*the documentation and the information attesting the behaviors, passible to be censured, by the independent director Mr. Giuseppe Bivona*”, as stated in the Company’s press release of 20 December 2016, in order to “*duly inform the Company’s shareholders about the reasons which led the Board of Directors to censure such behaviours and, as a consequence, to take all appropriate actions, if any, against Mr. Giuseppe Bivona*”.

Such a request was reiterated on 29 December 2016, when Hitachi requested the Company to supplement the agenda of the Company ordinary shareholders’ meeting, convened on 19 January 2017 with the following additional item: “*Action for liability pursuant to Article 2393 of the Italian Civil Code against the director Dr Giuseppe Bivona. Resolutions pertaining thereto and/or resulting therefrom*”.

On 29 December 2016, Amber Capital UK LLP officially invited “*the Board of Directors – and, insofar as it is concerned, the Board of Statutory Auditors – to ensure a complete and fair information to the market, disclosing both the objections actually addressed to Mr. Bivona (and so the behaviours which the Board of Directors deemed to be in violation of his duties as director) and the actions, if any, taken vis-à-vis Mr. Bivona (and/or other directors) which have been qualified by the latter [with press release published by Mr. Bivona on 22 December 2016] as intimidating*”.

The documents listed below are published on the Company’s website at the address <http://www.ansaldo-sts.com/en/governance/shareholder-meeting/shareholders-meeting-2017-appointing-external-auditor>.

A. Complaints/letters sent to the Board of Statutory Auditors, the *Internal Audit* function, the President of the Company’s Supervisory Body pursuant to law 231, Consob (and often to Borsa Italiana and to the Office of the Public Prosecutor, too) in a period of about 7 months:

- 1) 7 June 2016;
- 2) 9 June 2016;
- 3) 29 June 2016;
- 4) 17 July 2016;
- 5) 2 August 2016;
- 6) 3 August 2016;
- 7) 4 August 2016;
- 8) 5 August 2016;
- 9) 8 August 2016;
- 10) 2 September 2016;
- 11) 4 October 2016;
- 12) 3 November 2016;
- 13) 11 November 2016;
- 14) 4 December 2016;

- 15) 6 December 2016;
- 16) 12 December 2016.

The attachments to the documents listed above are omitted.

In this respect on 19 December 2016 the Company was aware that Mr. Bivona had sent no. 28 letters/complaints, among which only those listed above (16) and the letter indicated sub letter B) below were in the availability of the Company (17 in whole).

- B. Letter of 13 December 2016 sent by Mr. Bivona to lawyer Mr. Bruno Cova (the attachment thereto is omitted).
- C. Three letters sent on 30 September, 4 October and 11 November 2016, respectively, to Mr. Siragusa, previous managing director of the Company;
- D. E-mails sent by Mr. Bivona to Messrs Nakanishi and Higashihara – in their role of Chairman and CEO of Hitachi Ltd respectively – on 14 and 25 August 2016.
- E. Abstract of the minutes of the hearing had on 14 October 2016 before the Court of Genoa (in the proceeding brought by the Elliott Funds against the Company to challenge the shareholders' meeting's resolution dated 13 May 2016 appointing the current Board of Directors) including the declarations made by Mr. Bivona.

For the sake of completeness, the Company informs that after 19 December 2016 Mr. Bivona sent two additional letters/complaints hereby published:

- 17) 23 December 2016
- 18) 28 December 2016

1

alla cortese attenzione:

Giuseppe Maria Berruti  
Carmine Di Noia  
Anna Genovese  
Paolo Troiano  
Giuseppe Vegas  
**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: consob@pec.consob.it

Francesca Flore  
Maria Letizia Ermetes  
Divisione Corporate Governance Divisione Mercati  
**CONSOB**  
via email: dcg@pec.consob.it

Livia Gasperi  
Director Listed Companies  
Supervision Division  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza degli Affari 6 20123 Milano

CC: Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**

Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Sindaci – Ansaldo STS**

7 giugno 2016

Egregi Signori:

**Oggetto: Ansaldo STS – Violazione del Codice di Autodisciplina delle Società**

**Quotate**

Nella mia qualità di consigliere indipendente, desidero segnalare alla CONSOB e a Borsa Italiana alcune delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS il 16 ed il 24 maggio 2016 idonee a pregiudicare il funzionamento dei presidi a tutela della

struttura di *Corporate Governance*<sup>1</sup> e del corretto svolgimento della vita sociale di Ansaldo STS con conseguente potenziale pericolo per soci di minoranza e creditori.

Ricordo che Ansaldo STS è una società quotata che capitalizza oltre due miliardi di euro, detenuta per il 49,3% dal mercato e per il 50,7% da Hitachi che in Consiglio esprime sei consiglieri (su nove) ai quali va interamente ricondotta la responsabilità delle delibere prese con il solo loro voto a favore.

Chiedo l'immediato intervento dell'Autorità di Controllo a verifica dei fatti esposti onde poter assumere i necessari provvedimenti a tutela dei soci e del mercato.

### **I. Sintesi delle Conclusioni**

Il Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS, il 16 e 24 maggio 2016, con il solo voto favorevole dei consiglieri (sia esecutivi che i c.d. "independent") designati da Hitachi<sup>2</sup>, ha preso le seguenti delibere sui punti all'ordine del giorno (**Allegato 1 e 2**):

1. ha nominato il *Chief Operating Officer* di Hitachi Rail (Andrew Barr) (i) Amministratore Delegato, (ii) Direttore Generale ed (iii) Amministratore incaricato al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di Ansaldo STS. Ricordo che il *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (Alistar Dormer) era già stato nominato Presidente di Ansaldo STS dall'assemblea dei soci del 13 maggio scorso grazie al voto determinante del socio Hitachi;
2. ha nominato il Consulente Senior di Horizon Nuclear Power (Katherine Mingay) - società controllata da Hitachi - Vice-Presidente di Ansaldo STS;
3. ha ratificato con il voto favorevole dei soli consiglieri designati da Hitachi la qualifica di "independent" dei consiglieri de Benedictis e Garraffo designati da Hitachi;

---

<sup>1</sup> Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A, a cui Ansaldo STS ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006.

<sup>2</sup> Con la sola eccezione della nomina del Vice-Presidente votato all'unanimità dal Consiglio

4. ha attribuito ai consiglieri c.d. "*independenti*" designati da Hitachi il pieno controllo dei comitati, incluso il Comitato Rischi che ha anche funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed il Comitato Nomine e Remunerazione;
5. ha nominato l'avvocato di Hitachi Rail S.p.A. quale Segretario del Consiglio in sostituzione del *General Counsel* di Ansaldo STS (l'avv. Filippo Corsi).

Le delibere assunte rappresentano una deviazione rispetto al corretto funzionamento degli organi societari, tale da riverberarsi in maniera irreversibile sulla gestione e sulla vita stessa della società, oltre che sui rapporti giuridici dalla stessa instaurati o instaurandi. E ciò a maggior ragione in quanto si tratta di delibere "*self-executing*", ossia che hanno esaurito i propri effetti sostanziali, non richiedendo ulteriori atti esecutivi, e che incidono direttamente (con effetto costitutivo) ed in modo irreversibile sui rapporti giuridici facenti capo alla società, come nel caso della delibera di nomina degli amministratori e dei comitati.

La spregiudicatezza delle delibere prese con il solo voto favorevole dei consiglieri designati dal socio di maggioranza (**50,7% del capitale sociale**) - grazie al voto determinate dei c.d. consiglieri "*independenti*" designati da Hitachi - ha assicurato ad Hitachi (i) il pieno controllo sulla gestione e sulle funzioni di controllo sulla gestione e (ii) la 'colonizzazione' dei presidi di garanzia degli interessi di tutti gli *stakeholders* incluso azionisti di minoranza (**49,3% del capitale sociale**) e creditori.

Non c'è chi non veda come la preordinata attuazione delle predette delibere - assunte nell'esclusivo interesse del socio Hitachi - appaia **prodromica e funzionale** al compimento di possibili azioni future in contrasto con l'interesse sociale, con questo essendosi determinata sin da ora una situazione di *periculum* (non già potenziale ma in atto) e ciò a maggior ragione tenuto conto che:

1. Hitachi è un concorrente diretto di Ansaldo STS e quindi sussiste il rischio concreto che le funzioni gestorie e di controllo - interamente accentrate nelle mani di Hitachi - siano asservite alla realizzazione di interessi propri quali il

- trasferimento di valore da Ansaldo STS a Hitachi Rail in danno ai soci di minoranza ed ai creditori;
2. Ansaldo STS è una società che fornisce servizi di ingegneria pertanto il suo valore è funzione di *'intangible assets'* quali il *know-how* tecnico e commerciale che potrebbero essere trasferiti al di fuori della società in assenza di adeguati presidi nel governo societario;
  3. Hitachi ha manifestato già in passato condotte orientate al perseguimento di interessi propri in contrasto con gli interessi dei soci di Ansaldo STS agendo in violazione di obblighi di legge<sup>3</sup>: il 3 febbraio 2016 la CONSOB ha accertato una *“collusione tra Hitachi Ltd e Finmeccanica per il riconoscimento a Finmeccanica di un corrispettivo per la cessione delle azioni da quest'ultima detenute in Ansaldo più elevato di quello di euro 9,65 pagato da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.”*.

Si richiama l'Autorità di Controllo ad esercitare i poteri di cui dispone per ristabilire la correttezza formale e sostanziale del governo societario di Ansaldo STS nell'interesse dei soci, dei creditori ed in generale del mercato.

## II. Premessa: l'Assemblea dei Soci del 13 maggio 2016

In data 13 maggio 2016, l'assemblea dei soci di Ansaldo STS ha eletto il nuovo CdA composto da nove amministratori di cui sei designati dal socio di controllo Hitachi (50,7% del capitale sociale) e tre in rappresentanza delle minoranze (49,3% del capitale sociale), esattamente come nel CdA uscente:

- amministratori designati da Hitachi: Alistar Dormer (*Chief Executive Officer* di Hitachi Rail), Andrew Barr (*Chief Operating Officer* di Hitachi Rail), Katherine Mingay (consulente di \_\_\_\_\_, società del gruppo Hitachi), Alberto de Benedictis (c.d. *'indipendente'*), Mario Garraffo (c.d. *'indipendente'*) e Katharine Painter (c.d. *'indipendente'*);

<sup>3</sup> Il 3 febbraio 2016 la CONSOB ha riconosciuto Hitachi responsabile di aver violato l'art 106 TUF il quale dispone che *“chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso”* specificando che *“l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente ... nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria”* (art 106 TUF)

- amministratori designati dalle minoranze<sup>4</sup>: Giuseppe Bivona (*indipendente*), Rosa Cipriotti (*indipendente*), Fabio Labruna (*indipendente*).

Su nove amministratori che compongono il consiglio, sei hanno dichiarato di essere in possesso del requisito di “indipendente”<sup>5</sup> ovvero (i) i tre consiglieri designati dalle minoranze (Bivona, Cipriotti, Labruna) e (ii) tre dei sei consiglieri designati dal socio di maggioranza Hitachi (de Benedicis, Garraffo, Painter).

L’assemblea, con il voto determinante del socio di maggioranza Hitachi (50,7% del capitale sociale) il 13 maggio scorso aveva confermato il *Chief Executive Officer di Hitachi Rail* (Alistar Dormer) come Presidente di Ansaldo STS.

Hitachi è un diretto concorrente di Ansaldo STS nel settore del segnalamento, come dimostrato dalla partecipazione sia di Hitachi che di Ansaldo STS a medesime gare almeno fino a quando<sup>6</sup> Hitachi non ha acquisito il controllo di Ansaldo STS: ad esempio, il 18 febbraio 2015 ha assegnato ad un consorzio di cui faceva parte Hitachi un contratto da un euro per la costruzione una gara a cui aveva partecipato anche il consorzio guidato da Ansaldo STS (**Allegato 3**).

L’acquisizione del controllo di Ansaldo STS da parte di Hitachi potrà produrre importanti sinergie che Hitachi stessa ha quantificato in circa (**Allegato 4**), pertanto è da considerarsi fondata la preoccupazione di assicurarsi che il valore delle sinergie sia correttamente ripartito tra gli azionisti.

Proprio per queste ragioni, una delle principali questioni discusse dai soci intervenuti in assemblea il 13 maggio scorso è stata la preoccupazione che Hitachi pur avendo soltanto poco più del 50% del capitale della società (50,7%) a seguito del fallimento dell’Offerta Pubblica d’Acquisto (“OPA”) conclusasi il 21 marzo scorso con appena il 6,47% di adesioni (a fronte di un obiettivo dichiarato di superare il 90% ed

<sup>4</sup> Sulla base della lista proposta dal socio Elliott (20,5% del capitale sociale)

<sup>5</sup> rispetto ad Ansaldo STS ma anche nei confronti del socio di controllo Hitachi che esercita su Ansaldo STS funzione di direzione e coordinamento

<sup>6</sup> 2 novembre 2015

ottenere il *delisting* di Ansaldo STS) possa esercitare un'influenza indebita sulla gestione di Ansaldo STS a proprio esclusivo vantaggio.

La preoccupazione espressa dai soci non può certo considerarsi astratta ma concreta potendosi attuare un'indebita gestione sotto l' 'influenza' del socio di controllo ad esempio stabilendo a quali gare Ansaldo STS possa partecipare (e a quali no), influenzando a proprio vantaggio la suddivisione dei rischi e degli utili per le commesse che le due società eventualmente si aggiudicassero in consorzio, condizionando a proprio favore le strategie commerciali di Ansaldo STS, acquisendo il *know-how* tecnologico e commerciale sviluppato da Ansaldo STS, utilizzando informazioni proprietarie di Ansaldo STS (*leader* mondiale nel suo settore di attività) e più in generale attuando qualunque condotta idonea ad attribuire ad Hitachi una quota di creazione di valore superiore all'effettivo interesse economico nel capitale (50,7%).

Con particolare riguardo alle società quotate, l'ordinamento prevede precisi obblighi comportamentali da parte degli amministratori e precisi meccanismi a tutela dei soci di Ansaldo STS incluso, *inter alias*, la separazione del ruolo di socio e di amministratore, l'obbligo per gli amministratori di agire secondo canoni di professionalità e diligenza, l'obbligo per gli amministratori ad agire nell'interesse sociale ritenuto distinto dall'interesse prevalente di un singolo socio, l'introduzione di amministratori indipendenti e l'istituzione di comitati formati da amministratori indipendenti.

Con pianificata sistematicità, nelle due riunioni 16 e 24 maggio 2016 il Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS - con il solo voto dei consiglieri espressione di Hitachi incluso i c.d. "*indipendenti*" - ha *de facto* eliminato (appropriandosene) i principali meccanismi di garanzia per il corretto funzionamento del governo societario, con ciò venendosi a determinare una situazione di fatto che consente ad Hitachi di assimilare la gestione di Ansaldo STS (una società quotata) ad una sua divisione.

**Da qui il *periculum* e la necessità per le autorità proposte di accertare i fatti puntualmente documentati, intervenendo prontamente.**



### III. Nomina del consulente legale di Hitachi

#### quale Segretario del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS

Il primo punto all'ordine del giorno del CdA del 16 maggio 2016 prevedeva la nomina del Segretario del CdA. A questo proposito ricordo che:

- l'art 18.2 dello Statuto di Ansaldo STS prevede che *“il consiglio su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla società”*;
- l'art 12 del Regolamento del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS stabilisce la funzione del Segretario: *“A seguito della riunione una bozza del verbale è trasmessa a tutti i Consiglieri e Sindaci per le eventuali osservazioni, raccolte dalla Segreteria del Consiglio. Il testo definitivo del verbale è quindi redatto dal Segretario Generale, sottoposto alla approvazione del Presidente e trascritto sull'apposito libro sociale”*.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono gli unici documenti che riportano la volontà e le decisioni degli amministratori e provano quanto si è svolto. Il Segretario, oltre a riportare quanto accade ed è da lui percepito, funge da “verbalizzatore” dell'attività di altri. L'attività del Segretario ha dunque la funzione di dare fissazione ai contenuti dei fatti rappresentati dal CdA: trasforma in uno scritto la sostanza di quanto accade ma successivamente alla stesura del verbale è poi lo scritto a diventare sostanza di quanto deliberato.

Non c'è chi non veda la delicatezza del ruolo affidato al Segretario che per questo deve avere caratteristiche di indipendenza di giudizio ed assenza di conflitti di interesse. Questa funzione generalmente assolta dal *Chief Legal Counsel* della società, fino al 16 maggio 2016 era ricoperta dal dott. Filippo Corsi (*Chief Legal Counsel* di Ansaldo STS).

Su proposta del *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail Alistar Dormer nella sua qualità di Presidente di Ansaldo STS - e con il voto favorevole dei soli consiglieri designati dal socio Hitachi inclusi i c.d. “*indipendenti*” presenti in consiglio - il CdA ha nominato l'avvocato del socio Hitachi alla carica di Segretario. Ma quale socio – a meno del socio Hitachi – può mai avere un reale interesse che sia

proprio l'avvocato del socio Hitachi a svolgere una delicata funzione di garanzia quale la fedele verbalizzazione delle riunioni del CdA?

L'Avv. [redacted] socio fondatore dello [redacted] non può ritenersi dotato dei necessari requisiti di autonomia di giudizio, equidistanza rispetto ai consiglieri ed assenza di conflitti rispetto all'interesse sociale (inteso come l'interesse di tutti i soci e non di uno in particolare) in virtù dell'attività professionale che tuttora svolge (i) a favore del socio Hitachi per giunta (ii) come consulente legale su azioni intraprese dal socio Hitachi agendo in contrapposizione ai soci di minoranza.

In particolare, l'Avv. [redacted] è stato il consulente legale di Hitachi per l'acquisizione della partecipazione in Ansaldo STS attuata in danno ai soci di minoranza per effetto della "collusione" accertata dalla CONSOB; (b) ha rappresentato e difeso il cliente Hitachi nel procedimento [redacted] ex art. 700 intentato dal socio di minoranza ELLIOTT il 2 maggio 2016; (c) con riferimento al suddetto procedimento è personalmente intervenuto in udienza il 9 maggio scorso per sostenere la posizione del suo cliente Hitachi; (d) rappresenta e difende il proprio cliente Hitachi nel procedimento pendente davanti al TAR del Lazio (RG 1968/16) contro la CONSOB e nei confronti di tre soci di minoranza (Bluebell Partners, Amber ed ELLIOTT).

Non c'è chi non veda come la designazione e la nomina dell'avv. [redacted] quand'anche dovesse dimostrarsi formalmente lecita, una circostanza che chiedo di verificare (vedere di seguito) - sia del tutto inopportuna in quanto avvenuta nel totale disprezzo del ruolo di garanzia che contraddistingue la funzione del Segretario. Il socio Hitachi, con il solo voto dei consiglieri da esso stesso designati - incluso consiglieri c.d. "independenti" - si è assicurato che il verbale dei consigli sia redatto e firmato dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (in quanto Presidente) e dall'avvocato di Hitachi Rail (in quanto Segretario).

Quanto poi all'effettiva liceità della nomina, questa presuppone la regolare costituzione e legittimità dell'attuale Consiglio di Amministrazione, una circostanza che chiedo di accertare posto che alla luce del disposto di cui all'art. 37 del Regolamento Mercati, il Consiglio di Amministrazione di società soggette ad attività di direzione e

coordinamento di altra società quotata (esattamente il caso di Ansaldo STS) deve essere composto da una maggioranza di consiglieri indipendenti.

Posto che almeno due consiglieri designati da Hitachi come c.d. “*indipendenti?*” non possono ritenersi tali (vedere Paragrafi IV e VII), l’attuale CdA risulta composto (al più) da quattro consiglieri indipendenti su nove. Di conseguenza, la costituzione e legittimità dell’attuale Consiglio di Amministrazione non sarebbe valida e tutte le delibere sarebbero illegittime o annullabili a cominciare dalla prima ovvero la nomina dell’avvocato di Hitachi a Segretario.

Del resto quale migliore prova di assenza di “*indipendenza?*” del fatto che consiglieri c.d. “*indipendenti?*” designati da Hitachi non abbiano nulla excepto **ma anzi approvato** la nomina dell’avvocato di Hitachi a Segretario su proposta del *Chief Executive Office* di Hitachi Rail addirittura in sostituzione del *Chief Legal Counsel* di Ansaldo STS?

L’avvocato di Hitachi, nonostante non ne avesse alcun titolo e senza che ai consiglieri ne fosse chiesto il consenso, ha preso parte al CdA del 16 maggio 2016 **prima** di essere designato Segretario dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail e **prima** di essere eletto Segretario con i voti dei consiglieri designati da Hitachi. Sempre senza averne titolo, l’avvocato di Hitachi - una volta divenuto Segretario - è poi più volte intervenuto durante la riunione del 16 maggio 2016 (anche per il tramite di dichiarazioni ‘sussurrete’ al Presidente e non udibili dagli altri consiglieri) continuando dall’interno del Consiglio a svolgere il proprio ruolo di consulente legale del *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (nonché Presidente di Ansaldo STS) se non addirittura quello di ‘amministratore di fatto’.

Non è possibile stabilire se l’avvocato di Hitachi (nonché Segretario) abbia mantenuto la stessa (censurabile) condotta anche nel corso della successiva riunione del CdA il 24 maggio 2016 in quanto il Consiglio è stato convocato dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (in qualità di Presidente di Ansaldo STS) presso l’ufficio di Londra del proprio avvocato (in qualità di Segretario del CdA) con i consiglieri designati dalle minoranze collegati in *conference call* da Milano: pertanto l’avvocato di Hitachi Rail, in qualità di Segretario, era in grado di ‘consigliare’ il proprio cliente usando il tasto ‘mute’ onde evitare che il proprio intervento fosse percepito dai consiglieri collegati telefonicamente.

Per completezza, va detto che non solo la nomina a Segretario dell'avvocato di Hitachi è stata inopportuna da parte di Hitachi ma che è stata anche deontologicamente censurabile da parte dell'interessato che ha accettato la nomina. Onde valutare pienamente il fatto, si chiede all'Autorità di Controllo di acquisire le parcelle dello studio GOP ad Hitachi negli ultimi 18-24 mesi.

#### IV. Requisito di Indipendenza del Consigliere De Benedictis

Il secondo punto all'ordine del giorno del CdA del 16 maggio 2016 prevedeva la verifica dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori tra cui il dott. Alberto de Benedictis, designato da Hitachi. Il requisito di indipendenza deve essere accertato non solo rispetto all'emittente (Ansaldo STS) ma anche rispetto a Hitachi in quanto soggetto che ne detiene il controllo (50,7% del capitale sociale) ed esercita funzioni di direzione e coordinamento.

Con il solo voto favorevole dei consiglieri designati dal socio Hitachi<sup>7</sup>, il Consiglio ha approvato la verifica del requisito di indipendenza del consigliere de Benedictis, una circostanza singolare considerato che (i) il dott. de Benedictis (vedere CV, **Allegato 5**) per trentaquattro anni dal 1981 al 2015 ha lavorato nel Gruppo Finmeccanica ricoprendo **fino al 2015** incarichi di responsabilità da ultimo come responsabile di Finmeccanica UK e; (ii) Hitachi ha assunto il controllo di Ansaldo STS il 2 novembre 2015 proprio grazie all'acquisto della partecipazione di controllo (40%) detenuta da Finmeccanica.

Non c'è chi non veda come il dott. de Benedictis non possa considerarsi "indipendente" ovvero un soggetto *"che non intrattiene né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente [NDR – o con la controllante ovvero né con Ansaldo STS né con Hitachi] o con soggetti legati all'emittente [NDR – Finmeccanica], relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio"*<sup>8</sup>:

- (i) la relazione tra Finmeccanica ed Hitachi atta a condizionare l'autonomia di giudizio con un interesse preconstituito in contrasto con gli interessi dei soci di minoranza ed a favore di Hitachi non va ricercata nel ruolo rispettivamente di

<sup>7</sup> Con esclusione del consigliere Garraffo, assente

<sup>8</sup> Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A, a cui Ansaldo STS ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006.

parte venditrice (Finmeccanica) e parte acquirente (Hitachi) nella compravendita della partecipazione ma nell'accertata intesa collusiva attraverso cui tale compravendita è stata realizzata in danno alle minoranze;

- (ii) la relazione collusiva tra Hitachi e Finmeccanica è stata riconosciuta non solo dall'Autorità di Controllo ma anche dall'autorità giudiziaria che in un'ordinanza del Tribunale delle Imprese (giudice Roberto Braccialini, RG 5973/2016, 11 maggio 2016) ha addirittura attribuito "*valenza confessoria*" (**Allegato 6**) agli elementi prodotti in giudizio dal socio di minoranza (ELLIOTT) che aveva promosso l'azione contro Hitachi;
- (iii) l'accordo collusivo (accertato dalla CONSOB) tra Finmeccanica ed Hitachi da cui ha tratto origine l'acquisizione del controllo di Hitachi su Ansaldo STS introduce un allineamento di interessi – tutt'oggi in atto - tra Hitachi e Finmeccanica in conflitto con gli interessi dei soci di minoranza di Ansaldo STS, come dimostrato dal fatto che il 16 marzo 2016 anche Finmeccanica ha impugnato (**Allegato 7**) davanti al TAR del Lazio il provvedimento con cui la CONSOB aveva riconosciuto il 3 febbraio scorso l'esistenza dell'accordo collusivo ingiungendo ad Hitachi di aumentare il prezzo d'OPA (un provvedimento i cui effetti economici nei confronti degli azionisti di minoranza di Ansaldo STS riguardavano unicamente Hitachi e non Finmeccanica);
- (iv) indipendentemente dalla relazione collusiva che lega Finmeccanica ad Hitachi - prova ne sia l'esistenza di procedimenti amministrativi in essere e per quanto riportato dalla stampa anche l'esistenza di indagini penali che riguarderebbero entrambe le società (**Allegato 8**) - Hitachi e Finmeccanica sono legate da relazioni contrattuali nel settore trasporti (Cessione Breda) che prevedono pagamenti per centinaia di milioni di euro (**Allegato 9**) da Finmeccanica a Hitachi in funzione del raggiungimento di particolari obiettivi di volumi e margini nel comparto ferroviario di Hitachi all'interno di cui si colloca anche Ansaldo STS ("*a Hitachi Group Company*");
- (v) pur avendo "*di recente [ndr – fino al 2015] intrattenuto*" - e tanto basta a smentirne l'indipendenza - rapporti con Finmeccanica (che a sua volta ha intrattenuto ed

intrattiene legami con Hitachi, socio di controllo di Ansaldo STS per quanto già dedotto), il dott. de Benedictis ha tutt'ora legami diretti con il gruppo Finmeccanica. Il consigliere (i) ha infatti dichiarato nel CdA del 16 maggio 2016 di avere in corso alcune pendenze economiche con Finmeccanica (senza precisarne né la natura né l'entità che per questo chiedo all'Autorità di Controllo di accertare) e (ii) sembrerebbe avere una sorella che tutt'ora lavorerebbe nel Gruppo Finmeccanica, una circostanza taciuta dall'interessato pur essendogli stato chiesto durante i lavori del consiglio di precisare i rapporti con il Gruppo Finmeccanica;

- (vi) il Codice di Autodisciplina prevede espressamente l'accertamento dell'*"indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma"* - e tanto basta a dimostrare l'assenza di indipendenza del consigliere de Benedictis come dedotto nei punti (i)-(v) - ma individua anche alcune circostanze sintomatiche di assenza di indipendenza incluso la circostanza che *"il consigliere [ndr - de Benedictis] è stato nei precedenti tre esercizi [ndr - 2012, 2013 e 2014] lavoratore dipendente"* di un soggetto (Finmeccanica) che *"ha avuto nell'esercizio precedente [ndr - 2015], una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale"* con l'emittente (Ansaldo STS) finanche a esercitarne il controllo (Codice di Autodisciplina, 3.1.C lettera c);
- (vii) il Codice di Autodisciplina esclude il requisito di indipendenza del dott. de Benedictis anche in virtù di una seconda circostanza: il consigliere risulterebbe essere *"uno stretto familiare di una persona [ndr - ] che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti"* ovvero è *"un lavoratore dipendente"* di un soggetto (Finmeccanica) che *"ha avuto nell'esercizio precedente [ndr - 2015], una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale"* con Ansaldo STS (Codice di Autodisciplina, punto 3.1.C lettera h).
- (viii) la valutazione di "indipendenza" costituisce fondamentalmente una valutazione di tipo *ex-ante* sul presupposto di autonomia rispetto ad Ansaldo STS ed Hitachi. Premesso che il dott. de Benedictis per le ragioni esposte non può ritenersi *ex-ante* provvisto del presupposto di indipendenza, l'atteggiamento tenuto nei due CdA a cui ha partecipato ha confermato *ex-post* la mancanza di indipendenza per essersi

conformato supinamente alla volontà dei *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (Alistar Dormer) - in qualità di Presidente di Ansaldo STS – nell’attribuire a soggetti che fanno capo ad Hitachi o che sono stati designati da Hitachi o che risultano legati ad Hitachi in virtù di rapporti professionali (a) il ruolo di Amministratore Delegato, (b) il ruolo di Direttore Generale, (c) il ruolo di Vice Presidente, (d) il controllo dei Comitati Rischi ed Operazioni con Parti Correlate, (e) il controllo del Comitato Nomine e Remunerazione, (f) il ruolo di Presidente del Comitato Rischi, (g) il ruolo di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e (h) il ruolo di Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e *ad abundantiam* persino (di) il ruolo di Segretario del consiglio.

#### V. Formazione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazione

Il quinto e sesto punto all’ordine del giorno del Cda del 16 maggio 2016 prevedevano la (i) Nomina del Comitato Controllo e Rischi e del suo Presidente; e (ii) la Nomina del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del suo Presidente.

Il Comitato per il Controllo e Rischi opera, altresì, quale Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, esercitando le funzioni ad esso spettanti come previsto dalla “*Procedura in materia di operazioni con parti correlate*” (Allegato 10) approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS il 26 novembre 2010<sup>9</sup>. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate svolge una delicatissima funzione di garanzia perché *inter alias* è chiamato ad intervenire sulle operazioni di Ansaldo STS con il socio di controllo Hitachi:

- salvo che si tratti di operazioni di maggiore rilevanza di competenza dell’Assemblea ovvero che debbano essere da questa autorizzate, il Consiglio di Amministrazione della Società è competente a deliberare sull’approvazione con parti correlate “*previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato*” (cft. 6.2.1 Procedura in materia di operazioni con parti correlate, Ansaldo STS);

---

<sup>9</sup> ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010

- qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, *"l'operazione non può essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione<sup>10</sup>"* (cft. 6.2.5 Procedura in materia di operazioni con parti correlate, Ansaldo STS).

Pertanto il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza tra Ansaldo STS ed Hitachi, solleverebbe il consiglio (a maggioranza Hitachi) dalla necessità di chiedere ed ottenere l'approvazione dell'assemblea chiamata a deliberare senza il voto di Hitachi.

E' del tutto pacifico che se Hitachi assumesse il controllo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - ovvero il comitato chiamato a deliberare su tutte le operazioni che riguardano Hitachi, socio di controllo ma anche concorrente di Ansaldo STS - verrebbe meno uno dei principali strumenti di garanzia a tutela dell'interesse sociale, da intendersi distinto dall'interesse particolare del singolo socio (Hitachi). **Questo è esattamente quello è avvenuto in virtù delle delibere approvate dal CdA il 14 maggio 2016 con il solo voto favorevole dei consiglieri designati da Hitachi, inclusi i c.d. "indipendenti":**

1. il 13 maggio 2016, il socio Hitachi grazie alla maggioranza assoluta (50,7%) in assemblea, ha nominato sei amministratori su nove, di cui tre designati come c.d. *"indipendenti"*;
2. il CdA con il solo voto favorevole dei consiglieri designati da Hitachi (ed il voto contrario dei tre consiglieri designati dalla minoranze) si è 'auto-approvato' la verifica dei requisiti di indipendenza dei consiglieri de Benedictis (Paragrafo IV) e Garraffo (vedere Paragrafo VII) designati da Hitachi;

---

<sup>10</sup> a condizione però che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto



3. il CdA su proposta del *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (in qualità di Presidente di Ansaldo STS) con il voto favorevole dei soli consiglieri designati da Hitachi ha approvato che sia il Comitato Controllo e Rischi (con funzione anche di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) sia il Comitato per le Nomine e la Remunerazione fossero costituiti da tre consiglieri “*indipendenti*” di cui due (ovvero la maggioranza assoluta) designati da Hitachi dovendosi anche attribuire ad uno di questi due il ruolo di Presidente;
4. il *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail si è spinto finanche a decidere, proponendolo, quale dei consiglieri eletti dalle minoranze ‘dovesse’ secondo lui entrare nei comitati ovvero la dott.ssa Cipriotti nel Comitato Rischi e l’avv. Labruna nel Comitato Nomine.

Di fronte a questa ‘farsa’ - a memoria non ricordo la formazione dei comitati di società quotate paragonabili ad Ansaldo STS per capitalizzazione, volumi di affari e per la posizione di concorrenza tra la società ed il socio di controllo, attuato in tale spregio alle funzioni di garanzia nell’interesse dei soci di minoranza - nessuno dei consiglieri eletti dalle minoranze (Bivona, Cipriotti, Labruna) si è prestato a far parte di comitati ‘proposti’ dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (in qualità di Presidente di Ansaldo STS) in modo preordinato a rappresentare l’interesse precostituito del solo socio Hitachi: il CdA ha così nominato due comitati identici composti dai tre consiglieri c.d. “*indipendenti*” designati da Hitachi (de Benedictis, Garraffo, Painter) i quali, accettando di farvi parte, hanno dato ulteriore prova del loro effettivo grado di indipendenza.

#### VI. **Esercizio della Legale Rappresentanza in contrasto con gli interessi degli azionisti di minoranza**

La documentazione acquisita dai consiglieri nel corso del CdA del 16 maggio 2016 ha fatto emergere un palese abuso nell’esercizio della legale rappresentanza da parte di chi in concreto ha agito (asseritamente) in nome e per conto di Ansaldo STS, in virtù di **dichiarazioni non conformi alla verità dei fatti**. Si tratta di un fatto gravissimo ulteriormente indicativo della conduzione degli affari societari (la questione riguarda il precedente CdA in carica fino al 13 maggio 2016 - sempre a maggioranza Hitachi - il cui Presidente era già allora il *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail Alistar Dormer).

Un passo indietro: il 9 maggio 2016, Ansaldo STS si era costituita nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Genova con ricorso ex art 700 dal socio di minoranza ELLIOTT nei confronti del socio di maggioranza Hitachi. Ansaldo STS si era definita “*sostanzialmente estranea alle ragioni di doglianza dei ricorrenti?*” dichiarando come suo “*unico e solo interesse?*” quello del “*corretto svolgimento della vita sociale?*” (Allegato 11).

Nel ricorso al Tribunale di Genova, il socio di minoranza ELLIOTT aveva addotto tra le ragioni del *periculum in mora* l'intenzione di Hitachi di “*nominare quali amministratori di Ansaldo STS propri esponenti, tra i quali il sig. Andrew Barr, che - a quanto si apprende dalla stampa specializzata - dovrebbe essere nominato amministratore delegato in luogo del dimissionario Stefano Siragusa ...nonostante la sua nomina sia già stata unanimemente bocciata dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Ansaldo STS, composto da tre amministratori indipendenti?*” (Allegato 12).

La memoria del socio ELLIOTT si riferiva ad un articolo apparso sul Sole24Ore del 16 marzo 2016 (Allegato 25) in cui il giornalista aveva scritto ripetutamente che il Comitato Nomine aveva “*bocciato?*” la candidatura di Andrew Barr, proposta da Hitachi, per prendere il posto dell' Amministratore Delegato uscente (Stefano Siragusa). Per altro la notizia – ineccepibilmente corretta - non era stata smentita.

Ansaldo STS, nella memoria di risposta ha confutato quanto rappresentato dal socio di minoranza ELLIOTT – e quanto correttamente riportato dalla stampa - dichiarando che “*le notizie di stampa in merito alla asserita 'bocciatura unanime' da parte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione dell'ing. Barr sono infondate e non rispondono al vero. Il Comitato, in data 4 marzo 2016, ha deliberato all'unanimità: 'di ritenere l'ing. Andy Barr una valida candidatura alla successione dell'Ing. Siragusa' ”* (Allegato 11).

Ciò premesso, nel corso del Consiglio d'Amministrazione del 16 maggio 2016, i consiglieri hanno preso visione del verbale della riunione del Comitato Nomine e Remunerazione avvenuta il 15 marzo 2016 in cui con riferimento alla successione all'ing. Siragusa, si legge quanto segue: “*dal punto di vista tecnico, manageriale e relazionale, il Comitato, all'unanimità ritiene quindi preferibile percorrere una soluzione interna alla successione dell'Ing. Siragusa...alla luce di quanto sopra il Comitato,*

*all'unanimità, suggerisce al Consiglio di orientarsi verso una delle due candidature interne*

(Allegato 13).

Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato in nome e per conto di Ansaldo STS il 9 maggio 2016 di fronte al Tribunale delle Imprese (Genova), dal verbale della riunione del Comitato Nomine del 15 marzo 2016 è emerso che il Comitato aveva bocciato all'unanimità la candidatura di Andrew Barr (*Chief Operating Officer* di Hitachi Rail) proposta dal socio Hitachi al ruolo di Amministratore Delegato - una circostanza nascosta al giudice di Genova – preferendogli ben due altre candidature, non potendosi seriamente confutare che di fronte ad un solo posto disponibile di Amministratore Delegato e tre candidature, la decisione di preferire due candidati al Sig. Barr rappresentasse una sonora bocciatura della sua candidatura.

Per altro il sig. Andrew Barr già nella riunione del precedente Comitato Nomine (4 marzo 2015) era stato definito dal Comitato un candidato “meno solido dei candidati interni alla società con particolare riferimento” .

(Allegato 14).

La rappresentazione al Tribunale di Genova del 9 maggio 2016, sconfessata dalla verità dei fatti per come qui puntualmente documentata, dimostra che coloro i quali hanno agito (asseritamente) in nome e per conto di Ansaldo STS - la cui maggioranza del Consiglio d'Amministrazione (sei consiglieri su nove) allora come ora era espressione del socio Hitachi - non solo sono venuti meno all'impegno di 'terzietà' rispetto alle “*doglianze dei ricorrenti*” ma hanno agito in contrasto con l'interesse sociale che non può certo considerarsi quello di (a) nascondere al Tribunale di Genova il contenuto del verbale del 15 marzo 2016 e (b) indurre il giudice in errore tacendo che la candidatura del Sig. Andrew Barr era stata bocciata “*all'unanimità*” in quanto gli erano stati preferiti dal precedente Comitato Nomine e Remunerazioni “*dal punto di vista tecnico, manageriale e relazionale*” ben due altri candidati.

In base alla statuto di Ansaldo STS (art. 25) la rappresentanza della società spetta al Presidente che oggi come allora (9 maggio 2016) è/era il sig. Alistar Dormer, *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail.

## VII. Verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo all'amministratore dott. Mario Garraffo

Il primo punto all'ordine del giorno del CdA del 24 maggio 2016 riguardava la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del consigliere Mario Garraffo (assente alla precedente riunione del 16 maggio 2016)

Il dott. Garraffo non soddisfa in alcun modo i requisiti di indipendenza per tre motivi: (i) ha legami professionali con [redacted] uno dei principali partner industriali di Hitachi; (ii) ha esibito un comportamento omissivo, contraddittorio e reticente nei confronti del Consiglio chiamato ad accertare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; (iii) ha dimostrato un 'atteggiamento di fatto' da consigliere 'non indipendente' essendosi sistematicamente conformato alle indicazioni di voto dei consiglieri esecutivi designati da Hitachi sin dal suo ingresso nel CdA di Ansaldo STS il 25 novembre 2015 (posizione poi confermata dall'assemblea del 13 maggio scorso).

### Legame del dott. Garraffo con il Partner Commerciale di Hitachi

Come noto, nel novembre 2015 avevo già segnalato all'Autorità di Controllo precisi elementi informativi utili a valutare l'effettiva insussistenza dei requisiti di indipendenza del dott. Garraffo, cooptato il 25 novembre 2015 dal precedente CdA ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. In particolare, avevo segnalato fatti e circostanze che sono risultati poi eccepiti anche dal Collegio Sindacale il quale aveva "*constatato l'esistenza di forti legami commerciali anche sotto forma di JV tra il gruppo Hitachi e il [redacted] di cui per anni il Dott. Garraffo è stato un esponente di spicco rivestendo tuttora il ruolo di consigliere indipendente di [redacted]*" (Relazione del Collegio Sindacale di Ansaldo STS, 29 marzo 2016, Allegato 24).

Il dott. Mario Garraffo ha intrattenuto storicamente e tutt'oggi intrattiene legami professionali con il [redacted] nel quale ha rivestito importanti incarichi direttivi, tra cui, tra il 1993 e il 1998, quello di *Chairman* di [redacted] Senior Advisor di [redacted] e, dal 2012 a oggi, quello di Consigliere di Amministrazione di [redacted].

Il legame con il [redacted] rappresenta un elemento fondamentale per valutare l'effettiva "indipendenza" del dott. Garraffo, dal momento che il [redacted] e il Gruppo Hitachi hanno strettissimi rapporti commerciali e, in taluni settori, addirittura operano in *partnership*. Mi riferisco alla *joint venture* [redacted] attiva sin dal 2007 e operativa in tutto il mondo, con ricavi di oltre un miliardo di dollari all'anno (Allegato 15).

La dimostrazione di come il legame tra il dott. Garraffo ed il [redacted] (*partner* di Hitachi) faccia venire meno il presupposto di indipendenza nei confronti di Hitachi in virtù della *joint venture* tra [redacted] ed Hitachi nel nucleare è (paradossalmente) ulteriormente comprovata dalla posizione di un altro consigliere di Ansaldo STS designato da Hitachi: la signora Katherine Mingay.

Infatti il Consigliere Mingay (correttamente) non ha dichiarato di qualificare come "indipendente" posto che – come risulta dal *curriculum* depositato da Hitachi (Allegato 16) – è "Consulente Senior della società [redacted], società controllata da Hitachi", una società che sviluppa impianti nucleari di nuova generazione.

La relazione tra [redacted], Hitachi e [redacted] compiutamente spiegata da [redacted] stessa: [redacted] ha una "relazione contrattuale" con [redacted] che "fornisce la tecnologia per il reattore [ndr – il 'cuore' di un impianto nucleare] e, in quanto tale, è il principale ('Tier 1') contractor della società"<sup>11</sup>:

Sebbene, come ricordato in precedenza, il sottoscritto abbia già eccepito in passato l' "indipendenza" del dott. Garraffo in virtù del legame tra [redacted] ed Hitachi, l'esistenza di "relazioni contrattuali" tra la joint-venture e società direttamente controllate da Hitachi rappresenta un elemento nuovo che rafforza il legame già in passato evidenziato.

Con totale mancanza di coerenza, Katherine Mingay che è consulente di [redacted] non qualifica come "indipendente" nei confronti di Hitachi mentre il dott. Garraffo che ha storicamente ricoperto ruoli molto più senior in [redacted] ed è attualmente consigliere di una società del [redacted] - che ha una joint-venture con Hitachi la quale a sua volta è legata da una primaria ("Tier 1") "relazione contrattuale" con società del gruppo Hitachi, incluso [redacted] di cui Katherine Mingay è consulente per questo non potendosi ritenere indipendente - è considerato "indipendente."

L'importanza della joint-venture tra [redacted] ed Hitachi nel nucleare – un settore strategico tanto per il gruppo Hitachi che per il [redacted] – sta anche nel fatto che Hitachi ha designato un consulente di [redacted] – che ha con GE la sua primaria ("Tier 1") "relazione contrattuale" – come Vice-Presidente di Ansaldo STS.

Reticenze ed Omissioni nelle dichiarazioni del dott. Garraffo in Consiglio

Il dott. Garraffo ha dimostrato una condotta omissiva e reticente di fronte alla domanda posta in Consiglio il 24 maggio 2016 di riferire sulle sue partecipazioni in società private in un'informazione utile ad acquisire ogni elemento idoneo a valutare i "requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza".

Il dott. Garraffo ha espressamente dichiarato nel CdA del 24 maggio 2016 che i suoi interessi economici erano stati rappresentati nel *curriculum* depositato da Hitachi (Allegato 17) specificando di essere socio della società una società ed essere nel consiglio di numerose società, senza possederne un'azione.

Il dott. Garraffo di fronte alla mia ripetuta domanda se fosse socio di attività non menzionate nel suo *curriculum* ha ripetutamente negato.

A questo punto, ho chiesto al dott. Garraffo se fosse socio della società ed il consigliere ha ammesso di esserne socio. Ho poi chiesto al dott. Garraffo se fosse socio della società (specializzata nella fornitura di acqua potabile) e per la seconda volta il dott. Garraffo ha dichiarato di esserne socio, con questo dimostrando ancora una volta di non aver risposto in precedenza in modo corretto e veritiero.

Considerata l'opacità delle dichiarazioni rese, chiedo all'Autorità di Controllo di fare piena luce su quali siano le società i (o altrove) di cui il consigliere Garraffo è socio e quali siano i suoi soci in affari, verificando la sua posizione in relazione alle società (ed ogni altra eventuale società di cui il dott. Garraffo dovesse risultare eventualmente socio senza averlo dichiarato nel *curriculum* depositato) ricostruendo esattamente le catene di controllo al fine di valutare possibili relazioni che siano di pregiudizio ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Inutile dire che pur di fronte ad un'informativa palesemente omissiva e reticente, tutti i consiglieri designati dal socio Hitachi (sia quelli esecutivi che i c.d.

“*indipendenti*”<sup>12</sup>) hanno approvato all’unanimità la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del consigliere Garraffo (designato dal socio Hitachi), con il solo voto contrario dei tre consiglieri designati dalle minoranze.

*Assenza di Indipendenza del dott. Garraffo: una Situazione di Fatto*

Da una prima sommaria lettura di **tutte** le delibere assunte dal Consiglio d’Amministrazione di Ansaldo STS - da me nel frattempo acquisite - a partire dal momento della sua cooptazione (25 novembre 2015) fino all’ultimo Cda a cui ha partecipato (24 maggio 2016), risulta che Garraffo **si è sempre conformato** al voto dei consiglieri esecutivi designati da Hitachi, con questo palesandosi un ‘comportamento di fatto’ da consigliere non indipendente.

A questo proposito ricordo che secondo il Codice di Autodisciplina<sup>13</sup>, “*la qualificazione dell’amministratore non esecutivo come indipendente ...indica una situazione di fatto*” ovvero effettiva indipendenza di giudizio, in modo autonomo e non condizionato.

Chiedo pertanto all’Autorità di Controllo di acquisire tutti i verbali dei Cda di Ansaldo STS a cui il dott. Garraffo ha partecipato dal 25 novembre 2015 in poi onde accertare la “*situazione di fatto*” comprovante la mancanza di indipendenza.

\*

Fermo restando che ciascuna delle tre circostanze separatamente riportate è singolarmente indicativa di assenza di indipendenza, l’insieme delle tre (ovvero una “*situazione di fatto*” comprovante la sistematicità delle dichiarazioni di voto in conformità con i consiglieri esecutivi di Hitachi, unitamente ad un atteggiamento omissivo e reticente nei confronti dei consiglieri sui propri interessi economici accompagnato da una comprovata relazione professionale con il *partner* storico di Hitachi) permette di riconoscere in modo incontrovertibile l’effettiva posizione di c.d. “*indipendenza*” del consigliere Garraffo.

<sup>12</sup> il dott. Garraffo si è astenuto dal voto che lo riguardava

<sup>13</sup> Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A, a cui Ansaldo STS ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006.



## VIII. Nomina dell'Amministratore Delegato

Il secondo punto all'ordine del giorno del CdA del 24 maggio 2016 riguardava la nomina dell'Amministratore Delegato.

Il consigliere “*indipendente*” Katharine Rosalind Painter, nominata Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione su proposta del *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail Alistar Dormer ed eletta con i soli voti a favore dei consiglieri designati da Hitachi, ha dichiarato al Consiglio che dopo “*lunga discussione il Comitato ha all'unanimità concordato di raccomandare al Consiglio che Andrew Barr [ndr - Chief Operating Officer di Hitachi Rail] fosse nominato Amministratore Delegato*”.

Dalla successiva discussione ed in particolare dalle risposte fornite dal Presidente del Comitato Nomine alle domande poste (**unicamente**) dai consiglieri indipendenti designati dalle minoranze, è risultato quanto segue:

- (a) il Comitato Nomine non ha stilato alcuna lista di requisiti secondo cui valutare potenziali candidature;
- (b) il Comitato Nomine non ha analizzato i profili degli amministratori delegati delle principali società concorrenti onde individuare le migliori caratteristiche per l'Amministratore Delegato di Ansaldo STS;
- (c) il Comitato Nomine non ha fatto alcuna valutazione sull'opportunità di nominare un ‘cacciatore di teste’ (*head hunter*) per definire il profilo più adeguato ed individuare potenziali candidati;
- (d) il Comitato Nomine non ha incontrato il Sig. Andrew Barr;
- (e) il Comitato Nomine non ha incontrato nessun altro candidato;
- (f) il Comitato Nomine non ha acquisito alcuna documentazione a riscontro del *curriculum* prodotto dal Sig. Barr;
- (g) il Comitato Nomine non ha rappresentato al Consiglio alcun rischio derivante dalla raccomandazione (a mio parere tanto irresponsabile quanto azzardata) di nominare Amministratore Delegato un signore che, *inter alias*:

1. non ha avuto alcuna esperienza nella gestione di organizzazioni che per numero di dipendenti, complessità o volume di affari sono remotamente paragonabili ad Ansaldo STS;
2. non ha mai ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato;
3. non ha mai ricoperto un ruolo apicale in una società quotata;
4. non vanta alcuna esperienza internazionale (di studio o di lavoro) al di fuori del proprio paese (l'Inghilterra);
5. non ha una particolare conoscenza del settore di industria (segnalamento ferroviario) essendosi occupato nella sua carriera principalmente di manutenzione di materiale ferroviario;
6. non ha alcuna conoscenza (societario, fiscale, legale, regolamentare) sul funzionamento di una società che, pur realizzando la maggior parte del fatturato all'estero, resta (per ora) un'azienda Italiana;
7. non parla italiano;
8. vanta un *curriculum* di studi mediocre (senza né un Master né un PhD) con una laurea in ingegneria conseguita in una università (Brunel University) che risulta classificata al cinquantaduesimo posto delle università in Inghilterra<sup>14</sup>;
9. ha prodotto un *curriculum* di lavoro nella migliore delle ipotesi omissivo (vedere di seguito);
10. ha sempre occupato una posizione in quanto dipendente di Hitachi Rail, gerarchicamente subordinata al *Chief Executive Officer* di Hitachi che svolge la funzione di Presidente di Ansaldo STS, una circostanza atta a rappresentare un condizionamento in posizione subalterna (in una società quotata, l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio d'Amministrazione, non certo al Presidente).

(h) la c.d. “*lunga discussione*” a cui ha fatto riferimento il Presidente del Comitato Nomine onde concludere “*all'unanimità*” di proporre al Consiglio la nomina del Sig. Andrew Barr come Amministratore Delegato era durata solo mezzora<sup>15</sup>, un lasso di tempo che non basta nemmeno per scegliere un amministratore di condominio.

<sup>14</sup> <http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings>

<sup>15</sup> come precisato nel corso della discussione dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Sarubbi

Il Comitato Nomine, che nulla sembrerebbe aver fatto<sup>16</sup> a meno di predisporre una raccomandazione al Consiglio che si conformasse ai ‘desiderata’ del socio Hitachi (a ulteriore conferma del mancato possesso dei requisiti di indipendenza dei tre consiglieri designati da Hitachi come c.d. “*independent?*”), ha citato quale ‘motivazione’ della decisione l’aver (i) valutato il *curriculum* del Sig. Barr e (ii) tenuto conto delle risultanze del lavoro del precedente Comitato Nomine. Le motivazioni adottate dal Presidente del Comitato Nomine, lungi dal legittimare le conclusioni del Comitato, ne pongono ulteriormente in discussione l’operato e soprattutto l’“*indipendenza*”:

#### Curriculum di Andrew Barr

Nel migliore dei casi il *curriculum* (Allegato 18) presentato dal Sig. Barr è omissivo, nel peggiore dei casi è semplicemente non conforme alla verità dei fatti:

- (a) il Sig. Barr ha rappresentato nel *curriculum* (sia in italiano che in inglese in modo del tutto identico) di essere “*un consigliere altamente esperto a livello internazionale ...con oltre 25 anni di esperienza manageriale nel settore ferroviario*”. Tenuto conto che il Sig. Barr è nato il 9 gennaio 1973, ne consegue che avrebbe maturato la sua prima “*esperienza manageriale nel settore ferroviario*” – una carriera poi proseguita per 25 anni fino al 2016 – nell’aprile 1991 ovvero all’età di 18 anni appena compiuti, una circostanza estremamente poco credibile (a maggior ragione se si considera che il Sig. Barr non si è laureato ad Oxford o Cambridge ma ad una non particolarmente nota università dell’Inghilterra);
- (b) nel *curriculum* prodotto dal Sig. Barr non solo non c’è traccia di alcun incarico manageriale nel 1991 ma non è citata alcuna esperienza professionale dal 1991 al 2000 (né di tipo manageriale né di tipo non manageriale).

A fronte dei suddetti rilievi da me eccepiti anche in consiglio, il Sig. Barr ha risposto che la sua carriera era cominciata nel 1990 quando studiava ingegneria e contemporaneamente lavorava come ‘*trainee*’ (tirocinante) presso la

---

<sup>16</sup> la Presidente Painter ha dichiarato che il Comitato Nomine ha parlato con il capo del personale, un dirigente che sulla nomina dell’Amministratore Delegato non ha ovviamente alcuna voce in capitolo

; e che come parte del suo tirocinio faceva anche dei corsi di 'management' ("*management training*"), non certo un ruolo manageriale.

Il consigliere Cipriotti ha chiesto al Sig. Barr quando esattamente potesse dire di aver ricoperto il primo incarico manageriale ricordando come generalmente nessuno inizia la carriera come '*manager*'.

Il Sig. Barr ha risposto che la circostanza sarebbe potuta sembrare "*inusuale*" ma che il suo tirocinio, durato due anni, lo ha portato direttamente a ricoprire una posizione manageriale ("*management post*") e che dal 1992 in poi (ovvero dall'età di 19 anni in poi) è sempre stato un *manager*. A fronte di questa (**poco credibile e non documentata**) dichiarazione, ho chiesto in Consiglio al Sig. Barr di produrre la documentazione a supporto posto che il *curriculum* depositato non conteneva alcun riferimento all'esperienza professionale dal 1990 al 2000.

Durante la discussione nessuno dei consiglieri c.d. "*indipendenti*" che compongono il Comitato Nomine che ne aveva raccomandato al Consiglio la nomina, è intervenuto per chiedere spiegazioni o formulare domande, una circostanza tanto più sorprendente se si tiene conto che la Presidente del Comitato Nomine aveva pacificamente ammesso di non aver acquisito alcuna documentazione a supporto del *curriculum* del Sig. Barr al momento della raccomandazione al Consiglio di nominarlo Amministratore Delegato.

A conclusione del Consiglio ho inviato al Sig. Barr un *email* (**Allegato 19**) in cui ho chiesto **per la seconda volta** di produrre il suo *curriculum* completo con tutte le esperienze manageriali dei passati 25 anni.

Non ottenendo risposta, il 27 maggio 2016 ho inviato una lettera (**Allegato 20**) chiedendo **per la terza volta** la produzione di adeguata documentazione che dimostrasse gli "*oltre 25 anni di esperienza manageriale*". A questa lettera il Sig. Barr, senza produrre la documentazione richiesta, ha risposto il 31 maggio 2016 (**Allegato 21**) rimandando semplicemente a quanto dichiarato in Consiglio il 24 maggio ovvero a ciò che avevo chiesto di documentare. Lo stesso giorno **per la quarta volta** ho sollecitato (**Allegato 22**) il Sig. Barr a produrre adeguata documentazione che dimostri gli "*oltre 25 anni di esperienza manageriale*" senza ad oggi avere avuto riscontro.

Risultanze del lavoro del precedente Comitato Nomine

La seconda motivazione adottata dal Comitato Nomine a supporto della decisione - presa “*all’unanimità*” dai consiglieri “*indipendenti*” Painter, Garraffo e de Benedicits dopo “*lunga discussione*” durata mezzora - “*di raccomandare al Consiglio che Andrew Barr fosse nominato Amministratore Delegato*” consisteva nell’aver tenuto conto del lavoro svolto dal precedente Comitato Nomine. E qui la motivazione adottata sconfinava nel surreale.

Infatti il precedente Comitato Nomine (costituito da tre consiglieri indipendenti di cui uno designato da Hitachi e due dalle minoranze) il 16 marzo 2016 aveva **all’unanimità** bocciato la candidatura del Sig. Barr (cft. **Paragrafo VI**) preferendogli “*dal punto di vista tecnico, manageriale e relazionale*” (Allegato 13) due candidati interni, confermando quanto già dichiarato dal Comitato il 4 marzo ovvero che il Sig. Barr era un candidato “*meno solido dei candidati interni alla società con particolare riferimento all’ing.*

.....  
(Allegato 14).

\*

E’ del tutto palese che la decisione presa dopo “*lunga discussione*” (**durata soltanto mezzora**) formulata “*all’unanimità*” dai tre consiglieri c.d. “*indipendenti*” designati da Hitachi, di raccomandare al Consiglio la nomina del *Chief Operating Officer* di Hitachi Rail (Andrew Barr) ad Amministratore Delegato di Ansaldo STS sia stata una decisione precostituita assunta nell’interesse del socio Hitachi e che non può in alcun modo considerarsi presa “*in modo professionale, trasparente e con autonomia di giudizio*”, secondo quanto richiesto dal Regolamento del Comitato Nomine e Remunerazione di Ansaldo STS. **Piuttosto è vero il contrario.**

Non occorre dire che con il voto favorevole di tutti i consiglieri (esecutivi<sup>17</sup> e c.d. “*indipendenti*”) designati da Hitachi – ed il solo voto contrario dei tre consiglieri designati dalle minoranze – il Sig. Andrew Barr è stato nominato Amministratore Delegato. Con la stessa maggioranza è stato poi nominato Direttore Generale ed Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi concentrando su di sé (*rectius*: su d Hitachi) i poteri di controllore e controllato.

---

<sup>17</sup> a eccezione del Sig. Barr che si è astenuto sulla sua nomina

## IX. Conclusione

Desidero che non ci sia alcuna ambiguità sull'attuale situazione di fatto in Ansaldo STS: il funzionamento dell'attuale Consiglio d'Amministrazione è una **farsa**, in quanto si svolge nel totale disprezzo dei più elementari principi che presiedono al corretto governo societario delle società quotate a tutela degli interessi degli *stakeholders*.

A questo proposito ricordo che il Collegio Sindacale si era già ripetutamente rivolto all'Autorità di Controllo - **evidentemente inascoltato** - per segnalare le anomalie nel governo societario di Ansaldo STS, come risulta dalla documentazione (da me acquisita) intercorsa con la CONSOB e dalla relazione al Bilancio 2015: *“In data 29 dicembre 2015, il Collegio Sindacale ha inviato a CONSOB una comunicazione ex articolo 149, comma 3, del TUF informando la stessa di alcuni elementi informativi e documentali e sottolineando la crescente difficoltà ad assicurare il funzionamento dei presidi esistenti in Ansaldo STS a tutela della struttura di Corporate Governance e del corretto funzionamento degli organi sociali, già evidenziato nelle comunicazioni inviate a CONSOB dal Collegio Sindacale”* (Ansaldo STS, Collegio Sindacale, relazione al Bilancio 2015, Allegato 24).

Con la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione il 13 maggio scorso - pur a parità di esercizio del controllo e del numero di consiglieri espressi in Cda da Hitachi (sei) e dalle minoranze (tre) - la situazione si è **estremamente aggravata** ed oggi Ansaldo STS – una società quotata che capitalizza oltre due miliardi di euro di cui circa la metà in mano al mercato – opera in assenza di efficaci presidi *“a tutela della struttura di Corporate Governance”*.

Gli azionisti di minoranza, nonostante detengano circa il 50% della società, sono stati privati di qualunque tutela dal combinato disposto delle delibere prese con il solo voto dei consiglieri designati da Hitachi - incluso i c.d. *“indipendenti”* che hanno dimostrato un atteggiamento incompatibile con la nozione di *“indipendenza”* - con l'effetto da parte di Hitachi di asservire i presidi a tutela della struttura di *Corporate Governance*:

	Vecchio CdA scaduto il 13 maggio 2016	Nuovo CdA nominato il 13 maggio 2016
Consiglieri designati da Hitachi	6	6
Consiglieri designati dalle minoranze	3	3
Presidente	Hitachi	Hitachi
Amministratore Delegato e direttore Generale	In continuità precedente gestione Ansaldo STS	Hitachi
Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi	In continuità precedente gestione Ansaldo STS	Hitachi
Vice-Presidente	Hitachi	Hitachi
Segretario del CdA	il General Counsel di Ansaldo STS	l'avvocato di Hitachi
Maggioranza Comitato Nomine e Remunerazione	Consiglieri designati dai soci di minoranza	Consiglieri designati da Hitachi*
Maggioranza Comitato con Parti Correlate	Consiglieri designati dai soci di minoranza	Consiglieri designati da Hitachi*
Presidente Comitato Nomine	Consigliere designato dai soci di minoranza	Consigliere designato da Hitachi
Presidente Comitato Operazioni con Parti Correlate	Consigliere designato dai soci di minoranza	Consigliere designato da Hitachi

*\* i comitati sono integralmente composti da consiglieri designati da Hitachi perché nessuno dei consiglieri designati dalle minoranze ha accettato di far parte di comitati con presidenza e maggioranza precostituita da consiglieri designati da Hitachi, come richiesto dal Chief Executive Officer di Hitachi Rail in quanto Presidente di Ansaldo STS*



Funzioni di gestione e di controllo asservite ad Hitachi

E' un fatto del tutto pacifico che al di là del rispetto formale della normativa con cui ogni singola delibera sarebbe stata presa – **un aspetto che chiedo venga accertato a cominciare dalla verifica sulla corretta costituzione e legittimità dell'attuale Consiglio di Amministrazione alla luce del disposto di cui all'art. 37 del Regolamento Mercati, non potendosi certo ritenere "indipendente" l'atteggiamento dimostrato dai consiglieri designati da Hitachi – Ansaldo STS opera a tutti gli effetti come una divisione di Hitachi.**

Ai sensi dell'art 2392 c.c. si afferma la responsabilità solidale degli amministratori della società in caso di inosservanza dei propri doveri (*culpa in vigilando*) ovvero se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto in loro potere per impedirne il compimento, ovvero eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

In particolare, *“gli amministratori non possono essere sviati da interessi particolari propri o di terzi (soci compresi), essi devono innanzitutto darsi carico di esaminare come l’interesse proprio (dichiaratamente proprio) del socio si confronti con l’interesse sociale, inteso come l’interesse concreto ad una data determinazione in un dato momento ed in un dato contesto”* (MARCHETTI, 11 dicembre 2013), **pena l’azione di responsabilità.**

Per altro, secondo l’opinione prevalente il conflitto di interessi *“non consiste in una incompatibilità assoluta tra l’interesse particolare e l’interesse della società, ma, con un’espressione sintetica, si configura come un’incompatibilità relativa, tale da poter condurre ad una deviazione apprezzabile nella libera determinazione del concreto interesse della società nella deliberazione”* (GAMBINO, 2011).

Per tutte queste ragioni desidero assicurarmi che l’Autorità di Controllo risulti informata dei fatti esposti anche al fine di documentare nei confronti di qualunque soggetto terzo interessato, eventuali responsabilità anche per omissioni in atti da qualunque parte dovuti.


Restando a completa disposizione per qualunque chiarimento, porgo i miei migliori saluti.

  
Giuseppe Bivona



## Allegati

- Allegato 1 – CdA del 16 maggio 2016 – Ordine del Giorno
- Allegato 2 – CdA del 24 maggio 2016 – Ordine del Giorno
- Allegato 3 – Notizie di Stampa sull'Aggiudicazione della Commessa in Qatar
- Allegato 4 – Presentazione Cda di Hitachi (12 settembre 2015)
- Allegato 5 – *Curriculum* del dott. de Benedicits depositato da Hitachi (18 aprile 2016)
- Allegato 6 – Provvedimento del Giudice Braccialini, Procedimento tribunale di Genova, (11 maggio 2016)
- Allegato 7 – Ricorso Finmeccanica contro la CONSOB e nei confronti di Amber e Bluebell Partners (16 marzo 2016)
- Allegato 8 – Articoli di Stampa su Indagini della Procura su Hitachi e Finmeccanica (16, 17 e 18 marzo 2016)
- Allegato 9 – Finmeccanica, Descrizione delle Garanzie rilasciate a Finmeccanica (20 febbraio 2015)
- Allegato 10 – Ansaldo STS , “*Procedura in materia di operazioni con parti correlate*” (26 novembre 2010)
- Allegato 11 – Ansaldo STS , Memoria di Risposta giudizio davanti al Tribunale di Genova (9 maggio 2016)
- Allegato 12 – ELLIOTT, Ricorso ex 700 davanti al Tribunale di Genova (2 maggio 2016)
- Allegato 13 – Ansaldo STS, Verbale Comitato Nomine e Remunerazione (15 marzo 2016)
- Allegato 14 – Ansaldo STS, verbale Comitato Nomine e Remunerazione (4 marzo 2016)
- Allegato 15 – Hitachi e (1 settembre 2015)
- Allegato 16 – *Curriculum* del Consigliere Katherine Mingay depositato da Hitachi (18 aprile 2016)
- Allegato 17 – *Curriculum* del Consigliere Mario Garraffo depositato da Hitachi (18 aprile 2016)
- Allegato 18 – *Curriculum* del Consigliere Andrew Barr depositato da Hitachi (18 aprile 2016)
- Allegato 19 – Email di Giuseppe Bivona a Andrew Barr (24 maggio 2016)
- Allegato 20 – Lettera di Giuseppe Bivona a Andrew Barr (27 maggio 2016)
- Allegato 21 – Lettera di Andrew Barr a Giuseppe Bivona (31 maggio 2016)
- Allegato 22 – Email di Giuseppe Bivona a Andrew Barr (31 maggio 2016)
- Allegato 23 – Ansaldo STS, Regolamento del Comitato Nomine e Remunerazione di Ansaldo STS
- Allegato 24 - Ansaldo STS, Collegio Sindacale, Relazione al Bilancio 2015 (29 marzo 2016)
- Allegato 25 – Sole 24 Ore, Bocciatura della Candidatura di Barr (16 marzo 2016)



2

alla cortese attenzione:

Giuseppe Maria Berruti  
Carmin Di Noia  
Anna Genovese  
Paolo Troiano  
Giuseppe Vegas  
**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: consob@pec.consob.it

Francesca Fiore  
Maria Letizia Ermetes  
Divisione Corporate Governance Divisione Mercati  
**CONSOB**  
via email: dcg@pec.consob.it

Livia Gasperi  
Director Listed Companies  
Supervision Division  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza degli Affari 6 20123 Milano

CC: Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**

Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Sindaci – Ansaldo STS**

9 giugno 2016


Egregi Signori:

**Oggetto: Ansaldo STS – Violazione del Codice di Autodisciplina delle Società**  
**Quotate - ADDENDUM**

Con riferimento alla mia lettera del 7 giugno 2016 ed in particolare ai miei rilievi sul consigliere de Benedictis, trasmetto per maggiore precisione/completezza l'ordine di servizio firmato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo (ex Finmeccanica) in data 9 maggio 2016.

Cordiali saluti,

  
Giuseppe Bivona



alla cortese attenzione:

Giuseppe Maria Berruti  
Carmine Di Noia  
Anna Genovese  
Paolo Troiano  
Giuseppe Vegas  
**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: consob@pec.consob.it

Francesca Fiore  
Maria Letizia Ermetes  
Divisione Corporate Governance Divisione Mercati  
**CONSOB**  
via email: dcg@pec.consob.it

Livia Gasperi  
Director Listed Companies  
Supervision Division  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza degli Affari 6 20123 Milano

Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**

Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Sindaci – Ansaldo STS**

29 giugno 2016

Egredi Signore /Signori:

**Oggetto: Ansaldo STS – Consiglio d'Amministrazione del 15 giugno 2016**

Facendo seguito alle mie precedenti comunicazioni del 7, 9 e 14 giugno 2016, desidero informare l'autorità di controllo di ulteriori 'anomalie' nella conduzione del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS (la "Società") tenutosi il 15 giugno 2016.

**i) Convocazione Irregolare del Consiglio d'Amministrazione**

Come segnalato nella mia comunicazione del 14 giugno 2016, la convocazione del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS il 15 giugno 2016 da parte del Presidente Dormer, come correttamente osservato dal consigliere indipendente Avv. Fabio Labruna, è avvenuta "in spregio ai principi espressi dalle disposizioni" (Allegato 1).

Onde evitare il rischio (evidentemente concreto) di vedere impugnate le delibere assunte, il CdA si è chiuso senza deliberare e ad oggi (dopo due settimane) non è stato nemmeno riconvocato<sup>1</sup>. E' un fatto estremamente grave ed anomalo che i consiglieri non siano stati messi in condizione di deliberare, con questo arrecandosi potenzialmente pregiudizio al corretto svolgimento della vita sociale di Ansaldo STS.

***ii) Omesse Informazioni ai Consiglieri ed ai Soci***

A seguito della mia richiesta all'Amministratore Delegato Andrew Barr nel corso del CdA del 24 maggio 2016 (poi rinnovata in data 24, 27 e 31 maggio 2016) di ottemperare all'obbligo di produrre ogni documentazione idonea a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato al momento della presentazione della candidatura a consigliere e di dare conto della dichiarazione di possedere "25 anni di esperienza manageriale nel settore ferroviario" riportata in un curriculum palesemente omissivo (nulla essendo stato detto relativamente alla sua esperienza lavorativa nel periodo 1990-2000), il Sig. Barr ad oggi ha omissso di produrre la documentazione richiesta. La richiesta di produrre la documentazione omessa è stata formulata anche dai soci Amber (8 giugno 2016) e ELLIOTT (14 giugno 2016) con due lettere indirizzate al Consiglio che, per quanto noto, non hanno ricevuto risposta dal Consiglio.

A seguito di diversa richiesta (rimasta anch'essa inevasa) di accesso alle informazioni della Società in merito *inter alias* ai rapporti tra quest'ultima ed il gruppo Hitachi, il consigliere indipendente Avv. Fabio Labruna ha provveduto ad adire le competenti autorità giudiziarie mediante ricorso ex art 700 c.p.c. (Allegato 2) notificato alla Società in data 15 giugno 2016 al fine di veder riconosciuto il proprio diritto/dovere di amministratore di agire in modo informato.

E' un fatto estremamente grave ed anomalo che ai consiglieri siano negate informazioni costringendo a farne richiesta per il tramite del Tribunale.

---

<sup>1</sup> successivamente alla chiusura del CdA, si è tenuto con il consenso di tutti i consiglieri un consiglio totalitario straordinario per discutere su operazioni commerciali la cui discussione non era rinviabile

iii) Dichiarazioni al Consiglio del Presidente Dormer non conformi alla verità dei fatti

Nel corso del CdA del 15 giugno 2016, il Sig. Dormer (Presidente di Ansaldo STS e *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail) ha informato il consiglio di un “*serious matter*” ovvero di aver acquisito nuove informazioni che ponevano dubbi sulla mia qualifica di consigliere “*independente*” (già ratificata dal CdA con il voto favorevole dello stesso Sig. Dormer il 16 maggio 2016):

1. il Sig. Dormer ha dichiarato di aver appreso da una mia “*interview*” sul Sole24Ore dell’esistenza di “*a very close link*” tra il sottoscritto ed il socio Elliott ovvero di un rapporto di consulenza tra la mia società (Bluebell Partners) ed Elliott, citato in una lettera menzionata dal giornale;
2. il Sig. Dormer ha dichiarato di non essere stato “*aware*” di questa lettera, di averne “*requested a copy*” dal Chairman di Hitachi e di aver appreso, leggendola, che “*Bluebell is getting paid by Elliott*”;
3. il Sig. Dormer ha affermato “*I was not aware that Bluebell was Elliott*” ed ha chiesto al Collegio Sindacale di accertare “*very very carefully*” la mia qualifica di indipendente.

La notizia di stampa a cui il Sig. Dormer ha fatto riferimento è un articolo a firma di Gianni Dragoni pubblicato sul Sole24Ore del 9 giugno 2016 (**Allegato 3**). Il giornalista ha scritto che Elliott “*il 6 novembre 2015*” aveva inviato una lettera direttamente a Tokyo a Hiroaki Nakanishi (all’epoca Amministratore Delegato e Presidente di Hitachi Ltd) e che la lettera “*invitava Hitachi a contattare Elliott advisors UK, o il suo advisor Bluebell Partners con i riferimenti di Giuseppe Bivona*”.

Ciò premesso, le dichiarazioni rese dal Sig. Dormer ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale non corrispondono alla verità dei fatti:

1. l’articolo del Sole24Ore con ogni evidenza non è una mia “*interview*”;
2. il Sig. Dormer (*Chief Executive Officer* di Hitachi Rail) era già a conoscenza della lettera del 6 novembre 2015 citata dal Sole24Ore in quanto Hitachi Rail (posseduta da

Hitachi Ltd attraverso Hitachi Europe Ltd) il 10 febbraio 2016 avrebbe addirittura prodotto questa lettera in un esposto presentato in CONSOB della sua controllata Hitachi Rail Italy Investments Srl (**Allegato 4**);

3. il Sig. Dormer era già a conoscenza dell'informazione che Bluebell Partners è "advisor" de socio Elliott in quanto riportata anche nell' "allegato 21" (**Allegato 5a**) del ricorso ex. art. 700 c.p.c. (**Allegato 5b**) notificato il 2 maggio scorso da Elliott a Hitachi Rail (di cui il Sig. Dormer è Chief Executive Officer) e ad Ansaldo STS (di cui il Sig. Dormer è Presidente);
4. Bluebell Partners con ogni evidenza non è Elliott (unica affermazione ritrattata a fronte delle mie proteste);
5. il rapporto di consulenza tra Bluebell Partners ed Elliott rappresenta un'informazione ovviamente nota a Hitachi dal 6 novembre 2016 e già ampiamente riportata dalla stampa - incluso ripetutamente dallo stesso Sole24Ore (**Allegato 6 - 11**) - ben prima della c.d. "interview" del 9 giugno 2016.

Per riguardo nei confronti del Collegio Sindacale al quale è stato chiesto un approfondimento sulla mia posizione di consigliere indipendente, non commento l'irrilevanza del rapporto di consulenza tra la società di cui sono socio (Bluebell Partners) ed il socio Elliott ai fini del requisito di "indipendenza" nei confronti della Società (e del socio di controllo), salvo rimarcare (secondo la più benevola delle interpretazioni) la discutibile conoscenza da parte del Presidente Dormer dei principi basilari contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Ansaldo STS con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006.

E' sempre bene ricordare, onde meglio apprezzarne il profilo etico-comportamentale, che il Sig. Dormer è il *Chief Executive Officer* di una società (Hitachi Rail) che già in passato ha manifestato inosservanza a norme e regolamenti (TUF), come dimostrato il 3 febbraio 2016 dall'accertamento da parte della CONSOB dell'accordo "collusivo" in danno ai soci di minoranza di Ansaldo STS.



E' poi grottesco come di fronte all'assenza di indipendenza da me eccepita nei confronti di amministratori designati come "indipendenti" dal socio di controllo Hitachi – nel corso del CdA del 15 giugno 2016, il Presidente del Collegio Sindacale ha espressamente invitato il Consiglio d'Amministrazione a valutare la posizione di "indipendente" del consigliere De Benedictis come io stesso avevo richiesto nella mia comunicazione del 7 giugno 2016 – il sig. Dormer sollevi strumentalmente, a sproposito e 'per ripicca', la questione della mia indipendenza, un requisito che ovviamente deve essere valutato rispetto alla Società ed all'azionista di controllo (Hitachi) che esercita funzione di direzione e coordinamento.

Resta comunque un fatto estremamente grave che il Presidente di una società quotata abbia cercato di indurre in errore il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale facendo ricorso a rappresentazioni consapevolmente difformi dalla verità dei fatti, così come documentato.

#### ***iv) Informazioni Contraddittorie ai Consiglieri***

Posto che il consiglio del 15 giugno 2016 si è concluso senza poter deliberare onde evitare il rischio di impugnativa (evidentemente ritenuto concreto dalla maggioranza dei consiglieri designati da Hitachi), immediatamente dopo si è svolto un consiglio straordinario totalitario per trattare un solo punto all'ordine del giorno (*Punto 6 Business Review e operazioni commerciali della convocazione*), la cui discussione per la rilevanza commerciale dell'argomento, era stata ritenuta da tutti i consiglieri non rinviabile.

La trattazione del punto all'ordine del giorno da parte dell'Amministratore Delegato Barr ha avuto per oggetto la partecipazione di Ansaldo STS ad una gara (Allegato 12). Nel corso della discussione il Presidente Dormer e l'Amministratore Delegato Barr hanno dato ai consiglieri informazioni **gravemente contraddittorie** ed in quanto tali né corrette né veritiere (non potendosi considerare né corretta né veritiera un'affermazione ed il suo esatto contrario):

1. l'Amministratore Delegato Andrew Barr ha rappresentato ai consiglieri che l'oggetto della discussione sulla gara in questione rappresentava un'informativa al Consiglio e che l'operazione sarebbe stata riportata in approvazione ai consiglieri prima di sottomettere ufficialmente l'offerta al cliente. Questa rappresentazione è stata

smentita dall'Avv. Filippo Corsi il quale, contrariamente a quanto rappresentato dall'Amministratore Delegato Barr, è intervenuto per affermare che l'operazione sarebbe stata portata in approvazione in Consiglio soltanto se i termini di presentazione dell'offerta fossero stati estesi al "28 di luglio" 2016 ma che se il cliente non avesse accettato di estendere la data di presentazioni delle offerte, la Società avrebbe presentato l'offerta entro la data originariamente stabilita (29 giugno 2016) chiamando poi il Consiglio alla "ratifica" dell'offerta presentata;

2. l'Amministratore Delegato Andrew Barr ha informato il Consiglio che la gara in riguardava sia la fornitura di "power supply" da parte della Società sia la fornitura di carrozze da parte del Gruppo Hitachi (Breda). Dalla discussione emergeva che l'operazione non era stata portata al Comitato Operazioni con Parti Correlate (Comitato Rischi) ed il Presidente Dormer ha rappresentato che non si poneva un tema di parti correlate perché si trattava di due gare separate per la fornitura delle carrozze (Hitachi/Breda) e del "power supply" (Ansaldo STS). Solo successivamente, a fronte di una precisa domanda da parte del Consigliere Cipriotti poi ripetuta dal Consigliere Garraffo, smentendo quanto rappresentato dal Presidente Dormer, l'Amministratore Delegato Barr ha dichiarato che si trattava di una gara unica, con questo ponendosi ovviamente un tema di operazioni con parti correlate contrariamente a quanto rappresentato dal Presidente Dormer.

Come ho chiesto di verbalizzare durante i lavori del Consiglio, le uniche parole idonee a definire la contraddittorietà (e dunque l'assenza di correttezza/verità) delle rappresentazioni prodotte dal Presidente Dormer e dall'Amministratore Delegato Barr ai Consiglieri sono: "indecente", "imbarazzante", "amatoriale" e "dilettantesco".

#### v) Competenza dell'Amministratore Delegato Barr

Nel corso della discussione, il Presidente Dormer e l'Amministratore Delegato Barr hanno rappresentato che l'unica ragione per cui la partecipazione alla gara in li cui al punto iv) veniva portata in Consiglio era la possibilità che l'*Economic Value Added* ("EVA") della commessa, se aggiudicata, potesse essere zero<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Per regolamento, ogni gara la cui aggiudicazione può produrre un EVA inferiore ad un certa soglia minima, deve essere approvata preventivamente dal Consiglio d'Amministrazione

A fronte di questa rappresentazione che indubbiamente richiamava la rilevanza dell'EVA come principale discriminante della discussione, ho chiesto all'Amministratore Delegato Barr di spiegare al Consiglio cosa fosse l'EVA e come fosse definito da Ansaldo STS posto che l'EVA (un indicatore certamente noto a qualunque Amministratore Delegato abbia un minimo di competenza in materia) non è una misura contabile ma un indicatore di natura gestionale atto a individuare la creazione di valore rapportata al capitale economico e quindi costituisce un indicatore che, per quanto noto, in qualche misura viene generalmente adattato alle specificità di ogni singolo *business*.

Con mio stupore, inizialmente l'Amministratore Delegato Barr ha ripetutamente eluso la mia richiesta di spiegazioni, poi di fronte alla mia insistenza (fatta propria anche da altri consiglieri) che venisse spiegato il significato dell'EVA, ha 'farfugliato' frasi prive di significato compiuto (prima ha fatto riferimento genericamente a non meglio precisati flussi di pagamento, poi ha citato un 'foglio elettronico' usato dalla società) rendendo palese – nell'imbarazzo generale – di non essere in grado di spiegare cosa fosse l'EVA e come questo indicatore fosse definito e calcolato.

Desidero precisare che nessuno dei consiglieri ha chiesto al Sig. Barr di entrare nello specifico del calcolo matematico o enunciare formule, ma semplicemente di spiegare che cosa fosse l'EVA ovvero quel tanto che potesse permettere ai Consiglieri di deliberare sulla partecipazione ad una gara presentata unicamente perché l'EVA poteva assumere un valore pari a zero.

Mi riservo di acquisire la registrazione dei lavori, ma a memoria ritengo che il sottoscritto – unitamente ad altri consiglieri che hanno preso parte alla discussione – abbia dovuto chiedere al Sig. Barr di spiegare cosa fosse l'EVA almeno 5-6 volte (forse più) prima di arrendersi all'evidenza che il Sig. Barr non era in grado di farlo, chiedendo di metterlo a verbale. In un clima di crescente imbarazzo, il Presidente ha chiesto una breve sospensione dei lavori del Consiglio.

Del resto anche in una fase precedente della discussione, il Sig. Barr aveva candidamente ammesso di non ritenersi 'qualificato'. In particolare lo aveva dichiarato nel rispondere alla precisa domanda di un consigliere (il dott. Garraffo) il quale aveva

chiesto di spiegare al Consiglio quali fossero le ragioni che avessero indotto Ansaldo STS a decidere di partecipare alla gara. liendo Hitachi (Breda) per la fornitura delle carrozze piuttosto che altre società del settore. Una domanda ovviamente molto pertinente e rilevante.

Di fronte all'estrema importanza nella scelta del partner con cui partecipare alla gara ed alla estrema delicatezza della 'scelta' fatta che (guarda caso) era ricaduta su Hitachi ovvero proprio sul socio di controllo di Ansaldo STS da cui lo stesso Barr è stato designato, l'Amministratore Delegato Barr ha risposto di non essere 'qualificato abbastanza' per poter rispondere con il richiesto grado di 'dettaglio': l'affermazione è stata letteralmente accolta da un coro di stupore da parte del Consiglio.

Come noto, avevo già sollevato in passato (cft. mia lettera del 7 giugno 2016) precisi rilievi (a) sull'effettiva adeguatezza del Sig. Barr a rivestire la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ansaldo STS; (b) sulla natura omissiva e poco credibile del suo *curriculum*; e (c) sulle modalità (in vero una 'farsa') con cui in mezzora di discussione il Comitato Nomine e Remunerazione - costituito da tre consiglieri c.d. '*indipendenti*' nominati in consiglio su designazione di Hitachi e poi eletti a comporre il Comitato Nomine e Remunerazione con i soli voti dei consiglieri designati da Hitachi - aveva proposto la nomina del Sig. Barr (*Chief Operating Officer* di Hitachi Rail, esperto di manutenzione ferroviaria e senza alcuna esperienza corrispondente al grado di responsabilità affidatogli) quale Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ansaldo STS.

Non può essere messo seriamente in discussione che non possa ritenersi in possesso di requisiti di professionalità adeguati alla delicatezza dell'incarico affidato, l'Amministratore Delegato di una società (quotata) che non è in grado di spiegare al Consiglio che cosa sia l'EVA (per altro dopo che lui stesso aveva portato all'attenzione dei consiglieri una commessa unicamente perché l'EVA avrebbe potuto assumere un valore pari a zero) o quale sia ragione per cui la Società abbia deciso di partecipare ad una gara in consorzio (guarda caso) con il socio di controllo (Hitachi) senza che l'argomento sia stato nemmeno discusso dal Comitato Operazioni con Parti Correlate (Comitato Rischio).

\*\*\*\*

I fatti esposti, unitamente a quanto già segnalato nelle mie precedenti comunicazioni denotano *inter alias* (i) inadeguatezza dei sistemi a presidio del corretto governo societario (cft. comunicazione del 7 e 9 giugno 2016) ed (ii) inosservanza dei principi di corretta amministrazione (cft. anche comunicazione del 14 giugno 2016), essendo addirittura negato ai consiglieri il diritto/dovere di agire informati per effetto di informazioni omissive, contraddittorie o semplicemente non corrispondenti alla verità dei fatti. I fatti esposti costituiscono chiari segnali (c.d. 'red flags') di grave rischio e potenziale grave pericolo per tutti i soci di Ansaldo STS.

Tutto ciò premesso, chiedo rispettosamente:

1. **alla CONSOB** di acquisire la registrazione del Consiglio d'Amministrazione del 15 giugno 2016 onde accertare e verificare quanto da me esposto e prendere i più opportuni provvedimenti per quanto di competenza valutando *inter alias* l'opportunità di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio da parte del pubblico ministero dei poteri di promozione del ricorso ex art 2409 u.c. codice civile.

Desidero sottolineare che la semplice acquisizione dei verbali non può ritenersi un mezzo di riscontro valido in virtù delle gravi difformità già rilevate in passato rispetto a quanto verbalizzato finanche nelle dichiarazioni di voto (**Allegato 13<sup>3</sup>**). Aggiungo per completezza che nella riunione del 15 giugno 2016 il Segretario del Consiglio (che come ricordato nella mia comunicazione del 7 giugno scorso è anche avvocato di Hitachi) ha dichiarato di aver redatto il verbale del CdA del 24 maggio 2016 - l'unica riunione di cui ad oggi si disponga di una bozza di verbale - senza aver ascoltato la registrazione della riunione, basandosi esclusivamente sulle sue minute, con questo confermando i miei timori (cft. lettera del 7 giugno 2016) sullo svolgimento della funzione di verbalizzazione.

---

<sup>3</sup> le difformità sono state rilevate dal Consigliere Cipriotti che e' stato costretto a recarsi a Genova onde ascoltare la registrazione della riunione consiliare del 24 maggio 2016 in quanto il consiglio a maggioranza Hitachi si è rifiutato di mettere a disposizione i nastri delle registrazioni a Milano dove ha luogo il consiglio.

2. **a Borsa Italiana e CONSOB** di ingiungere all'Amministratore Delegato Barr di pubblicare senza indugio, dandone diffusione ai soci ed al mercato, il suo *curriculum* completo onde dare conto dei dichiarati “*25 anni di esperienza manageriale nel settore ferroviario*”, così come richiesto anche da alcuni soci che si sono rivolti al Consiglio d'Amministrazione.
  
3. **al Collegio Sindacale** di valutare i fatti esposti per quanto di propria competenza, accertando *inter alias* la possibile violazione da parte del Presidente Dormer e dell'Amministratore Delegato Barr dei principi di “*integrità*” e di “*trasparenza e correttezza nella gestione di impresa*” previsti dal Codice Etico di Ansaldo STS per aver fornito ai Consiglieri nel corso del Consiglio d'Amministrazione del 15 giugno 2016 informazioni **omissive, contraddittorie ed in contrasto con la verità dei fatti.**


Sono a completa disposizione per qualunque chiarimento o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti,

  
Giuseppe Bivona

Allegati

- Allegato 1 - Lettera del Consigliere Labruna al Presidente Dormer (13 maggio 2016)
- Allegato 2 - Ricorso Consigliere Labruna ex art 700 cpc (30 maggio 2016)
- Allegato 3 - Il Sole 24Ore - Articolo di Gianni Dragoni (9 June 2016)
- Allegato 4 - Il Secolo XIX (20 febbraio 2016)
- Allegato 5a - Lettera di ELLIOTT alla Consob (30 Ottobre 2015)
- Allegato 5b - Ricorso ELLIOTT vs. Hitachi/Ansaldo (2 maggio 2016)
- Allegato 6 - Il Sole 24 Ore (4 Febbraio 2016)
- Allegato 7 - Il Sole 24 Ore (25 Febbraio 2016)
- Allegato 8 - Il Sole 24 Ore (15 March 2016)
- Allegato 9 - Il Sole 24 Ore (8 Aprile 2016)
- Allegato 10 - Il Sole 24 Ore (24 March 2016)
- Allegato 11 - Il Sole 24Ore (20 Aprile 2016)
- Allegato 12 - Informativa Punto 6 all'ordine del giorno CdA Ansaldo STS (15 giugno 2016)
- Allegato 13 - Rilievi al Verbale del CDA del 24 maggio 2016 trasmessi dal Consigliere Cipriotti (16 giugno 2016)





alla cortese attenzione:

Alistair John Dormer, Presidente  
Katherine Jane Mingay, Vice Presidente  
Andrew Thomas Barr, Amministratore Delegato  
**Consiglieri Esecutivi, Ansaldo STS**

CC: Rosa Cipriotti  
Alberto de Benedictis  
Mario Garraffo  
Fabio Labruna  
Katharine Rosalind Painter  
**Consiglieri Indipendenti, Ansaldo STS**

Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**

Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Sindaci – Ansaldo STS**

Giuseppe Maria Berruti  
Carmine Di Noia  
Anna Genovese  
Paolo Troiano  
Giuseppe Vegas  
**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: consob@pec.consob.it

Francesca Fiore  
Maria Letizia Ermetes  
Divisione Corporate Governance Divisione Mercati  
**CONSOB**  
via email: dcg@pec.consob.it

Livia Gasperi  
Director Listed Companies  
Supervision Division  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza degli Affari 6 20123 Milano

17 luglio 2016

Egredi Sig. Dormer/Sig.ra Mingay/Sig. Barr

**Oggetto: Comunicato Stampa di Ansaldo STS del 16 luglio 2016**

Con riferimento al Comunicato Stampa emesso da Ansaldo STS in data 16 luglio 2016 (il “Comunicato”, **Allegato 1**) sono qui a rappresentare quanto segue:

1. il Comunicato non è corretto in quanto gravemente omissivo non essendo stata fatta menzione né della richiesta della sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate ex art 2378, comma 3, c.c. né della richiesta di nomina di un curatore speciale ex art 78 c.p.c. riportati nella citazione a pag 62 e 63 (**Allegato 2**);
2. l’affermazione riportata nel Comunicato secondo cui *“la Società, allo stato, ritiene infondata l’azione”* non può ritenersi corretta: i) il Consiglio d’Amministrazione, nemmeno pre-avvisato, non ha espresso alcuna posizione sui fatti di causa; ii) la suddetta affermazione non può che rappresentare la posizione dei Consiglieri Esecutivi della Società nominati da Hitachi, i quali sono i soli che con tutta evidenza possono averla in concreto prodotta/autorizzata ovvero quegli stessi consiglieri di cui viene dedotta nella citazione la posizione di conflitto di interesse con la Società su cui il Consiglio d’Amministrazione non ha ancora espresso alcuna valutazione;
3. la Citazione, notificata alla Società il 14 luglio 2016, è stata trasmessa ai consiglieri in modo tardivo il 16 luglio 2016 alle ore 22:40 (Milan Time) soltanto a seguito della mia richiesta;
4. la Citazione è stata trasmessa ai consiglieri in modo incompleto, in quanto priva dei cinquantuno allegati che la compongono;
5. i consiglieri hanno appreso dalla Rassegna Stampa del 17 luglio 2016 (**Allegato 3**) che il Tribunale di Genova avrebbe già nominato un curatore speciale nella persona dell’Avv. Alessandro Barca senza che né i consiglieri né il mercato ne siano stati informati dalla Società, ove l’informazione risultasse corretta.


Tutto ciò premesso:

- (i) invito i Consiglieri Esecutivi della Società a rettificare **senza indugio** il Comunicato, prima dell'apertura dei mercati (lunedì 18 luglio) tenendo conto dei punti 1, 2 e 5 di cui sopra;
- (ii) invito i Consiglieri Esecutivi a condividere il testo rettificato del Comunicato con i consiglieri prima della sua diffusione al mercato;
- (iii) invito i Consiglieri Esecutivi della Società a trasmettere ai consiglieri **senza ulteriore indugio** gli allegati della citazione;
- (iv) invito il Presidente a convocare **urgentemente** un Consiglio d'Amministrazione straordinario perché i consiglieri possano essere informati onde assumere ogni più opportuna deliberazione nell'interesse della Società.

A fronte di quanto qui esposto e documentato, nel formulare un giudizio di censura chiedo altresì al Collegio Sindacale ed all'Autorità di Controllo di vigilare per quanto di propria competenza onde garantire, *inter alias*, la corretta informativa ai soci ed al mercato ed il corretto funzionamento degli organi sociali.

Distinti saluti,

  
Giuseppe Bivona



*alla cortese attenzione:*

Alistair John Dormer, Presidente  
**Ansaldo STS**

CC:

Katherine Jane Mingay, Vice Presidente  
Andrew Thomas Barr, Amministratore Delegato  
**Consiglieri Esecutivi, Ansaldo STS**

Rosa Cipriotti  
Alberto de Benedictis  
Mario Garraffo  
Fabio Labruna  
Katharine Rosalind Painter  
**Consiglieri Indipendenti, Ansaldo STS**

Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**

Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Sindaci – Ansaldo STS**

Nicoletta Garaventa  
**Organismo di Vigilanza, Presidente – Ansaldo STS**

Giacomo Galli, Managing Director, Protiviti S.r.l.  
**Responsabile della Funzione Internal Audit – Ansaldo STS**

Franco Gianni, Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  
**Segretario del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS**

Giuseppe Maria Berruti  
Carmine Di Noia  
Anna Genovese  
Paolo Troiano  
Giuseppe Vegas  
**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: consob@pec.consob.it

Francesca Fiore  
Maria Letizia Ermetes  
Divisione Corporate Governance Divisione Mercati  
**CONSOB**  
via email: dcg@pec.consob.it

Livia Gasperi  
Director Listed Companies  
Supervision Division  
**Borsa Italiana S.p.A.**

2 Agosto 2016

Gentili Signore e Signori,

**Oggetto: Funzione di Verbalizzazione degli atti del CdA di Ansaldo STS**

Considerata la delicatezza del ruolo di garanzia di dare fissazione alle discussioni, agli atti ed alle delibere del Consiglio d'Amministrazione, come noto il sottoscritto ha ripetutamente eccepito la decisione di nominare \_\_\_\_\_ quale Segretario del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS – una decisione approvata dal Consiglio d'Amministrazione il 16 maggio 2016 con i soli voti a favore dei consiglieri presenti designati dal socio Hitachi (incluso consiglieri c.d. “*independenti*”) su proposta del *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail nella sua diversa qualità di Presidente di Ansaldo STS.

Senza nulla togliere alla profonda stima professionale che personalmente nutro per \_\_\_\_\_ ed al massimo rispetto per la Sua persona che non sono certo in discussione, ho espresso più volte il convincimento che la nomina sia stato il primo atto formale compiuto dal nuovo Consiglio d'Amministrazione della Società per radicare il conflitto di interesse nella gestione degli affari societari posto che l' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ è consulente legale di Hitachi su questioni che riguardano Ansaldo STS e che per giunta vedono Hitachi contrapposta ai soci di minoranza della Società.

In **Allegato 1** troverete le mie correzioni al verbale della riunione del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS in data 24 maggio 2016. A mio parere, la bozza di verbale, per come circolata dal Segretario il 7 luglio 2016 ed in virtù di aggiunte ed omissioni, non può considerarsi fedele alla discussione avvenuta in Consiglio di cui in maniere ‘edulcorata’ e parziale (ed in alcuni casi a mio parere ‘fantasiosa’) è stata data fissazione.

Pertanto, chiedo rispettosamente:

1. al Segretario \_\_\_\_\_ (a) di confermare ai Consiglieri la correttezza (o meno) dei mie commenti che io per primo chiedo di accertare; (b) di confermare se ha redatto il verbale personalmente e (c) di confermare se ha usato l'accortezza di

ascoltare la registrazione dei lavori (una cautela opportuna in virtù della lunghezza della riunione, della sovrapposizione degli interventi, dell'estrema delicatezza delle materie trattate e dell'acceso confronto tra consiglieri i quali ripetutamente hanno richiamato il Segretario ad una letterale verbalizzazione degli interventi) per riferirne puntualmente al prossimo Consiglio.

Mi permetto molto rispettosamente di invitare \_\_\_\_\_ ad una riflessione autonoma ed indipendente nel valutare l'opportunità di rinunciare all'incarico di Segretario ove ritenesse che i suoi molti impegni professionali non gli permettessero di poter svolgere il delicato incarico di Segretario con la *'extra-diligence'* *'over and above'* quella normalmente richiesta, tenuto conto della particolare situazione in cui si trova oggi la Società;

2. Al Presidente del Collegio Sindacale Sarubbi ed al Presidente dell'Organo di Vigilanza Garaventa: di accertare che il procedimento seguito per la nomina del Segretario sia stato conforme allo spirito ed alla lettera di leggi e regolamenti incluso il Codice Etico della Società tenendo conto della verbalizzazione per come ad oggi effettuata (ad es. verbale del 24 maggio 2016) per riferirne possibilmente al prossimo Consiglio;
3. Al Responsabile della Funzione *Internal Audit* Giacomo Galli: di accertare chi, dove, come e quando abbia avuto accesso alle registrazioni delle riunioni del Cda del 16 maggio, 24 maggio e 15 giugno le cui bozze sono state già distribuite ai consiglieri per riferirne al prossimo Consiglio;
4. Alle autorità di controllo: di acquisire a garanzia di tutti i consiglieri e quindi della Società le registrazioni audio delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione che ad oggi si sono tenute (16 maggio, 24 maggio, 15 giugno, 11 luglio e 27 luglio 2016) ed accertare chi, dove, come quando abbia redatto le bozze dei verbali delle riunioni del 16 maggio, 24 maggio e 15 giugno distribuite ai consiglieri;
5. Al Presidente Dormer: di (a) porre in agenda al prossimo CdA l'approvazione dei verbali delle riunioni del 16 maggio e del 24 maggio 2016; (b) la nomina del nuovo Segretario del CdA nella persona del *Chief Legal Counsel* della Società avv. Filippo Corsi che ha già svolto in precedenza questo incarico, posto che ho motivo di

ritenere che l'avv. Corsi goda dell'apprezzamento di molti consiglieri e già partecipa regolarmente alle riunioni del Consiglio; (c) le relazioni dei cui ai Punti 1, 2 e 3.

Infine, colgo l'occasione per :

- allegare la visura camerale della Società (allegato 2) con relativa composizione albo soci onde meglio apprezzare la correttezza delle dichiarazioni messe a verbale nel Cda del 24 maggio 2016;
- ricordare che ad oggi (ovvero dopo oltre tre mesi) l'Amministratore Delegato Andrew Barr non ha ne' prodotto il suo *curriculum*<sup>1</sup> completo ne' ha fornito la documentazione a supporto da me espressamente richiesta nel Cda del 24 maggio 2016. Anche su questo punto si richiede all'Autorità di Controllo di intervenire confidando che la rilevanza della questione emerga ulteriormente proprio dalla lettura del verbale (corretto) del 24 maggio 2016.

Ringraziando per l'attenzione, porgo i miei migliori saluti.

  
Giuseppe Bivona


---

<sup>1</sup> Va detto per completezza che nel corso del CdA svoltosi l'11 luglio 2016 (ovvero oltre un mese e mezzo dopo la mia iniziale richiesta), il Sig. Barr ha letto in consiglio un'informativa sul suo *curriculum* di cui poco o nulla è stato possibile intendere da parte dei consiglieri a causa della pessima qualità del collegamento audio attivato dalla Società (un collegamento talmente scadente da destare seri dubbi sulla validità del consiglio esattamente come rilevato numerose volte nel verbale del CdA del 24 maggio 2016). D'altra parte, quale che siano le precisazioni del Sig. Barr (attendo il verbale per valutarne il contenuto), queste non lo esimono dall'ottemperare alla richiesta di produrre il *curriculum* - ovvero uno scritto che di norma non necessita di supporti audio-visivi e tanto meno di relazioni interpretative - con le informazioni a tutt'oggi mancanti incluso la documentazione a supporto.



*Allegati:*

1. Verbale CdA Ansaldo STS del 24 maggio 2016 Con Correzioni G. Bivona (2 agosto 2016)
2. Visura



*alla cortese attenzione:*

Giuseppe Maria Berruti

Carmine Di Noia

Anna Genovese

Paolo Troiano

Giuseppe Vegas

**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**

via email: consob@pec.consob.it

Francesca Fiore

Maria Letizia Ermetes

Divisione Corporate Governance Divisione Mercati

**CONSOB**

via email: dcg@pec.consob.it

Livia Gasperi

Director Listed Companies

Supervision Division

**Borsa Italiana S.p.A.**

Piazza degli Affari 6 20123 Milano

CC Giacinto Sarubbi

**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**

Enrica Spinardi

Renato Righetti

**Sindaci – Ansaldo STS**

Nicoletta Garaventa

**Organismo di Vigilanza, Presidente – Ansaldo STS**

3 agosto 2016

Egregi Signore/Signori:

**Oggetto: Lettera (senza data) del Presidente di Ansaldo STS alle Autorità di Controllo “Segnalazioni presentate dal consigliere Bivona, dai fondi Elliott e Amber Capital”**

Il contenuto della lettera sprovvista di data<sup>1</sup> (la “Lettera”, Allegato 1) inviata dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail Alistair Dormer alle autorità di controllo nella sua diversa qualità di Presidente di Ansaldo STS (la “Società”) ed avente ad oggetto “*Segnalazioni presentate dal consigliere Bivona, dai fondi Elliott e Amber Capital*”, costituisce ulteriore evidenza della correttezza dei rilievi da me eccepiti nelle precedenti comunicazioni in data 7, 9, 14, 29 giugno e 2 agosto 2016.

<sup>1</sup> trasmessami via email dalla Società in data 18 luglio 2016

## 1. Procedura del Comitato Nomine per la proposta di nomina di Andrew Barr a nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ansaldo STS

Con riferimento ai rilievi precisi e circostanziati sulla procedura con cui il Comitato Nomine e Remunerazione ha designato il Sig. Andrew Barr (*Chief Operating Officer di Hitachi Rail*) alla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ansaldo STS, il Presidente Dormer ha affermato nella Lettera che *“la Società ritiene che i membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione abbiano espletato il loro compito con professionalità trasparenza ed indipendenza di giudizio. Non vi è alcuna contestazione che attenga a violazioni di norme di leggi o a regolamenti interni della Società”*.

L'affermazione del Presidente Dormer contrasta con la verità dei fatti per come puntualmente documentata nelle mie comunicazioni (cft. comunicazione del 7 giugno e 2 agosto 2016) posto che la proposta del Comitato Nomine di nominare Amministratore Delegato e Direttore Generale il candidato di Hitachi Andrew Barr è avvenuta:

- (i) **senza** approfondita discussione - l'esatto contrario di quanto dichiarato dal Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione Painter<sup>2</sup> ai Consiglieri – tenuto conto che la designazione è avvenuta dopo una discussione telefonica durata soltanto mezzora, un tempo che non basta nemmeno per designare un amministratore di condominio;
- (ii) **senza** aver preventivamente stabilito i requisiti secondo cui valutare le potenziali candidature;
- (iii) **senza** aver svolto un'analisi comparata dei profili degli amministratori delegati delle principali società concorrenti;
- (iv) **senza** aver valutato l'opportunità di nominare un 'cacciatore di teste' (*head hunter*) per identificare potenziali candidati o anche solo per fornire una valutazione sulla candidatura del Sig. Barr;

---

<sup>2</sup> dopo *“lunga discussione il Comitato ha all'unanimità concordato di raccomandare al Consiglio che Andrew Barr [ndr - Chief Operating Officer di Hitachi Rail] fosse nominato Amministratore Delegato”*. (Mrs Painter, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, CdA del 24 maggio 2016)

- (v) **senza aver mai intervistato il Sig. Andrew Barr;**
- (vi) **senza aver considerato alcun altro candidato al di fuori del candidato del socio Hitachi (ricordo che Hitachi ha il 50,7% della Società con il restante 49,3% in mano alle minoranze) da cui tutti i membri del Comitato sono stati designati in Consiglio;**
- (vii) **senza essersi premurato di accertare la correttezza delle rappresentazioni (*prima facie* omissive ed inverosimili, cft. Paragrafo 2 di seguito) rilasciate dal Sig. Barr nel *curriculum* prodotto;**
- (viii) **senza aver tenuto conto del lavoro svolto dal precedente Comitato Nomine nella riunione del 15 febbraio 2016 – in vero facendo l'esatto contrario<sup>3</sup> - in cui il Comitato sveva (a) posto come obiettivo che il piano di successione salvaguardasse il valore della Società, garantendo la creazione di valore "*per tutti gli azionisti*" e soprattutto la necessaria continuità manageriale alla luce dell'insuccesso dell'OPA lanciata da Hitachi; (b) stabilito "*le linee guida*" per la definizione dei piani di successione; (c) individuato precise macroaree di valutazione rispetto a cui valutare il candidato ("*caratteristiche tecniche*", "*caratteristiche manageriali*" e "*caratteristiche relazionali*"); (d) stabilito che il candidato dovesse aver "*maturato, anche a livello internazionale, una solida esperienza tecnica e manageriale in aziende o divisioni comparabili per dimensioni e caratteristiche di business ad Ansaldo STS*"; (e) concluso di dover "*incontrare personalmente i candidati*"; e (f) ritenuto di potersi avvalere del "*supporto di una società di consulenza specializzata in Executive Search*" (Verbale del Comitato Nomine del 16 febbraio 2016);**

---

<sup>3</sup> Nel CdA del 24 maggio 2016, il Presidente del Comitato nomine (Mrs. Painter) ha ripetutamente dichiarato al Consiglio che nel formulare la proposta di nominare il candidato di Hitachi (Andrew Barr), il Comitato aveva "*tenuto conto del lavoro svolto dal precedente Comitato Nomine e Remunerazione*" (cft. mia comunicazione del 2 agosto 2016). Una rappresentazione smentita dai fatti a meno di dover intendere la dichiarazione del Presidente Painter nel senso che il nuovo Comitato Nomine e Remunerazione aveva tenuto conto del lavoro svolto dal precedente Comitato Nomine per fare esattamente l'opposto, nel quale caso la rappresentazione del Presidente Painter al Consiglio, ancorché ambigua, è da ritenersi assolutamente ineccepibile;

- (ix) senza aver tenuto conto del lavoro svolto dal precedente Comitato Nomine nella riunione del 4 marzo 2016 – in vero facendo l’opposto<sup>4</sup> - in cui il Comitato, dopo aver intervistato il candidato di Hitachi (Barr) ed altri due candidati interni, aveva concluso che *“l’ing. Barr soddisfa solo in parte i requisiti per la successione già stabiliti dal Comitato in data 15 febbraio 2016”*, specificando che *“per volumi delle attività gestite e per competenze gestionali non risulta in linea con i summenzionati criteri”* precisando che *“gestisce oggi un fatturato di soli Euro 120 milioni”*, che la sua principale competenza tecnica riguarda tutt’altro settore (ovvero la manutenzione), che ha un’esperienza internazionale limitata *“al solo mercato UK ed in parte all’Europa”* per concludere che il Sig. Barr appare *“meno solido dei candidati interni alla società con particolare riferimento all’ing. Giuseppe Gandiello ed al dott. Christian Andri”* (Verbale Comitato Nomine, 4 marzo 2016);
- (x) senza aver tenuto conto del lavoro svolto dal precedente Comitato Nomine – in vero facendo l’opposto<sup>5</sup> - in cui il Comitato aveva bocciato all’unanimità la candidatura del candidato di Hitachi (Barr) con le seguente motivazione: *“dal punto di vista tecnico, manageriale e relazionale, il Comitato, all’unanimità ritiene quindi preferibile percorrere una soluzione interna alla successione dell’Ing. Siragusa...alla luce di quanto sopra il Comitato, all’unanimità, suggerisce al Consiglio di orientarsi verso una delle due candidature interne* (Verbale Comitato Nomine, 15 marzo 2016);
- (xi) senza essersi preoccupato di verificare con i diretti interessati le dichiarazioni rese dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail nella sua diversa qualità di Presidente di Ansaldo STS il quale durante il CdA del 16 maggio 2016 aveva affermato che i due candidati interni ( i) prescelti dal precedente Comitato Nomine avrebbero dichiarato di *“non essere interessati al ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società”* (cft. Verbale del Comitato Remunerazione e Nomine del 23 maggio 2016);

---

<sup>4</sup> vedere Nota 3

<sup>5</sup> vedere Nota 3

(xii) **senza** aver rappresentato al Consiglio i rischi derivanti dalla nomina del candidato di Hitachi (il Sig. Andrew Barr) che, *inter alias*:

- non ha una solida esperienza tecnica e manageriale in aziende o divisioni comparabili per dimensioni e caratteristiche di business ad Ansaldo STS;
- non ha mai ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato;
- non ha mai ricoperto un ruolo apicale in una società quotata;
- non vanta alcuna esperienza internazionale (di studio o di lavoro) al di fuori del proprio paese (l'Inghilterra);
- non ha una particolare conoscenza del settore di industria (segnalamento) essendosi occupato nella sua carriera principalmente di manutenzione di materiale ferroviario;
- non ha alcuna conoscenza (societario, fiscale, legale, regolamentare) sul funzionamento di una società che, pur realizzando la maggior parte del fatturato all'estero, è un'azienda Italiana;
- non parla l'italiano;
- vanta una laurea in ingegneria conseguita in una università (Brunel University) che è classificata al cinquantaduesimo posto delle università in Inghilterra<sup>6</sup> senza aver poi conseguito né un Master né un PhD;
- ha prodotto un *curriculum* omissivo ed inverosimile (vedere di seguito al Paragrafo 2 ) che a tutt'oggi si è rifiutato di integrare e documentare;
- in quanto dipendente di Hitachi Rail, ha occupato una posizione gerarchicamente subordinata al Sig. Alistair Dormer (*Chief Executive Officer* di Hitachi Rail e Presidente di Ansaldo STS) una circostanza idonea a determinare un condizionamento in posizione di 'sudditanza psicologica' rispetto al Presidente (l'Amministratore Delegato non deve rispondere al Presidente ma al Consiglio d'Amministrazione).

Non può seriamente porsi in discussione che gli atti ed i comportamenti sopra sinteticamente richiamati - nemmeno confutati nella Lettera a firma del Presidente Dormer e certamente non confutabili in quanto documentati - contrariamente a quanto dichiarato non hanno rappresentato affatto l'espletamento di un "*compito con professionalità*"

---

<sup>6</sup> <http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings>

*trasparenza ed indipendenza di giudizio*” secondo i riconosciuti canoni di diligenza. In vero l'esatto contrario.

Inoltre, il regolamento del Comitato Nomine di Ansaldo STS prevede espressamente che *“i membri del Comitato sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza e indipendenza di giudizio. A tal fine, essi devono astenersi - in costanza dell'incarico - da atti, comportamenti ed affermazioni **che possano anche soltanto far dubitare della sussistenza di tali requisiti nel loro operato**”* (Regolamento Comitato Nomine e Remunerazione, Adesione alla Condotta Etica, Sezione 5). I fatti sopra rappresentati eccedono le scriminanti del dubbio.

Con questo rivelandosi errata anche la seconda (incauta) affermazione del *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (*rectius*: del Presidente di Ansaldo STS nella qualità in cui sembrerebbe essersi rivolto alla Consob) secondo cui *“non vi è alcuna contestazione che attenga a violazioni di norme di leggi o a regolamenti interni della Società”*. Quanto eccepito prefigura **una violazione dell'Art 5 del Regolamento del Comitato Nomine e Remunerazione.**

Chiedo pertanto all'Autorità di Controllo, all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale di intervenire per quanto di propria competenza anche alla luce delle considerazioni contenute nella Lettera (priva di data) a firma del Sig. Dormer.

## 2. Contenuto omissivo ed inverosimile del *curriculum* presentato dal Sig. Andrew Barr

Ricordo che nella mia comunicazione del 7 giugno 2016 avevo eccepito il *curriculum* depositato dal Sig. Barr lamentandone il contenuto **omissivo ed inverosimile**:

- **omissivo** perché il Sig. Barr pur vantando *“25 anni di esperienza manageriale”* nel *curriculum* depositato nulla ha detto sugli incarichi professionali ricoperti dal 1990 al 2000;
- **inverosimile** perché il Sig. Barr ha dichiarato di essere *“un consigliere altamente esperto a livello internazionale .... con oltre 25 anni di esperienza manageriale nel settore ferroviario”*. Posto che il Sig. Barr è nato il 9 gennaio 1973, quanto rappresentato lascerebbe intendere che il sig. Barr avrebbe maturato la



sua prima *“esperienza manageriale nel settore ferroviario”* all’età di 18 anni appena compiuti, una circostanza inverosimile (a maggior ragione se si tiene conto dell’indisponibilità dimostrata dall’Ing. Barr a produrre la documentazione da me richiesta nel CdA del 24 maggio 2016 ed anche successivamente per provarla).

Il Presidente Dormer nella Lettera indirizzata all’autorità di controllo non ha confutato né confermato che il Sig. Barr abbia prodotto un *curriculum* omissivo ed inverosimile - **una questione di cui evidentemente non ritiene dover dar conto alla CONSOB** - ma si è limitato da osservare che *“quanto al curriculum vitae del Sig. Barr nessuna delle obiezioni sollevate può inficiare la correttezza e legittimità della nomina operata dal Consiglio”*.

La (malcelata) preoccupazione del Presidente Dormer nei confronti dell’autorità di controllo non sembra essere quella di riferire alla CONSOB se il CV del Sig. Barr sia o meno da considerarsi omissivo/inverosimile (**ovvero dare risposta all’oggetto dei miei rilievi come surrettiziamente rappresentato in apertura alla Lettera**) ma **solo** quella di affermare il principio che (a suo dire) quand’anche il CV del Sig. Barr fosse omissivo e inverosimile, il fatto non inciderebbe comunque sulla *“correttezza e legittimità della nomina operata dal Consiglio”*.

La posizione (di parte) del Sig. Dormer è comprensibilissima se espressa come *Chief Executive Officer di Hitachi Rail* – il Sig. Barr, *Chief Operating Officer di Hitachi Rail*, era il candidato di Hitachi alla nomina di Amministratore Delegato e Direttore Generale - ma del tutto in contrasto con il ruolo di garanzia del Sig. Dormer in quanto Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Ansaldo STS nella cui qualità sembrerebbe apparentemente essersi rivolto nella Lettera alle autorità di controllo.

La posizione espressa dal Sig. Dormer alla CONSOB è tanto più incauta se si considera che:

- (a) l’art-144-octies, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 prevede espressamente che le *“società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di*

*amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale ...per i candidati alla carica di amministratore... **un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati***".

- (b) il Sig. Barr il 18 aprile 2016 aveva depositato il proprio *curriculum* sottoscrivendolo "sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 76 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci";
- (c) il sig. Barr il 18 aprile 2016 aveva altresì sottoscritto "l'impegno a comunicare tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati".

Alla luce delle dichiarazioni contenute nella Lettera del Presidente Dormer, chiedo all'Autorità di Controllo, all'Organo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale di intervenire per quanto di propria competenza ingiungendo al Sig. Barr di ottemperare senza ulteriori indugi all'obbligo di "mettere a disposizione del pubblico" un'esauriente informativa sulle proprie "caratteristiche professionali" atta a comprovare i dichiarati "25 anni di esperienza manageriale", dando conto altresì della sua esperienza professionale (omessa) dal 1990 al 2000.

### 3. Requisiti di Indipendenza dei Consiglieri Garraffo e De Benedictis

In relazione ai miei rilievi sui requisiti di indipendenza dei consiglieri Garraffo e De Benedictis, il Sig. Domer ha affermato nella lettera che "i requisiti di indipendenza dei due consiglieri sono stati positivamente valutati nella prima riunione del Consiglio svoltasi il 16 maggio 2016" rappresenta un'informazione **sciatta** ed **omissiva** resa alle autorità di controllo:

- **sciatta** perché il dott. Garraffo non era nemmeno presente alla riunione del 16 maggio 2016 motivo per cui la valutazione della sua posizione di "indipendenza" è stata rinviata al CdA successivo il 24 maggio 2016;
- **omissiva** perché ha omesso di specificare che i requisiti di indipendenza del dott. De Benedictis e del dott. Garraffo (consiglieri in quota Hitachi) sono stati approvati nelle riunioni del Cda del 16 e 24 maggio con il solo voto a favore dei

consiglieri esecutivi e c.d. "*indipendenti*" designati da Hitachi e con il voto contrario di tutti i consiglieri designati dalla minoranza.

Va detto che sotto il profilo sostanzialistico è quanto meno 'dubbio' (eufemisticamente parlando) che i consiglieri c.d. '*indipendenti*' designati da Hitachi abbiano esibito una condotta coerente con quella richiesta ad un consigliere indipendente, in relazione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione - solo per citare alcuni esempi senza avere alcuna pretesa di fornire un elenco esaustivo in vero ben più lungo - quando si è trattato di (i) decidere in **mezzora** di raccomandare al Consiglio la nomina del Sig. Andrew Barr (*Chief Operating Officer* di Hitachi Rail) quale nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società (cft. Paragrafo 1); (ii) comporre senza battere ciglio comitati interni al Consiglio d'Amministrazione costituiti unicamente da consiglieri designati di Hitachi (cft. Paragrafo 4) e; (iii) nominare l'avvocato di Hitachi \_\_\_\_\_ ) Segretario del Consiglio d'Amministrazione (cft. Paragrafo 5);

E tanto dovrebbe bastare posto che il Codice di Autodisciplina prevede espressamente l'accertamento dell' "*indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma*". Ma *ad abundantiam*, il Codice di Autodisciplina individua anche alcune circostanze sintomatiche di assenza di indipendenza incluso la circostanza che "*il consigliere [ndr - de Benedictis] è stato nei precedenti tre esercizi [ndr - 2012, 2013 e 2014] lavoratore dipendente*" di un soggetto (Finmeccanica) che "*ha avuto nell'esercizio precedente [ndr - 2015], una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale*" con l'emittente (Ansaldo STS) finanche a esercitarne il controllo (Codice di Autodisciplina, 3.1.C lettera c).

Ma ancora non è tutto. Il consigliere De Benedictis è anche "*uno stretto familiare [ovvero il fratello] di una persona \_\_\_\_\_ } che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti*" ovvero è "*un lavoratore dipendente*" di un soggetto (Finmeccanica) che "*ha avuto nell'esercizio precedente [ndr - 2015], una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale*" con Ansaldo STS (Codice di Autodisciplina, punto 3.1.C lettera h). Circostanza addirittura inizialmente taciuta dal consigliere de Benedictis.

Nel rimandare integralmente alle mie comunicazioni del 7, 9 giugno e 2 agosto 2016 per quanto dedotto in merito all'indipendenza dei consiglieri De Benedictis e Garraffo, il parere rilasciato dal prof. Umberto Tombari citato dal Sig. Dormer nella Lettera ha *de facto* valenza di un parere prodotto nell'interesse di quegli amministratori che in concreto lo hanno richiesto, avendo costoro interesse nel veder riconosciuta la c.d. "indipendenza" dei consiglieri designati da Hitachi ovvero quei consiglieri che:

- (i) in quanto membri Comitato Nomine e Remunerazione, in mezzora<sup>7</sup> hanno "all'unanimità concordato di raccomandare al Consiglio" di nominare il *Chief Operating Officer* di Hitachi Rail quale nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società e;
- (ii) in quanto membri del Comitato Rischi che svolge anche la funzione di comitato per le operazioni con parti correlate, hanno la responsabilità di valutare le operazioni che riguardano il gruppo Hitachi.

A conferma dei rilievi da me eccepiti ed in contrasto con quanto dichiarato dal Presidente Dormer nella Lettera alle Autorità di Controllo, ricordo che nel corso del Consiglio d'Amministrazione dell'27 luglio 2016, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Sarubbi, citando un parere del Prof. Gaetano Marchetti, ha invitato nuovamente il CdA a valutare la posizione del Consigliere De Benedictis in relazione alla sua posizione di indipendenza (Allegato 2).

#### 4. La composizione dei comitati interni al Consiglio d'Amministrazione

Nel rimandare integralmente a quanto eccepito sul punto in parola nella mia comunicazione del 7 giugno 2016, l'affermazione contenuta nella Lettera a firma del Presidente Dormer secondo cui la composizione dei comitati sarebbe "assolutamente in linea con la prassi di mercato delle società quotate italiane" è smentita prima di tutto dalla storia stessa di Ansaldo STS dove non c'è precedente di comitati così come oggi costituiti.

La composizione dei comitati per come 'proposti' dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (in qualità di Presidente di Ansaldo STS) è tanto più censurabile se si tiene

---

<sup>7</sup> cft. mia lettera del 2 agosto 2016

conto di quanto eccepito sull'indipendenza dei consiglieri c.d. "independenti" in quota Hitachi.

In realtà tutti e tre i consiglieri c.d. "independenti" designati da Hitachi hanno dimostrato il loro effettivo grado di indipendenza proprio avvallando (supinamente) con la loro accettazione la composizione di comitati così come oggi composti.

E' infatti palese che i comitati così come oggi composti non si sarebbero potuti costituire senza l'avvallo dei consiglieri c.d. "independenti" Garraffo, Painter e De Benedictis che **nulla hanno fatto** (cft. verbale CdA delle riunioni del 16 e 24 maggio 2016) per adoperarsi a formulare proposte alternative che garantissero la dovuta partecipazione dei consiglieri designati dalle minoranze (49,3% del capitale sociale) ad esempio proponendo di comporre i due comitati (a) dando la maggioranza del Comitato Rischi (con funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate) ai consiglieri indipendenti designati dalle minoranze nominando come presidente un consigliere indipendente designato dal socio di maggioranza (Hitachi) e (b) dando la maggioranza del Comitato Nomine e Remunerazione ai consiglieri indipendenti designati dal socio di maggioranza (Hitachi) nominando come presidente un consigliere indipendente designato dalle minoranze o altre soluzioni. Altre soluzioni potendosi ipotizzare.

La sola idea che il comitato parti correlate (Comitato Rischi) sia composto da consiglieri designati da Hitachi (ovvero un concorrente che esercita funzione di direzione e coordinamento) come amministratore di Ansaldo STS mi fa semplicemente rabbrivire alla luce di qualunque principio di *best practice* nella *corporate governance*.

#### 5. La nomina dell'Avv. [redacted] quale segretario del CdA di Ansaldo STS

Nel rimandare integralmente a quanto da me eccepito (cft. mia comunicazione del 7 giugno e 2 agosto 2016) sulla proposta formulata dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail Alistair Dormer nella sua qualità di Presidente di Ansaldo STS di nominare il consulente legale di Hitachi Rail [redacted] quale segretario del Consiglio - proposta approvata con il solo voto (unanime) degli amministratori esecutivi e degli amministratori c.d. "independenti" in quota Hitachi presenti al CdA del 16 maggio 2016 - l'affermazione contenuta nella Lettera a firma del Sig. Dormer secondo cui "la competenza,

*l'esperienza professionale e lo standing*" dell'interessato non rendono "necessarie giustificazioni sulla scelta effettuata" è del tutto **inconferente**.

Posto che chi scrive ha per primo ripetutamente e pubblicamente riconosciuto la competenza, la professionalità e la reputazione dell' \_\_\_\_\_, nulla di tutto questo rileva ai fini del manualistico conflitto di interesse \_\_\_\_\_ i (i) in quanto avvocato difensore del socio Hitachi in diversi procedimenti che vedono il socio Hitachi contrapposto al socio Elliott per questioni che riguardano Ansaldo STS ed (ii) in quanto segretario della Società ovvero persona a cui è affidato il delicato compito di verbalizzare le riunioni del CdA, ovvero dare fissazione ai contenuti dei fatti rappresentati dal CdA che successivamente alla stesura del verbale diventano sostanza di quanto deliberato (da cui il ruolo di 'garanzia' del Segretario).

La nomina del consulente legale di Hitachi quale segretario della Società così come proposto dal *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail nella sua diversa qualità di Presidente di Ansaldo STS è stata approvata dal CdA il 16 maggio 2016 con il solo voto a favore dei consiglieri esecutivi e – inutile a dirsi – dei c.d. "*independenti*" in quota Hitachi presenti alla riunione, con questo palesandosi ancora una volta il grado di indipendenza di questi ultimi posto che non appare ne' logico ne' ragionevole che un consigliere "*independente*" possa approvare la nomina del consulente legale di un socio a Segretario (i) quando si tratta del socio di controllo (Hitachi); (ii) quando la nomina avviene in sostituzione del *Chief Legal Counsel* della Società; e (iii) quando l'avvocato in questione ha assunto la difesa del socio di controllo in azioni che lo vedevano contrapposto a soci di minoranza per questioni che riguardano la Società.

A tutto questo si aggiungono quattro ulteriori considerazioni:

- nonostante i consiglieri esecutivi ed i consiglieri c.d. "*independenti*" in quota Hitachi presenti alla riunione abbiano nominato segretario del Consiglio d'Amministrazione \_\_\_\_\_ in sostituzione del *Chief Legal Counsel* della Società (avv. Filippo Corsi), quest'ultimo ha continuato regolarmente a partecipare ed intervenire a tutte le riunioni del CdA (16 e 24 maggio, 15 giugno, 11 e 27 luglio 2016);

- con riferimento alla bozza di verbale del CdA del 16 maggio 2016 - un documento di ben 32 pagine relativo ad un consiglio d'amministrazione durato quasi quattro ore - il segretario ha dichiarato al Consiglio di averlo redatto basandosi unicamente sulla trascrizione dei propri appunti senza essersi recato a Genova ad ascoltare la registrazione dei lavori del consiglio con questo:

- (i) facendo in astratto sorgere il dubbio su chi in concreto abbia effettuato la verbalizzazione in quanto 'segretario di fatto';

in alternativa

- (ii) facendo sorgere il dubbio sull'opportunità della decisione di non ascoltare la registrazione dei lavori, a parere di chi scrive una decisione del tutto inopportuna che contrasta con la funzione di garanzia della verbalizzazione, a maggior ragione se si considera la lunga durata del Consiglio; la sovrapposizione degli interventi, l'estrema delicatezza delle materie trattate e l'acceso confronto tra consiglieri i quali ripetutamente hanno richiamato il Segretario ad una letterale verbalizzazione degli interventi;

- in virtù di aggiunte ed omissioni, la bozza di verbale del Cda del 24 maggio 2016 per come circolata dal Segretario il 7 luglio 2016 non può affatto considerarsi fedele alla discussione avvenuta in Consiglio di cui in maniere 'edulcorata' e parziale (ed in alcuni casi a mio parere 'fantasiosa') è stata data una fissazione 'polarizzata' (cft. mia comunicazione del 2 agosto 2016).

- proprio nella riunione del CdA del 24 maggio 2016, in risposta ai rilievi del consigliere Labruna che lamentava l'irregolare conduzione del Consiglio, il Presidente Dormer affermava candidamente *"I bear your statement however the advice I'm receiving from the Company's Secretary is contrary to that and this board is complying with all rules and regulations of Ansaldo STS"* (President Dormer, CdA 24 maggio 2016) con questo rivelando pacificamente quale fosse la vera 'funzione' ,

Questo intervento del Presidente Dormer non compare nella bozza del verbale.

Si rinnova all'Autorità di Controllo la richiesta di valutare se la nomina del Segretario della Società nella persona del consulente legale di Hitachi sia viziata dal conflitto di interesse

ed accertando in che modo sia avvenuta la verbalizzazione dei lavori del consiglio tenutosi il 16 maggio 2016.

## 6. Informazioni Omissive

Al Paragrafo 5 della Lettera (sprovvista di data), il Presidente Dormer ha preteso riferire alla Consob in merito alla contestazione sulla *"5) presunta omissione di informazioni al consiglio (lettera Bivona del 7 giugno e 29 giugno)"* con questo facendo espressamente riferimento ai miei rilievi nelle comunicazioni citate.

Ricordo che i rilievi sulla natura omissiva delle informazioni al consiglio eccettati nelle citate comunicazioni del 7 e 29 giugno 2016 vertevano su due punti:

- la natura omissiva delle dichiarazioni rese dal consigliere Garraffo nel corso del CdA del 24 maggio 2016 per aver taciuto le sue quote di partecipazione in società basate in ag. 21 della mia comunicazione del 7 giugno 2016, cft. comunicazione del 2 agosto 2016);
- la natura omissiva (oltre che inverosimile) del *curriculum* depositato dall'Amministratore Delegato Barr (pag. 24 e 25 della mia comunicazione del 7 giugno 2016; pag. 2 e 6 della mia comunicazione del 29 giugno 2016) per aver omesso di (a) documentare i vantati *"25 anni di esperienza manageriale"* e (b) elencare gli incarichi professionali ricoperti dal 1990 al 2000.

Nella pretesa finzione di rispondere ai miei rilievi all'autorità di controllo sulla *"5) presunta omissione di informazioni al consiglio (lettera Bivona del 7 giugno e 29 giugno)"* il Presidente Dormer al paragrafo 5 della sua Lettera ha (i) fatto riferimento ad una lettera inviata dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Sarubbi alla Consob in data il 5 luglio 2016 prodotta come *"all. 1"* ed (ii) ha dichiarato alla Consob che *"sul punto, su sollecitazione della Consob, ha già risposto il dott. Sarubbi, presidente del collegio sindacale"*. A ben vedere si tratta di un'affermazione fantasiosa.



Infatti basta semplicemente leggere la lettera del Presidente del Collegio Sindacale (allegata alla Lettera dallo stesso Presidente Dormer e qui prodotta come **Allegato 2**) per verificare che il dott. Sarubbi nella citata comunicazione nulla ha detto in merito all'omissione di informazioni eccepite nelle mie lettere "*del 7 e 29 giugno*", ma e' intervenuto su tutt'altre questioni ovvero su una comunicazione di un socio (Elliott) e su una comunicazione di un altro consigliere (l'Avv. Fabio Labruna).

Sempre sul punto in parola, il Sig. Dormer nella Lettera rivolta alle autorità di controllo ha dichiarato che "*la Società ha manifestato ampia disponibilità a fornire...informazioni ai consiglieri anche al di fuori delle riunioni consiliari?*", un'affermazione palesemente smentita (*inter alias*, molti esempi potendosi produrre a riguardo) dal fatto che a seguito di una richiesta rimasta inevasa di accesso alle informazioni della Società, il Consigliere Avv. Fabio Labruna si è trovato **addirittura** costretto ad adire le competenti autorità giudiziarie mediante ricorso ex art 700 c.p.c. notificato alla Società in data 15 giugno 2016 al fine di avere accesso alle informazioni e veder riconosciuto il proprio diritto/dovere di amministratore di agire in modo informato.

Del resto, come ricordato anche in precedenza (cft. Paragrafo 2 per quanto concerno un obbligo di natura diversa ovvero quella di darne ampia diffusione al pubblico) il sottoscritto **tutt'oggi**<sup>8</sup> sta ancora attendendo il *curriculum* del Sig. Barr - da me richiesto ripetutamente *inter alias* il 24, 27 e 31 maggio 2016 - comprovante i dichiarati "*25 anni di esperienza manageriale nel settore ferroviario*" e con l'indicazione degli incarichi ricoperti nel periodo 1990-2000 **omessi** nel CV depositato.

Pertanto contrariamente a quanto affermato dal Sig. Dormer nella Lettera indirizzata alla CONSOB e' una verità documentata che "*la Società [NON] ha manifestato ampia disponibilità a fornire*" le informazioni richieste tra cui il *curriculum* completo e corretto del Sig. Barr.

---

<sup>8</sup> Va detto per completezza che nel corso del CdA svoltosi l'11 luglio 2016 (ovvero oltre un mese e mezzo dopo la mia iniziale richiesta), il Sig. Barr ha letto in consiglio un'informativa sul suo *curriculum* di cui poco o nulla è stato possibile intendere da parte dei consiglieri (tra cui il sottoscritto) in collegamento telefonico da Milano a causa della pessima qualità del collegamento audio attivato dalla Società (**un collegamento talmente scadente da destare seri dubbi sulla validità del consiglio**). D'altra parte, quale che siano le precisazioni del Sig. Barr (di cui attendo il verbale per valutarne il contenuto), queste non lo esimono dall'ottemperare alla mia richiesta di produrre il *curriculum* - ovvero uno scritto che di norma non necessita di supporti audio-visivi e tanto meno di relazioni interpretative - con le informazioni a tutt'oggi mancanti.

Anche su questo punto chiedo rispettosamente all'autorità di controllo, all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale di attivarsi per quanto di propria competenza.

#### **7. Dichiarazioni al Consiglio del Presidente Dormer non conformi alla verità dei fatti**

Sebbene il Sig. Dormer nella Lettera (sprovvista di data) abbia dichiarato alla CONSOB di voler rispondere “*agli esposti presentati [ndr – dall’Ing. Bivona] a Consob, Borsa Italiana ed al Presidente del Collegio Sindacale (in ben quattro lettere datate 7, 9, 14 e 29 giugno 2016)*”, le c.d. ‘risposte’ date (oltre a non essere corrette oppure risultare inconferenti) sono state anche molto ‘selettive’, nulla essendo detto sui altri rilievi da me eccepiti:

- (a) **dichiarazioni non conformi alla verità dei fatti rese dal Presidente Dormer durante il CdA del 15 giugno 2016:** in estrema sintesi, il Sig. Dormer aveva rappresentato in CdA di aver appreso da un articolo apparso sul Sole24Ore dell'esistenza di un rapporto di consulenza tra la società di cui sono socio e co-fondatore (Bluebell Partners) ed il socio Elliott. Questa affermazione non corrisponde alla verità dei fatti trattandosi di informazione che era già nella piena disponibilità del Sig. Dormer (cft. mia comunicazione del 29 giugno 2016);
- (b) **informazioni contraddittorie fornite dal Presidente Dormer e dall'Amministratore Delegato Barr nel corso del Cda del 15 giugno 2016:** nel corso del CdA del 15 giugno 2016, il Presidente Dormer e l'Amministratore Delegato Barr hanno ripetutamente dato ai consiglieri informazioni gravemente contraddittorie in merito alla partecipazione della Società ad una gara in *inter alias*, anche sul ruolo di Hitachi in relazione ad Ansaldo STS per la partecipazione alla gara (cft. mia comunicazione del 29 giugno 2016);
- (c) **rilievi eccepiti sui requisiti di competenza dell'Amministratore Delegato Barr:** nel corso del CdA del 15 giugno 2016 dopo aver dichiarato che l'unica ragione per cui la partecipazione alla gara in (cfr. al punto precedente) veniva portata in Consiglio era la possibilità che l'*Economic Value Added* (“EVA”) della commessa potesse essere zero e dopo aver ripetutamente cercato di eludere la mia domanda, l'Amministratore Delegato Barr non è stato in grado di spiegare

cosa fosse l'EVA, un concetto certamente noto a chiunque abbia oltre "25 anni di esperienza manageriale" (cft. mia comunicazione del 29 giugno 2016).

Inoltre in risposta ad una domanda del Consigliere Garraffo sul perché Ansaldo STS avesse scelto Hitachi come *partner* per la partecipazione ad una gara (un punto particolarmente delicato essendo Hitachi socio di controllo di Ansaldo STS con funzione di direzione e ordinamento) l'Amministratore Delegato Barr ha detto di non ritenersi 'qualificato' per rispondere, una risposta letteralmente accolta da un coro di **stupore e imbarazzo**. Si tratta di fatti gravissimi di interesse per le autorità di controllo alla luce di quanto eccepito nei Paragrafi 1, 2 e 6 (vedere sopra).

Chiedo all'autorità di controllo di sollecitare il Presidente Dormer a fornire una 'risposta' anche su questi punti da lui nemmeno menzionati.

\*\*\*

Mi sia concesso osservare di aver provato disagio nel leggere la Lettera a firma del Presidente Dormer, non tanto per il suo contenuto ma per averlo visto rivolgere direttamente alla Commissione CONSOB, alla Borsa Italiana ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Come amministratore posso semplicemente esporre i fatti nel modo più documentato possibile - come credo di aver fatto sino ad ora e come mi impegno a fare in futuro - invitando la CONSOB, Borsa Italiana, l'Organo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale ad accertare e verificare la correttezza del contenuto della Lettera inviata in nome e per conto della Società dal Sig. Dormer nella sua qualifica di Presidente.

In particolare chiedo all'Organo di Vigilanza di accertare se il contenuto della Lettera a firma del Presidente Dormer e ciascuno dei fatti in essa rappresentati possano configurare una possibile violazione del Codice Etico e/o dei regolamenti della Società.

Nel rimanere a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti.

  
Giuseppe Bivona

*Allegati*

1. Lettera del Presidente di Ansaldo STS Dormer alle Autorità di Controllo (documento senza data)
2. Verbale della Riunione del Collegio Sindacale di Ansaldo STS (21 luglio 2016)

7

alla cortese attenzione:

Alistair John Dormer, Presidente  
Katherine Jane Mingay, Vice Presidente  
Andrew Thomas Barr, Amministratore Delegato  
**Ansaldo STS**

CC:

Rosa Cipriotti  
Alberto de Benedictis  
Mario Garraffo  
Fabio Labruna  
Katharine Rosalind Painter  
**Consiglieri Indipendenti, Ansaldo STS**

Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Sindaci - Ansaldo STS**

4 Agosto 2016

Carissimi Presidente Dormer, Vice-Presidente Mingay e Amministratore Delegato Barr,

**Oggetto: Nomina Curatore, Comunicato Stampa del 1 agosto 2016**


Facendo seguito al Comunicato Stampa emesso dalla Società il 1 agosto 2016, desidero sapere se ad oggi siano intervenuti fatti nuovi sulla questione in parola di cui gli amministratori esecutivi sono a conoscenza e di cui il Consiglio (ed il mercato) non siano stati ancora informati. Vi ricordo rispettosamente la precisa richiesta dei Consiglieri nel corso della CdA del 27 luglio scorso di essere tenuti prontamente al corrente sugli sviluppi di una vicenda molto delicata che evidentemente merita l'attenzione di tutto il Consiglio.

Ringraziando per l'attenzione, porgo i miei migliori saluti.

  
Giuseppe Bivona

Allegato

1. Comunicato Stampa del 1 agosto 2016



*alla cortese attenzione:*

Alistair John Dormer, Presidente  
**Ansaldo STS**

CC:

Katherine Jane Mingay, Vice Presidente  
Andrew Thomas Barr, Amministratore Delegato  
**Consiglieri Esecutivi, Ansaldo STS**

Rosa Cipriotti  
Alberto de Benedictis  
Mario Garraffo  
Fabio Labruna  
Katharine Rosalind Painter  
**Consiglieri Indipendenti, Ansaldo STS**

Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Sindaci - Ansaldo STS**

Nicoletta Garaventa  
**Organismo di Vigilanza, Presidente - Ansaldo STS**

Giacomo Galli, Managing Director, Protiviti S.r.l.  
**Responsabile della Funzione Internal Audit - Ansaldo STS**

5 Agosto 2016

Caro Presidente Dormer;

**Oggetto: Carezza nel flusso informativo ai Consiglieri**

Desidero ancora una volta richiamare la Sua pregevole attenzione sul flusso informativo ai Consiglieri.

**1. Consiglio d'Amministrazione del 27 luglio 2016 - Punto 10 all'OdG**

Come Lei sa, il Consiglio d'Amministrazione del 27 luglio 2016, al Punto 10 all'ordine del giorno (*"informativa in merito all'esercizio delle deleghe ai sensi di quanto previsto*

dall'art. 23.3 dello Statuto Sociale<sup>1</sup> e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA<sup>2</sup>) prevedeva la relazione dell'Amministratore Delegato Andrew Barr sull'esercizio delle deleghe riguardo alle più importanti operazioni compiute dalla Società nel corso del secondo trimestre del 2016 secondo i criteri determinati dal Consiglio<sup>3</sup> che includono, *inter alia*, gli "incarichi di consulenza di qualsiasi tipo e importo" (Allegato 1).

Terminata la relazione dell'Ing. Barr, ho formulato una precisa domanda in merito ad eventuali incarichi di consulenza affidati da Ansaldo STS agli studi legali

;. Ne' l'Amministratore Delegato Barr ne' il *Chief Financial Officer* Carassai intervenuto nella discussione, sono stati in grado di rispondere riservandosi un approfondimento per poi farmi sapere. Il dott. Carassai al termine del Consiglio mi ha confermato l'esistenza di una fattura non pagata allo studio

confermando che mi avrebbe fatto sapere per iscritto via email.

Come Lei sa, ho sollecitato la risposta ben quattro volte (Allegato 2), cinque includendo questa comunicazione, senza che ad oggi – ovvero oltre una settimana dopo il CdA del 27 luglio 2016 – abbia avuto alcun riscontro.

Le ricordo che e' preciso dovere degli organi delegati "*referire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite*" (Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa). Rispondere "*tempestivamente*" (Statuto Ansaldo STS, 23.3) alla domanda di un consigliere sull'esercizio delle deleghe non e' soltanto un atto di semplice cortesia o di 'buon governo' ma e' prima di ogni altra cosa un preciso dovere degli organi delegati.

---

<sup>1</sup> "Gli organi delegati riferiscono *tempestivamente* al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto". (Ansaldo STS, Statuto Art 23.3)

<sup>2</sup> "gli organi delegati *devono riferire al consiglio* circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite" (1.C.1. d Codice di Autodisciplina)

<sup>3</sup> con delibera dell'8 novembre 2006, successivamente integrati e parzialmente modificati con delibere del 10 dicembre 2009 e del 26 luglio 2013



## 2. Istanza di Nomina del Curatore

Con riferimento all'azione promossa dai Fondi Elliott International L.P., The Liverpool Limited Partnership e Elliott Associates L.P. ("Elliott") di cui ai comunicati dalla Società il 16, 18, 22<sup>a</sup> luglio e 1 agosto 2016, aprendo questa mattina la rassegna stampa di Ansaldo STS (**Allegato 3, abstract**) ho letto in un articolo del Sole24Ore che:

- (a) sarebbe stata ri-presentata una nuova istanza di nomina del curatore speciale da parte di Elliott;
- (b) sarebbe stata fissata l'udienza in camera di consiglio l'8 agosto 2016 (ovvero lunedì prossimo);
- (c) sarebbero stati convocati dal giudice i legali rappresentanti della Società nella persona del suo Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato;
- (d) i legali rappresentanti della Società non intenderebbero presentarsi (un'informazione che a rigore di logica mi aspetterei si rivelasse non corretta posto che la Società nell'istanza di revoca dell'iniziale provvedimento di nomina aveva invocato il vizio di nullità "*per violazione del principio del contraddittorio*" essendo stato concesso *inaudita altera parte* (neretto nel testo originario)).

Come Lei sa, durante il Consiglio d'Amministrazione del 27 luglio 2016, i consiglieri hanno chiesto di essere regolarmente informati sugli sviluppi di una questione molto delicata che il Consiglio deve poter essere in grado di monitorare con estrema attenzione. Io stesso mi ero premurato ieri (4 agosto 2016) di chiederLe un aggiornamento sulla vicenda a cui non ho trovato risposta (salvo poi leggerla sui giornali di oggi).

Le chiedo di confermare se quanto riportato dalla stampa corrisponde al vero e di trasmettere ai Consiglieri istanze, memorie di costituzione e provvedimenti del giudice (*if any*).

---

<sup>4</sup> Il Comunicato Stampa del 22 luglio 2016 fa (erroneamente) riferimento ai "*precedenti comunicati del 15 e 18 luglio 2016*" dovendosi presumibilmente intendere i comunicati del "**16** e 18 luglio 2016). Invito la Società ad una maggiore attenzione ai dettagli ("*attention to details please*") soprattutto quando riguardano le comunicazioni al pubblico.

\*\*\*

Le ricordo quanto da Lei rappresentato alla Commissione Consob nella lettera a Sua firma (senza data) avente ad oggetto “*Segnalazioni presentate dal Consigliere Bivona, dai fondi Elliott e Amber Capital*”:

*“La Società ha manifestato ampia disponibilità a fornire, nei limiti della ragionevolezza e nel rispetto delle esigenze dell’organizzazione aziendale e dell’attualità dell’interesse, informazioni ai consiglieri”.*

(Alistair Dormer, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Ansaldo STS).

Prescindendo da qualunque altra considerazione, davvero superflua, mi dispiace ancora una volta dover registrare un atteggiamento che non contribuisce a creare un clima sereno di collaborazione all’interno del Consiglio quale necessario presupposto per il corretto funzionamento degli organi sociali.

Cordiali saluti,

  
Giuseppe Bivona

*Allegati*

Allegato 1 – Punto 10 all’ordine del giorno CdA Ansaldo STS (27 luglio 2016)

Allegato 2 – Comunicazioni di sollecito risposta alla domanda in CdA di G. Bivona

Allegato 3 – Articolo Sole24Ore (5 agosto 2016)

alla cortese attenzione:

Avv. Nicoletta Garaventa  
**Organismo di Vigilanza, Presidente - Ansaldo STS**

Dott. Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**  
 Dott.ssa Enrica Spinardi  
 Dott. Renato Righetti  
**Sindaci – Ansaldo STS**

CC:

Giuseppe Maria Berruti  
 Carmine Di Noia  
 Anna Genovese  
 Paolo Troiano  
 Giuseppe Vegas  
**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
 via email: consob@pec.consob.it

Francesca Fiore  
 Maria Letizia Ermetes  
 Divisione Corporate Governance Divisione Mercati  
**CONSOB**  
 via email: dcg@pec.consob.it

8 Agosto 2016

Gentile Presidente Garaventa/ Presidente Sarubbi;

**Oggetto: Accertamento di Violazione della Procedura Operazione Con Parti Correlate adottata da Ansaldo STS ai sensi dell'art 4 del regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010**

Il Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS (la "Società") e' stato convocato in via d'urgenza per il 5 agosto 2016 con la proposta di "autorizzare la Società a presentare l'offerta [NDR - l' "Offerta"] per la realizzazione delle linee .

La Società opererà nell'ambito di un'Associazione Temporanea d'Imprese - costituita dalle società Ansaldo STS ed Hitachi Rail Italy - che agirà come Sub General Contractor di quale General Contractor. L'autorizzazione al Consiglio è richiesta in quanto l'offerta in questione eccede il valore di 150 mln euro" (Allegato 1).

Trattandosi di un'Offerta che riguardava Hitachi Rail Italy, il Comitato Rischi - che svolge anche le funzioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - si e' (correttamente) riunito ed ha poi approvato l'operazione il 5 agosto 2016 prima dello svolgimento del Consiglio.

Come parte della documentazione trasmessa ai Consiglieri in preparazione del CdA del 5 agosto, la Società ha trasmesso un Protocollo d'Intesa sottoscritto il 19 maggio 2016 da *“da una parte”* e da tre imprese partecipanti ad un'Associazione Temporanea di Imprese ( Ansaldo STS SpA e Hitachi Rail Italy SpA) *“dall'altra parte”*, avente come oggetto l' *“impegno a collaborare in via esclusiva al fine di pervenire all'assegnazione del Progetto a* il **“Protocollo”**, **Allegato 2)** dove il *“Progetto”* e' esattamente l'oggetto dell'Offerta per la cui autorizzazione il CdA della Società era stato appunto convocato.

L'autorizzazione richiesta al Consiglio d'Amministrazione di *“autorizzare la Società a presentare l'offerta per la realizzazione delle linee* operando *“nell'ambito di un'Associazione Temporanea d'Imprese - costituita dalle società Ansaldo STS ed Hitachi Rail Italy”*, così come spiegato nelle schede informative (Allegato 1) trovava dunque naturale presupposto proprio nel Protocollo (Allegato 2) siglato da Ansaldo STS in associazione temporanea di impresa con Hitachi Rail Italy (**“Hitachi”**) - quest'ultima parte correlata di Ansaldo STS - il 19 maggio 2016.

Con mio enorme stupore, durante il Consiglio d'Amministrazione del 5 agosto 2016 ho appreso che il Protocollo siglato il 19 maggio 2016 (trasmesso al Consiglio soltanto il 4 agosto 2016) non era stato sottoposto all'autorizzazione del Comitato Operazioni con Parti Correlate e dunque non era stato portato in Consiglio d'Amministrazione prima di essere siglato.

Non può essere seriamente messo in discussione che il Protocollo configuri esso stesso un contratto idoneo a realizzare un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra le parti che lo hanno sottoscritto ( Ansaldo e Hitachi) e dunque anche tra Ansaldo ed Hitachi.

Posto che Ansaldo e Hitachi sono parti correlate, a me sembra del tutto pacifico che il Protocollo – prima di essere firmato – avrebbe richiesto l’approvazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio d’Amministrazione. **Tutto questo non e’ avvenuto.**

Come ho fatto mettere a verbale nel corso del mio intervento in CdA (5 agosto 2016), ci sono almeno due clausole che, a mio parere, facevano insorgere l’obbligo di ottenere l’approvazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (e del Consiglio d’Amministrazione) prima che il protocollo venisse sottoscritto il 19 maggio scorso:

- (i) l’art. 3.1 del Protocollo in cui Ansaldo e Hitachi “*si impegnano a collaborare in via esclusiva”*. La natura vincolante dell’accordo appare tanto più rilevante se si tiene conto che nella Nota Informativa trasmessa al Consiglio (Allegato 1) si da atto che le imprese non hanno alcuna esclusiva nei confronti del cliente finale (l’Ente) e che “*non si può escludere che stia anche cercando di ottenere proposte da altri competitors/paesi*” (Allegato 1);
- (ii) l’art. 3.2 del Protocollo in cui Ansaldo, e Hitachi si “*assumono la responsabilità solidale verso per quanto previsto nel Protocollo di Impresa, impegnandosi anche a tenere indenne da qualsiasi costo, spesa o pretesa di terzi derivante dall’inadempimento delle Imprese [NDR – Ansaldo, e Hitachi] alle previsioni di questo Protocollo di Impresa*”. Questo vuol dire che (a) se Hitachi per qualche ragione fosse inadempiente alle previsioni del Protocollo e (b) fosse per questo soggetta ad una pretesa di terzi (ad es. ) per un ammontare pari a 100, Ansaldo ha assunto l’impegno di farsene carico potenzialmente per l’intero ammontare (100) nei confronti di : ove Hitachi Rail in prima battuta ed in seconda battuta per la propria quota di responsabilità non volessero (o potessero, ad esempio in caso di insolvenza) farvi fronte.

Inoltre, anche volendo prescindere per un attimo dagli aspetti contrattuali, non può nemmeno seriamente dubitarsi che la firma del Protocollo abbia creato *de facto* un vincolo tra le parti – dunque anche tra Ansaldo STS ed Hitachi Rail – in quanto il Protocollo è a sua volta ‘figlio’ di un accordo siglato

il 25 gennaio 2016 ed un successivo accordo siglato tra le rispettive aziende il 12 aprile 2016 (**Allegato 3**). In altre parole il Protocollo ha creato uno ‘*stato di fatto*’ di cui il Consiglio non era stato nemmeno informato da cui in pratica è estremamente difficile (se non impossibile) recedere.

Nel corso della discussione in CdA il 5 agosto scorso, ho sollevato il tema chiedendo per quale motivo (a) il Protocollo era stato siglato il 19 maggio 2016 senza previa approvazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio d’Amministrazione e (b) se la questione fosse stata affrontata dal Comitato Rischi che il 5 agosto 2016 aveva espresso parere favorevole al che la Società presentasse l’Offerta secondo quanto previsto dal Protocollo (ovvero in associazione temporanea di impresa con Hitachi oltre che i):

- (i) il dott. Garraffo (membro del Comitato Rischi) ha affermato che il Comitato Rischi riunitosi il giorno stesso si era posto il problema e che il Protocollo siglato il 19 maggio 2016 non era stato portato in approvazione al Comitato Operazioni con Parti Correlate in quanto *“it is only necessary when there are figures to be provided in the document [NDR – il Protocollo]. When there are no figures there is no need to submit the document [NDR – il Protocollo] to the related party committee”* aggiungendo che *“this opinion has been provided by the legal counsel of the company [NDR – avv. Filippo Corsi] and by the legal department”* (dott. Garraffo, CdA 5 agosto 2016);
- (ii) il *General Legal Counsel* della Società avv. Filippo Corsi chiamato direttamente in causa dal dott. Garraffo e presente in CdA in quanto Segretario *pro-tempore*, forniva invece tutt’altra spiegazione affermando, *inter alia*, quanto segue (mi riservo di controllare il verbale per la verifica delle esatte parole pronunciate):

- *“the agreement [NDR – il Protocollo] that was signed [NDR – 19 maggio 2016] is a document which is providing standards elements which we normally include in agreement of such kind. In particular with reference to the liability that you were mentioning [NDR – art 3.2 del Protocollo] it is usual in contracts for this type ...[NDR- that] is asking to be supported by the general sub-contractors (temporary joint venture agreement between Ansaldo STS, and Hitachi Rail) and – as it customary in this type of transaction - the parties of the joint-ventures are jointly and severally liable towards their client. This is a scheme which is replicated inevitably in any project that Ansaldo STS does in Italy and all over the world”.....*
- *“.... the reason why the Memorandum of Understanding [NDR – il Protocollo] was not provided to the attention of the related parties committee is simply because .... (1) the agreement is standard in all of its forms; (2) this could not be regarded as a related party transaction - according to my interpretation - since the company was selected by and since related party transactions concern transactions where there is a transfer of resources by one company to the other and this is not the case because in terms of liabilities we have a fungible situation as Hitachi is jointly and severally liable to the client. But here the scope of the work is to perform work by each company autonomously towards the client so in terms of transfer of value the transfer of resources and services have no point of contacts between the company involved (3) because - and this is my interpretation - the company was selected by the client [NDR .....” (Avv. Filippo Corsi, CdA 5 agosto 2016)*
- *“it is usual for this kind of contracts that if there is a breach of contract by one party this could be extended to party who comply with the contract. The parties are signing documents which are currently negotiated and will be signed as part of the offer according to which each party undertake to hold harmless the other parties in case of damages originated at one party’s fault. Therefore in terms of liabilities and potential damages arising from one party (Hitachi) to another party (Ansaldo STS) there is the appropriate scheme – which is a standard scheme – in order to neutralise the impact of this breach...” (Avv. Filippo Corsi, CdA 5 agosto 2016)*

Nessuna delle spiegazioni fornite dal dott. Garraffo e dall'Avv. Filippo Corsi risultano 'convincenti' (eufemisticamente parlando).

Il dott. Garraffo ha fornito una spiegazione errata come ben sa chiunque si sia preso il disturbo (una volta nella vita) di leggere il Regolamento Operazioni con Parti Correlate di Ansaldo STS (in particolare il Paragrafo 2 h) e la delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (in particolare il Paragrafo 1 dell'Allegato 1): "*Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*". Ed in effetti la spiegazione del dott. Garraffo, asseritamente riconducibile al *Chief Legal Counsel* avv. Filippo Corsi, non ha trovato alcuna conferma da parte di quest'ultimo.

L'avv. Corsi ha invece dato tre 'spiegazioni' di cui due del tutto incoferenti (ed in quanto tali estremamente irritanti<sup>1</sup>) - (1) il Protocollo e' un documento 'standard' per questo tipo di operazioni e (2) le parti, tra cui Ansaldo STS e Hitachi Rail, sono state scelte direttamente da [redacted] - che non sono nemmeno degne di meritare commenti ed una palesemente errata in quanto fondata sul (preteso) equivoco di non comprendere la differenza tra (a) le obbligazioni esistenti tra [redacted] i, Ansaldo STS ed Hitachi che si sono venute a creare per effetto della sottoscrizione del Protocollo di cui qui si contesta la mancata sottoposizione al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al Consiglio d'Amministrazione prima della firma avvenuta il 19 maggio 2016 e; (b) le nuove obbligazioni che si verranno a creare tra [redacted] , Ansaldo STS ed Hitachi con la sottoposizione dell'Offerta, che invece ha ricevuto l'approvazione del Comitato per Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio d'Amministrazione il 5 agosto 2016.

Il mio punto di vista e' che la firma del Protocollo sottoscritto da Ansaldo STS ed Hitachi il 19 maggio 2016 senza l'autorizzazione del Comitato Parti Correlate (e del Consiglio d'Amministrazione) possa aver costituito una gravissima violazione della procedura per le operazioni con parti correlate, esattamente quello che chiedo all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale di accertare.

---

<sup>1</sup> Visto il ruolo tecnico dell'Avv. Filippo Corsi in quanto *Chief Legal Counsel* di Ansaldo STS



A mio parere la sottoscrizione del Protocollo con Hitachi Rail il 16 maggio 2016 senza previa approvazione da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio d'Amministrazione deve essere valutata dall'Organismo di Vigilanza e dal Collegio Sindacale anche alla luce di tre ulteriori circostanze **aggravanti**:

- l'estrema rilevanza del progetto posto che il Protocollo riguarda un progetto il cui valore complessivo è di € [redacted] (di cui la quota ASTS è di € [redacted] indubbiamente uno dei più grossi progetti per la Società);
- nonostante il cliente finale siano [redacted] l'operazione è stata congegnata con [redacted] nel ruolo di *General Contractor* ([redacted]) e' il cliente dell'associazione temporanea di impresa costituita da [redacted] Ansaldo e Hitachi): questa circostanza è idonea ad 'amplificare' il potenziale conflitto di interesse - il fondamentale presupposto della necessità di ottenere l'autorizzazione del Comitato Operazioni con Parti Correlate - perché [redacted] è un cliente **estremamente importante** di Hitachi Rail (stima: circa € [redacted] di ordini nel periodo 2016-2019 pari al [redacted])<sup>2</sup>. Pertanto Ansaldo STS si ritrova – senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Operazioni con Parti Correlate e CdA – in associazione di impresa con Hitachi Rail (socio di controllo con funzioni di direzione e ordinamento) avendo come committente ([redacted]) che è uno dei principali clienti di Hitachi Rail.
- gli amministratori esecutivi della Società non solo non hanno portato il Protocollo in Comitato Operazioni con Parti Correlate (ed in Consiglio) prima che fosse firmato, ma nonostante la firma sia avvenuta il **19 maggio 2016** non hanno avuto nemmeno la compiacenza (o la cortesia) di informare il Consiglio in nessuna delle riunioni successive del Cda (24 maggio, 15 giugno, 11 e 27 luglio 2016) rendendone edotti gli amministratori soltanto il 4 agosto 2016 in previsione del CdA convocato "*in via d'urgenza*" per il **5 agosto 2016** con questo senza lasciare al Consiglio alcun margine nel poter dare una diversa indicazione onde posizionarsi per un'offerta in cui il ruolo tradizionale di Ansaldo STS è stato svilito da *system-integrator* dell'intero progetto **AND** fornitore di tecnologia (es. Copenhagen) a quello di sub-sub-fornitore di tecnologia (cliente finale: [redacted]; General Contractor: [redacted])

<sup>2</sup> fonte: Finmeccanica - Piano Ansaldo Breda (gennaio 2015)

Mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese: Mandanti dell'Associazione Temporanea di Impresa: Ansaldo STS e Hitachi Rail). Come consigliere, non ho parole di biasimo bastevoli per descrivere la situazione.

Personalmente prescindendo dall'analisi formale e sostanziale delle procedure per le operazioni con parti correlate (che Vi chiedo gentilmente di accertare) sotto il profilo della correttezza del governo societario trovo poi estremamente censurabile che si possa solo immaginare di sottoscrivere - così come avvenuto - un accordo (il Protocollo) che preveda un'associazione temporanea di impresa con Hitachi Rail per la partecipazione ad una gara (per giunta di questa rilevanza) senza che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed il Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS non ne siano stati informati.

Con buona pace del *Chief Legal Counsel* della Società (avv. Filippo Corsi) - che desidero sia formalmente chiamato a rispondere di quanto rappresentato in Consiglio il 5 agosto 2016 ove le sue affermazioni risultassero non corrette - mi rifiuto nella maniera più categorica di credere che quella seguita possa essere la *'procedura standard'* seguita in passato dalla Società in situazioni analoghe e per questo chiedo di verificare come/dove/quando/da chi sia mai stata concordata la partecipazione ad un'Associazione Temporanea di Imprese (o anche un consorzio o una *joint-venture* che pure hanno profili legali ben diversi rispetto all'ATI e come tali nemmeno costituirebbero un precedente) tra Ansaldo STS ed Hitachi Rail (in quanto socio di controllo di Ansaldo STS con funzione di direzione e coordinamento) senza previa approvazione del Comitato Operazioni con parti Correlate e del CdA.

Nel corso del CdA del 5 agosto 2016 ho approvato con riserva<sup>3</sup> la richiesta della Società di presentare l'offerta, non potendo che prendere atto degli obblighi in essere assunti in base al Protocollo. Ovviamente ove questi obblighi non abbiano un presupposto di legittimità, mi riservo ogni azione futura a tutela dell'interesse della Società.

---

<sup>3</sup> In particolare ho subordinato la mia approvazione alla condizione che i contratti di Offerta siano perfezionati assicurando che Ansaldo STS non si trovi a sopportare in nessun *'state of nature'* costi legati alle inadempienze di Hitachi Rail (e Astaldi) nei riguardi dei contratti di offerta. Ovviamente questa condizione non risolve in alcun modo la possibilità per Ansaldo STS di dover sopportare costi generati dalle inadempienze di Hitachi Rail in relazione agli obblighi in corso come conseguenza della firma del Protocollo (senza che il Consiglio ne fosse informato).

\*\*\*

Chiedo pertanto rispettosamente all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale di accertare se la sottoscrizione del Protocollo abbia rappresentato una violazione della Procedura Operazione con Parti Correlate adottata da Ansaldo STS ai sensi dell'art 4 del regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 e di riferirne quanto prima al Consiglio.

Cordiali saluti,

  
Giuseppe Bivona

*Allegati*

- Allegato 1 - Avviso di Convocazione Consiglio d'Amministrazione (5 agosto 2016)
- Allegato 2 - Protocollo di Intesa tra (a) . . . . . e (b) . . . . .  
Ansaldo STS, Hitachi Rail Italy (19 maggio 2016)
- Allegato 3 - Accordo fra . . . . .  
(12 aprile 2016)



10

alla cortese attenzione:

Alistair John Dormer, *Presidente*  
**Ansaldo STS**

CC: Giacinto Sarubbi, *Presidente*  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Collegio Sindacale di Ansaldo STS**

Andrew Thomas Barr  
Rosa Cipriotti  
Alberto de Benedictis  
Matio Garraffo  
Fabio Labruna  
Katherine Jane Mingay, *Vice Presidente*  
Katharine Rosalind Painter  
**Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS**

2 Settembre 2016

Egregio Presidente Dormer,

**Oggetto: Comunicazione del Presidente Dormer "*Conflict of Interest*" del 31 agosto 2016**

La Sua comunicazione "*Conflict of Interest*" del 31 agosto u.s (qui inclusa come **Allegato 1**, a beneficio dei Consiglieri che non erano stati messi al corrente della Sua iniziativa) mi sorprende molto, per i seguenti motivi.

Anzitutto, l'assunto secondo il quale le informazioni inerenti eventuali interessi degli amministratori dovrebbero essere fornite per iscritto in sede extra-consiliare non trova fondamento né nella legge né, a quanto consta, nella prassi (tantomeno nella "*migliore prassi generalmente riconosciuta*").

È anzi vero il contrario, e cioè che l'amministratore che partecipi all'adunanza consiliare deve normalmente fare in quella sede e senza particolari vincoli di forma la *disclosure* richiesta dall'art. 2391 cod. civ., così che se ne possa tenere conto al momento della delibera e ne resti traccia nel verbale.

E nel caso in esame tale obbligo è stato da me adempiuto nell'adunanza del 27 luglio 2016 (pur in assenza di alcuna delibera consiliare sottoposta alla mia approvazione, trattandosi di una Sua mera - e tardiva - informativa agli

amministratori), come Lei stesso riconosce nella Sua *e-mail*, con una *disclosure* evidentemente ritenuta adeguata ed esaustiva dal Consiglio posto che in quella sede nulla in contrario è stato eccepito e nulla di ulteriore mi è stato richiesto.

Inoltre, Lei stesso afferma che è “*il Consiglio (...), oltre al Collegio Sindacale*” ad avere “*il diritto di chiedere queste informazioni*”, ossia informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite in sede consiliare. Si tratta, dunque, di una prerogativa dell’organo collegiale, come tale esercitabile previa discussione e deliberazione in tal senso e non per iniziativa autonoma del presidente. Nel caso di specie, non mi risulta che una simile delibera sia stata presa, sicché la Sua richiesta è - anche per questo motivo - **anomala, irrituale e come tale, a mio avviso, censurabile.**

Da ultimo, ma non certo per importanza, mi permetto di richiamare la Sua attenzione:

- da un lato, sulla particolare delicatezza e riservatezza delle informazioni richieste nel questionario (in particolare, le informazioni relative ai termini economici del rapporto di consulenza fra Elliott e Bluebell Partners che per altro sono soggetti a clausole di confidenzialità esattamente come il sottoscritto è soggetto a vincoli di riservatezza nei confronti di Bluebell Partners di cui sono socio, dovendosi naturalmente distinguere tra il sottoscritto amministratore di Ansaldo STS in quanto persona fisica e Bluebell Partners in quanto soggetto dotato di personalità giuridica detentore del rapporto di consulenza nei confronti dei propri clienti);
- dall’altro lato, sulla Sua posizione, certamente non disinteressata (come anche statuito dal Tribunale di Genova nei provvedimenti di nomina di curatore speciale) rispetto all’azione giudiziaria promossa da Elliott nei confronti della Società e di Hitachi.

Entrambi questi aspetti impongono, a mio avviso, che qualunque ulteriore approfondimento circa eventuali interessi degli amministratori nella materia in esame non possa che essere condotto, previa delibera consiliare, da amministratori indipendenti e non “interessati” (direttamente o indirettamente) a ciò appositamente designati, in ogni caso secondo un principio di parità di trattamento (e così anche nei confronti degli amministratori espressione di Hitachi) e con adeguate tutele della *privacy* di ciascuno e i necessari impegni in merito all’uso delle informazioni fornite.

\* \* \*

Fermo tutto quanto sopra, desidero richiamare l'attenzione Sua e del Collegio Sindacale su un tema assai rilevante implicitamente fatto emergere proprio dalla Sua comunicazione (e di questo la ringrazio).

Come certamente a Lei noto, la normativa in materia di “interessi degli amministratori” (art. 2391 c.c.) prevede, oltre all'obbligo di “*dare notizia*” di ogni interesse che l'amministratore abbia “*per conto proprio o di terzi*”, ulteriori e più stringenti obblighi per l'amministratore delegato, e segnatamente l'obbligo di “*astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale*”.

Nel caso di specie, tale obbligo non pare essere stato rispettato dall'amministratore delegato Ing. Andrew Barr.

Le ricordo infatti che, non appena i consiglieri hanno appreso a mezzo comunicato stampa della Società del 16 luglio 2016 che “*the Liverpool Limited Partnership e Elliott Associates L.P. hanno chiesto al Tribunale di Genova l'annullamento della delibera assembleare del 13 maggio 2016 di nomina del consiglio di amministrazione*” (comunicato stampa Ansaldo STS, 16 luglio 2016), il sottoscritto ha provveduto a sollecitarLe immediatamente la convocazione del Consiglio d'Amministrazione “*perché i consiglieri possano essere informati onde assumere ogni più opportuna deliberazione nell'interesse della Società*” (**Allegato 2**). Analoghe richieste Le sono state formulate il 18 luglio 2016 dai consiglieri indipendenti Dott.ssa Rosa Cipriotti (**Allegato 3**) e Avv. Fabio Labruna (**Allegato 4**).

Nonostante le ripetute richieste dei consiglieri, con decisione non sottoposta ad alcuna preventiva discussione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il 21 luglio 2016 la Società, “*in persona del suo amministratore delegato e rappresentante legale ing. ing. Andrew Thomas Barr*” (**Allegato 5**) - “*ing.*” ripetuto due volte nel testo dell'istanza forse da doversi intendere quale rafforzativo (i.e. l' ‘ingegnerissimo’ Andrew Thomas Barr) - ha chiesto la revoca della nomina di curatore speciale che era stata decisa in data 14-15 luglio 2016 dal Presidente della Sez. IX del Tribunale di Genova in accoglimento dell'istanza presentata dai Fondi Elliott.

In pratica, uno degli amministratori di cui è stato evocato da un socio (i Fondi Elliott) il potenziale conflitto di interessi nei confronti della Società in relazioni alle “azioni giudiziarie intraprese dai Fondi Elliott contro la Società” - un conflitto accertato una prima volta dal Presidente della Sez. IX del Tribunale di Genova il 14-15 luglio 2016 e confermato una seconda volta dal Tribunale di Genova (in composizione collegiale) l’11 agosto 2016 – ha assunto decisioni inerenti tali azioni giudiziarie - inclusa, da ultimo, la decisione di proporre reclamo in data 18 agosto 2016 *ex art. 739 c.p.c.* avanti alla Corte d’Appello di Genova – senza investire di tali decisioni il Consiglio di Amministrazione e così contravvenendo agli obblighi di *disclosure*, di astensione e di rimessione di ogni decisione all’organo collegiale previsti dall’articolo dell’art 2391 c.c. che Lei stesso, nella Sua comunicazione del 31 agosto 2016, **ha pacificamente riconosciuto operanti in relazione alle questioni in parola (ed anche di questa precisazione la ringrazio).**

Prendendo quindi spunto proprio dalla Sua comunicazione del 31 agosto u.s., chiedo rispettosamente al Collegio Sindacale di accertare se gli amministratori che in concreto hanno assunto decisioni ed iniziative in nome e per conto della Società in relazione alle “azioni giudiziarie intraprese dai Fondi Elliott contro la Società” - senza alcuna preventiva delibera del Consiglio - abbiano o meno ottemperato agli obblighi di legge su di essi gravanti (art. 2391 c.c.).

Nel restare a disposizione per quanto utile, Le invio i miei più cordiali saluti e Le auguro un buon week-end.

  
Giuseppe Bivona

**Allegati:**

- Allegato 1 - Comunicazione del Presidente Alistair Dormer (31 agosto 2016)
- Allegato 2 - Lettera G. Bivona (17 luglio 2016)
- Allegato 3 - Comunicazione del Consigliere Cipriotti (18 luglio 2016)
- Allegato 4 - Comunicazione Consigliere Labruna (18 luglio 2016)
- Allegato 5 – Istanza presentata dall’ Ing. Ing. Thomas Andrew Barr (21 luglio 2016)



11

alla cortese attenzione:

Giuseppe Maria Berruti  
Carmin Di Noia  
Anna Genovese  
Paolo Troiano  
Giuseppe Vegas  
**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: consob@pec.consob.it

Maria Giovanna Altamura  
Maria Letizia Ermetes  
Divisione Corporate Governance  
**CONSOB**  
via email: dcg@pec.consob.it

CC: Giacinto Sarubbi  
**Presidente del Collegio Sindacale - Ansaldo STS**

Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Sindaci – Ansaldo STS**

4 ottobre 2016

Egregi Signori:

**Oggetto: Ansaldo STS – Presunta Violazione del Regolamento Operazioni con Parti Correlate**

In virtù della rilevanza delle questioni segnalate, allego copia della comunicazione inviata oggi dal consigliere di Ansaldo STS dott.ssa Rosa Cipriotti al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS Alistair Dormer (**Allegato 1**). Per completezza, allego anche la comunicazione inviata dal Presidente Dormer per il tramite del *Chief Legal Counsel* della Società Avv. Filippo Corsi (**Allegato 2**).

Premesso che considero a dir poco risibile il tentativo di giustificare il mancato passaggio nel Comitato Operazioni con Parti Correlate (ed in CdA) di un contratto relativo ad un progetto di \_\_\_\_\_ euro sottoscritto da Ansaldo STS e dal suo socio di controllo (Hitachi Rail) da una parte e dal principale cliente di Hitachi Rail in Italia (\_\_\_\_\_ ) dall'altra perché si tratterebbe di “*an ordinary transaction*” che gode dell'esenzione dell'art 10.2.C del regolamento di Ansaldo STS per operazioni con parte correlate ovvero si tratterebbe di “*Operazioni Ordinarie concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio*”, l'avv. Corsi nella sua comunicazione (Allegato 2) sembrerebbe lasciare intendere che la CONSOB ne sia stata informata ‘sottintendendo’

implicitamente che la CONSOB condivida la posizione assunta dal Presidente Dormer non avendo nulla eccepito a riguardo (non saprei dire se questo sia corretto o meno e per questo mi sembrava utile quantomeno informare l'autorità di controllo).

Vi ricordo poi che io stesso avevo già provveduto a sollevare la questione nei confronti della CONSOB nella mia lettera dell'8 agosto 2016 (*"Accertamento di Violazione della Procedura Operazione Con Parti Correlate adottata da Ansaldo STS ai sensi dell'art 4 del regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010"*, Giuseppe Bivona, 8 agosto 2016).

Mi piace sperare che l'esercizio dei poteri a tutela del corretto funzionamento della *corporate governance* non si limiti a recepire un'affermazione *prima facie* **inverosimile** ma a chiedere – esattamente come ha sollecitato il Consigliere Cipriotti – tutti i riscontri necessari a supporto dell'affermazione resa dal Presidente Dormer per il tramite dell'avv. Filippo Corsi secondo cui il contratto *"fall under an ordinary transaction"* (Allegato 2).

Mi aspetterei che la CONSOB chieda alla Società di produrre l'elenco **di tutti i "Protocolli di Intesa" sottoscritti dalla Società aventi "natura, entità e rischio" equivalenti a quello in oggetto ovvero "l'impegno a collaborare in via esclusiva alla fine di pervenire all'assegnazione di un progetto" (art. 3 del Protocollo di Intesa sottoscritto il 19 maggio 2016) per linea ad alta velocità con un valore della commessa di \_\_\_\_\_ con equivalente livello di rischio (committenza finale in paesi in cui Ansaldo STS non ha mai lavorato prima e caratterizzati da un rischio politico equivalente )**.

Premesso che da quando siedo nel Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS non mi risulta alcun precedente di contratti equivalenti con soggetti che siano (o non siano) parti correlate, sarò ben lieto di riconoscere che il "Protocollo di Intesa" sottoscritto da Ansaldo STS il 19 maggio 2016 sia da considerarsi "Operazione Esente" ai sensi dell'art 10.2.C del Regolamento di Ansaldo STS per Operazioni con Parti Correlate con procedura adottata ai sensi dell'art 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 non appena me ne sia data documentata evidenza: **la questione è seria e mi aspetto sia trattata seriamente.**


Mi aspetto dunque che la CONSOB acquisisca **TUTTI** i Protocolli di Intesa assimilabili a quello sottoscritto dalla Società il 19 maggio 2016 ovvero conclusi a *"condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio"* (art. 10.2.C).

Personalmente non mi sorprenderei se dovesse risultare che il Protocollo di Intesa in questione non possa considerarsi un' 'Operazione Ordinaria' (ovvero "*che rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo ASTS*", Regolamento Ansaldo STS) quand'anche fosse stata conclusa con parti non correlate (figuriamoci poi con Hitachi Rail). Felice di sbagliarmi, of course.

Sono certo che queste verifiche siano già state avviate dalla CONSOB nel qual caso mi scuso sin d'ora per aver detto delle ovvietà.

Cordiali saluti,

  
Giuseppe Bivona



alla cortese attenzione:

dott. Giacinto Sarubbi, *Presidente*

dott.ssa Enrica Spinardi

dott. Renato Righetti

**Collegio Sindacale – Ansaldo STS**

3 Novembre 2016

Egregio Presidente Sarubbi/dott.ssa Spinardi/dott. Righetti:

**Oggetto: Verifica dei Requisiti di Indipendenza del dott. de Benedictis**

Desidero ritornare sulla questione dell'indipendenza del consigliere de Benedictis ripetutamente eccepita anche dal Collegio Sindacale da ultimo nel corso del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS (la "Società") del 27 luglio 2016. La questione, mai sanata dal Consiglio d'Amministrazione dopo l'ultimo richiamo il 27 luglio u.s., ben lungi da potersi considerare "closed" (come rappresentato dal Presidente Dormer per il tramite dell'avvocato Corsi in una comunicazione del 23 settembre 2016, **Allegato 1**), il 27 e 28 ottobre 2016 si è arricchita di **nuove e definitive evidenze** che desidero formino oggetto di attenta valutazione da parte del Collegio Sindacale.

#### **I. Comunicazione del dott. de Benedictis (27 ottobre 2016)**

A supporto della propria auto-dichiarazione di "indipendenza", il 27 ottobre 2016 il dott. de Benedictis ha inviato una lettera (**Allegato 2**) al Presidente Dormer – ed a Lei per conoscenza – volta a confutare quanto affermato dal Prof. Marchetti nel parere riportato all'interno del verbale del Collegio Sindacale del 21 luglio 2016 secondo cui "il profilo rilevante (e che mi pare assorba e superi ogni altro) è che nei precedenti tre esercizi Adb è stato "esponente di rilievo" di una società (Finmeccanica UK) di rilievo strategico, sottoposta a comune controllo di Finmeccanica" (**Allegato 3**).

La prospettazione offerta nella lettera del Consigliere de Benedictis si incentra essenzialmente sul sostenere che "Finmeccanica UK non era una società di primo livello di Finmeccanica Spa né tanto meno una società a valenza strategica", "la posizione di CEO di Finmeccanica UK, non aveva la stessa valenza delle posizioni analoghe in aziende operative del gruppo [NDR - Finmeccanica]", e "la figura di CEO di Finmeccanica UK non è da considerarsi una posizione apicale" e che "[NDR - Finmeccanica UK] non faceva parte del perimetro di consolidamento" di Finmeccanica (**Allegato 2**).

A fronte di quanto rappresentato dal dott. de Benedictis desidero eccepire quanto segue:

1. le attività di Finmeccanica in UK rappresentano storicamente una delle componenti più significative delle attività del gruppo, contribuendo ricavi per circa due miliardi di sterline, dando lavoro a circa 8,500 dipendenti in settori che spaziano dagli elicotteri (Augusta Westland) agli avionics e radar (Selex). La rilevanza di queste attività è talmente significativa che l'Inghilterra viene considerata da Finmeccanica un '*mercato domestico*' al pari dell'Italia (Allegato 4);
2. come pacificamente dichiarato nel *curriculum* depositato, il dott. de Benedictis è stato Amministratore Delegato di Finmeccanica UK dal "2006 al 2015". Le sue funzioni, sempre per quanto dichiarato dall'interessato, hanno anche incluso il ruolo di "*presidente o consigliere d'amministrazione di importanti società di primo livello e società Joint-Venture del Gruppo Finmeccanica*" (Allegato 5);
3. del resto proprio il consigliere de Benedictis nel *curriculum* depositato in vista dell'assemblea di Ansaldo STS del 13 maggio 2016 (Allegato 5) aveva descritto il proprio ruolo come aver "*protetto e sviluppato il posizionamento delle attività UK nell'ambito del Gruppo Finmeccanica*" dando atto della strategicità dei compiti apicali svolti una volta che si tenga conto della rilevanza per il Gruppo Finmeccanica del *business* in Inghilterra;
4. la funzione di Finmeccanica UK è descritta dal dott. de Benedictis ("*UK Defence Model*", Alberto de Benedictis, Chief Executive, Finmeccanica UK, Allegato 6) evidenziandone il ruolo strategico come interlocutore del Governo Inglese di cui il Gruppo Finmeccanica – come sempre spiegato dal dott. de Benedictis - era "*uno dei principali fornitori e tra i maggiori esportatori del Paese*" (Allegato 5). In sostanza Finmeccanica UK rivestiva la funzione di marketing strategico agendo quale interlocutore di riferimento del Ministero della Difesa inglese. Un particolare 'curioso': il dott. de Benedictis richiamando le esplosioni di violenza nel mondo, i venti di guerra in Iraq ed Afghanistan domandava: [is it] "*Bad News?*" (Allegato 6, p. 3);
5. il ruolo strategico di Finmeccanica UK nell'ambito del Gruppo Finmeccanica ed il ruolo apicale del dott. de Benedictis esercitato in continuità sotto vari amministratori delegati non possono essere seriamente messi in discussione (Allegato 7, 8 e 9);

6. il ruolo apicale del dott. de Benedictis in quanto (a) CEO di Finmeccanica UK a capo del business di Finmeccanica in Inghilterra e (b) interlocutore di riferimento del Governo Inglese, è stato ampiamente riconosciuto dalla stampa specializzata nel settore della difesa al momento della sua uscita dal gruppo nel febbraio 2015:

- “*Finmeccanica UK boss Alberto de Benedictis has become the latest victim of a clear out of top executives by the Italian company's Chief Executive Mauro Moretti.....de Benedictis joined Finmeccanica's office in New York in 1983 and since then has held a number of increasingly senior posts in Italy and the US **before taking over the company's expanding British business***” (Allegato 10, 23 febbraio 2015)
- “... Alberto De Benedictis, **direttore esecutivo di Finmeccanica**, licenziato dopo una carriera trentennale con la società. Si legge ancora sul "Sunday Times": Ha guidato la privatizzazione di Finmeccanica ed è stato un vicino alleato degli ex-boss Pier Francesco Guarguaglini e Giuseppe Orsi. Un esperto al timone delle giuste leve alla Whitehall. **E' forte il timore che senza la presenza di de Benedictis, finisca l'influenza di Finmeccanica tra i politici, gli impiegati statali ed il ministero della difesa inglese?**” (Allegato 11, 10 maggio 2015);

7. proprio in virtù del ruolo apicale ricoperto in Finmeccanica, il consigliere de Benedictis in quanto “*responsabile di Finmeccanica a Londra*” (Allegato 12) è stato citato come persona a conoscenza di questioni estremamente delicate (ed opache) di cui si è occupata la magistratura. Ad esempio nella sentenza di primo grado della Corte d’Appello di Milano che il 7 aprile 2016 ha condannato l’ex-Amministratore Delegato Orsi a due anni di reclusione (pena sospesa), viene citato “*il teste DE BENEDICTIS, introdotto dalla difesa*” (evidentemente con scarso successo) di cui vengono ricordate le “*vaghe opinioni personali...senza alcuna allegazione documentale a riscontro di quanto prospettato*” (Allegato 13);

8. il dott. de Benedictis, in quanto Chief Executive Officer di Finmeccanica UK, addirittura già nel 2006 rappresentava il Gruppo Finmeccanica per le attività in Inghilterra da lui stesso definite “*UK – Strategic Market Value*” (Allegato 14) anche nei confronti degli investitori come emerge dalla ‘Investor Day Presentation’. Interessante notare come a Pagina 2 della suddetta presentazione il dott. de Benedictis nel fare riferimento alle attività di Finmeccanica in Inghilterra in quanto “*a British Business*” (dunque sotto la sua sfera di influenza) oltre agli

elicotteri (Augusta Westland) ed all'elettronica militare (Selex) citava **anche il segnalamento (Ansaldo Signal ovvero il nome che fino al 2008 aveva la filiale inglese di Ansaldo STS)**;

9. la valenza strategica di Finmeccanica UK è dimostrata anche dalla scelta del successore del dott. de Benedictis

il quale (non a caso) era stato per nove anni il capo del marketing strategico di Finmeccanica UK. Nell'annunciare la nomina, ha dichiarato che *“uno dei nostri obiettivi di trasformazione è che Finmeccanica nel Regno Unito sia rappresentata da un alto dirigente che fornisca ai nostri clienti e agli altri soggetti interessati conoscenza ed esperienza, **con un unico punto di contatto a livello strategico**”* (Allegato 15), ruolo a cui era stato evidentemente preferito;

10. quanto poi alla correttezza dell'affermazione del Prof. Marchetti con riferimento al criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate adottato da Ansaldo STS – **criterio espressamente recepito all'interno dell'Art. 5 del Regolamento del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS<sup>1</sup>** - ciò che rileva è la nozione di 'controllo' pacificamente confermata dalla lettura dei bilanci di Finmeccanica (Allegato 16) e non certo di 'consolidamento' a cui il dott. de Benedictis fa riferimento nella sua lettera;

11. infine, per quanto riguarda il richiamo contenuto nella lettera del dott. de Benedictis al principio della *“prevalenza della sostanza sopra la forma”*, basterebbe leggere tutti i verbali del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS dal Suo ingresso in consiglio per apprezzarne a pieno l'“indipendenza” (or lack of thereof).

In conclusione, prendendo a prestito le parole usate nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Milano, le rappresentazioni fornite dal Consigliere de Benedictis nella lettera del 27 ottobre 2016 (Allegato 2) costituiscono *“vaghe opinioni personali senza alcuna allegazione documentale a riscontro di quanto prospettato”* pacificamente smentite dalla verità dei fatti per come qui puntualmente documentata (Allegato 1-17) ed in quanto tali forniscono esse stesse **nuove e definitive evidenze**.

---

<sup>1</sup> *“...un amministratore non appare, di norma, indipendente ... b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo – intendendosi per tali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche – ... di una società sottoposta a comune controllo con Ansaldo STS ...”* (Ansaldo STS, regolamento del Consiglio d'Amministrazione, Art 5, Amministratori Indipendenti, Allegato 17)



## II. Dichiarazioni del dott. de Benedictis al Consiglio d'Amministrazione (28 ottobre 2016)

Nel corso del Consiglio d'Amministrazione del 28 ottobre 2016, rispondendo ad una mia precisa domanda, il Consigliere de Benedictis smentendo quanto dichiarato in un precedente CdA (11 luglio 2016), **ha ammesso** che l'assistenza legale fornitagli dall'Avv. Bruno Cova (

)<sup>2</sup> nel sostenere la propria indipendenza di fronte al Consiglio, faceva parte di un mandato conferito allo studio legale il 20 giugno 2016 direttamente da Ansaldo STS nella persona dell'ex-Chief Operating Officer di Hitachi Rail Andrew Barr nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società (Allegato 19).

A questo proposito desidero ricordare al Collegio Sindacale che cosa aveva **esattamente** dichiarato il dott. de Benedictis nel corso del Consiglio d'Amministrazione dell'11 luglio 2016 con riferimento all'assistenza legale fornitagli dall'avv. Bruno Cova (

Bivona: *“Ho fatto una domanda. Ho chiesto: il parere di Cova che è stato menzionato dal dott. de Benedictis, è stato richiesto da parte di chi?”*

de Benedictis: *“This is de Benedictis speaking. I asked Mr. Cova to help me to support the writing of my letter”*

Bivona: *“Ok, Lei vuole dire che è una sua iniziativa privata e personale o è stata un'iniziativa che in qualche modo è stata condivisa con la Società ed è stata autorizzata dalla Società, nel qual caso – per favore – mi dica chi?”*

de Benedictis: *“I took the initiative to go to Mr. Cova and ask for his support in writing the letter”*

Bivona: *“Ok. Così Lei conferma che non è un'iniziativa che riguarda in alcun modo la Società. È una Sua iniziativa personale. Lei ovviamente ha facoltà di scegliere i suoi personali legal*

---

<sup>2</sup> l'assistenza era stata fornita per scrivere una lettera (Allegato 18) oggetto di discussione al Punto 1 dell'ordine nel giorno del Consiglio d'Amministrazione dell'11 luglio 2016: *“Valutazioni in merito ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. in capo all'Amministratore Alberto de Benedictis a seguito della richiesta di approfondimenti del Collegio Sindacale. Valutazioni in merito agli esposti a Consob presentati dall'amministratore Bivona, da Amber Capital e dai fondi Elliot”*.

*advisors nella misura in cui Lei ritiene [NDR - opportuno]. Quindi certamente non sarà un parere che viene in qualche modo addebitato o ricondotto alla Società. La ringrazio”.*

de Benedictis Nessuna replica e nessun commento nemmeno da parte dell'Amministratore Delegato Barr (vedere di seguito)

Alla luce di quanto invece poi accertato il 28 ottobre 2016, non solo le dichiarazioni del Consigliere de Benedictis appaiono omissive ed ingannevoli (una circostanza che chiedo espressamente al Collegio Sindacale di accertare e dichiarare), ma altrettanto omissiva (ed in quanto tale altrettanto ingannevole) appare anche la condotta dell'Amministratore Delegato Andrew Barr che - pur avendo personalmente sottoscritto l'incarico con lo Studio il 20 giugno 2016 (Allegato 19) - l'11 luglio u.s. si guardò bene dall'intervenire nella richiamata discussione avvenuta in consiglio per correggere le dichiarazioni del dott. de Benedictis e ripristinare la verità dei fatti.

Una condotta questa che già di per sé denota una 'comunione di intenti' in contrasto con l'interesse sociale - non certo configurabile con l'occultamento della verità al Consiglio d'Amministrazione quand'anche in virtù di omissioni - attuata dal consigliere esecutivo di nomina Hitachi Rail (ed ex-Chief Operating Officer di Hitachi Rail) e dal consigliere de Benedictis, da sola bastevole a screditarne l' 'indipendenza'.

Onde meglio apprezzare le richiamate condotte, ricordo anche al Collegio Sindacale che l'11 luglio 2016 nel corso della discussione sull'indipendenza del dott. de Benedictis (Punto 1 all'ordine del giorno), il consigliere di minoranza dott.ssa Rosa Cipriotti aveva formulato la richiesta che i consiglieri indipendenti nominati dalle minoranze (Bivona, Cipriotti, Labruna) potessero avvalersi di un supporto legale onde ricevere una “*seconda opinione*”<sup>3</sup> in aggiunta a quella ‘a senso unico’ rilasciata dal Prof. Tombari (Allegato 21) su richiesta dalla Società (Allegato 22) volta ad accreditare la stessa tesi dell'indipendenza sostenuta dal consigliere de Benedictis.

---

<sup>3</sup> *“La dott.ssa Cipriotti [chiede]. . . . se sia possibile avere una seconda opinione che venga emessa da un altro professionista indipendente che consenta al Consiglio di acquisire un altro punto di vista. Chiede altresì che la scelta del professionista indipendente fosse effettuata dai Consiglieri che sono stati eletti da parte degli azionisti di minoranza. Pertanto chiede il permesso di poter ingaggiare un altro professionista a beneficio di tutto il Consiglio. Sul punto il dottor de Benedictis prende la parola e informa la dott.ssa Cipriotti che per la stesura della sua lettera si è avvalso dell'assistenza dell'avvocato Cova che è un esperto di governo d'impresa. La dott.ssa Mingay [NDR – amministratore esecutivo in quota Hitachi] interviene chiedendo che le venga spiegato il motivo per cui dovrebbe esserci bisogno di un ulteriore parere risultando a suo avviso inutile” (Cft. Verbale del Consiglio d'Amministrazione dell'11 luglio 2016)*

A fronte della richiesta della dott.ssa Cipriotti di una “seconda opinione” (in realtà sarebbe stata la ‘terza’ se solo si fosse saputo che la Società aveva già dato incarico allo Studio

) interveniva prontamente il consigliere esecutivo Katherine Mingay in quota Hitachi che definiva la richiesta una mera perdita di tempo e di denaro<sup>4</sup>: in sostanza mentre i consiglieri designati da Hitachi respingevano la proposta di una “seconda opinione” chiesta dai consiglieri di minoranza, la Società – **tacendolo e nascondendolo ai consiglieri di minoranza** - pagava uno studio legale ( ) per dare supporto al consigliere de Benedictis onde sostenere la propria ‘indipendenza’ nei confronti degli stessi consiglieri di minoranza che ne avevano contestato l’ ‘indipendenza’.

Al di là delle possibili violazioni di legge e di Statuto (che ancora una volta chiedo al Collegio Sindacale di accertare e dichiarare) si tratta di una condotta eticamente censurabile rivelatrice di un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei consiglieri indipendenti designati dalla minoranza. È poi risultato che la Società si è sobbarcata un costo di ben € (Allegato 24) per pagare l’assistenza fornita dallo Studio ; – evidentemente denaro ben speso secondo i consiglieri esecutivi di nomina Hitachi che in concreto ne hanno approvato la spesa – (Allegato 23).

La condotta omissiva dell’Amministratore Delegato Barr nel corso del Consiglio d’Amministrazione del 11 luglio u.s. ha poi avuto un seguito nel successivo consiglio del 27 luglio 2016 che al Punto 10 dell’ordine del giorno prevedeva l’informativa<sup>5</sup> sull’esercizio delle deleghe nel 2Q2016 con la comunicazione ai consiglieri di tutti gli “**incarichi di consulenza di qualsiasi tipo e importo**”.

L’Amministratore Delegato Barr, agendo in violazione dell’art. 23.3 dello Statuto<sup>6</sup> con

<sup>4</sup> in quanto avrebbe rappresentato “*extra expense and time and effort*” (commento non verbalizzato)

<sup>5</sup> in ottemperanza agli obblighi statutari secondo i criteri determinati dal Consiglio con delibera dell’8 novembre 2006, successivamente integrati e parzialmente modificati con delibere del 10 dicembre 2009 e del 26 luglio 2013

<sup>6</sup> “*Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto*”. (Ansaldo STS, Statuto Art 23.3)

l'obbligo di riferire secondo i criteri determinati dal Consiglio<sup>7</sup> ed il Codice di Autodisciplina<sup>8</sup> di Borsa Italiana S.p.A. (una circostanza che l'8 agosto ed il 12 ottobre u.s. avevo già chiesto al Collegio Sindacale di accertare), ha ommesso di comunicare l'incarico conferito il 20 giugno 2016 allo Studio [redacted] e non ne ha nemmeno ammesso l'esistenza a seguito di una mia domanda nel corso della discussione in consiglio: una circostanza a ben vedere coerente con il (malcelato) obiettivo di non far emergere la natura ingannevole delle dichiarazioni rese (ed omesse) nel corso del Consiglio d'Amministrazione dell'11 luglio 2016 in cui l'incarico allo Studio [redacted] era stato rappresentato come un'iniziativa del dott. de Benedictis.

Nonostante l'obbligo dell'Amministratore Delegato di "riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite" (Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa) rispondendo "tempestivamente" (Statuto Ansaldo STS, 23.3), il 6 settembre 2016 - ovvero dopo oltre un mese e ben otto solleciti - l'avv. Filippo Corsi (General Counsel della Società) si decideva finalmente ad informare gli amministratori "on behalf of the Chairman" che la Società il 20 giugno 2016 aveva effettivamente affidato l'incarico di consulenza allo Studio [redacted]

Da ultimo - come ricordato - il 28 ottobre 2016 il dott. de Benedictis a seguito della mia contestazione sull'incongruenza tra quanto da lui dichiarato in Consiglio l'11 luglio 2016 e quanto (faticosamente) appreso il 6 settembre 2016, ha dovuto ammettere che l'incarico allo Studio [redacted]

[redacted] era stato conferito dalla Società. In pratica per decisione dell'Amministratore Delegato Barr (designato da Hitachi), la Società ha conferito un incarico a propria cura e spese per l'assistenza legale al consigliere de Benedictis (designato da Hitachi) onde costui dimostrasse la propria 'indipendenza'.....dalla Società: un ossimoro prima ancora che la dimostrazione (a) di assenza di 'indipendenza' da parte del dott. de Benedictis e (b) di conflitto di interessi da parte dell'Amministratore Delegato Barr (come si chiede al Collegio Sindacale di accertare).

Non credo che il Collegio Sindacale possa ignorare queste nuove e definitive evidenze di assenza di 'indipendenza' per come debitamente documentate (Allegati 18-19, cft. anche mie precedenti lettere al Collegio Sindacale il 7 giugno, 5 agosto, 8 agosto, 10 agosto, 4 ottobre, 12 ottobre 2016 ed i Verbali del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS dell'11 luglio, 27 luglio e 28 ottobre 2016).

---

<sup>7</sup> con delibera dell'8 novembre 2006, successivamente integrati e parzialmente modificati con delibere del 10 dicembre 2009 e del 26 luglio 2013

<sup>8</sup> "gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite" (1.C.1. d Codice di Autodisciplina)

### III. Considerazioni Aggiuntive

Per completezza, desidero ricordare alcune circostanze ulteriori che completano un quadro informativo di per sé già noto a codesto spettabile Collegio Sindacale:

1. nel corso del CdA del 16 maggio 2016, il possesso del requisito di 'indipendenza' del dott. de Benedictis è stato approvato con i soli voti a favore di amministratori designati da Hitachi e con il voto contrario di tutti gli amministratori designati dalle minoranze (gli stessi amministratori designati dalle minoranze avevano approvato all'unanimità i requisiti di 'indipendenza' del consigliere Katherine Painter sempre designato da Hitachi);
2. nel corso del CdA del 16 maggio 2016, il dott. de Benedictis è stato nominato Presidente del Comitato Rischi con funzioni di Comitato per le Operazioni con Parte Correlate su designazione dell'Amministratore Delegato di Hitachi Rail Alistair Dormer nella sua diversa qualità di Presidente di Ansaldo STS, con i soli voti a favore di amministratori designati da Hitachi e con il voto contrario di tutti gli amministratori designati dalle minoranze;
3. nel corso del CdA del 28 ottobre 2016, il dott. de Benedictis è stato nominato Vice-Presidente della Società su designazione dell'Amministratore Delegato di Hitachi Rail Alistair Dormer nella sua diversa qualità di Presidente di Ansaldo STS, con i soli voti a favore degli amministratori designati da Hitachi e con il voto contrario di tutti gli amministratori designati dalle minoranze;
4. l'attribuzione della carica di Vice-Presidente (vedere sopra) è avvenuta in sostituzione del ruolo rivestito dal consigliere esecutivo Katherine Mingay (rimasta comunque in Consiglio) non-indipendente in quota Hitachi, da cui si desume una implicita 'equipollenza' dal punto di vista di Hitachi.

Alla luce delle considerazioni di cui ai Paragrafi I e II, la concentrazione di poteri (Vice-Presidente, membro del Comitato Nomine e Remunerazione, Presidente del Comitato per le Operazioni Parti Correlate) affidati al dott. de Benedictis su proposta dell'Amministratore Delegato di Hitachi Rail Dormer nella diversa qualità di Presidente della Società, è da considerarsi essa stessa potenzialmente idonea a dimostrare assenza di 'indipendenza'.

#### IV. Conclusioni

Il Collegio Sindacale ha eccepito la verifica del Consiglio d'Amministrazione dei requisiti di indipendenza del dott. de Benedictis durante il CdA del 15 giugno e del 24 luglio u.s. condividendo con gli amministratori il verbale del Collegio Sindacale del 20 luglio 2016 con il richiamato parere del Prof. Marchetti, con questo validando quanto da me eccepito a partire dal primo Consiglio d'Amministrazione il 16 maggio u.s. e nelle mie successive comunicazioni al Collegio dal 7 giugno u.s. in poi. Ritengo che la presente comunicazione abbia fornito al Collegio **ulteriori e definitivi** riscontri in virtù dei **nuovi elementi** acquisiti il 27/28 ottobre (Paragrafo I, II e III) **la cui correttezza chiedo al Collegio Sindacale di valutare.**

Desidero che non ci sia alcuna ambiguità sulla necessità di **sanare senza ulteriori indugi** la questione dell' 'indipendenza' del consigliere de Benedictis onde assicurare/ripristinare il regolare svolgimento dell'attività sociale secondo le previsioni di legge e di statuto. Dal riconoscimento della mancata indipendenza ne deriverebbe *inter alias* che:

- sarebbe stato violato l'Art. 4 del Regolamento del Consiglio d'Amministrazione il quale prevede che *"il Comitato Controllo e Rischi è composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre e non superiore alla metà dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti del Comitato sono non esecutivi e indipendenti"* e che *"il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è composto da un numero di Amministratori fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, tutti non esecutivi e indipendenti"*;
- sarebbe stato violato l'Art. 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) secondo cui *"I consigli d'amministrazione adottano...procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate"*, posto che il dott. de Benedictis avvalendosi della qualifica di 'indipendente' fa parte del Comitato Controllo e Rischi che svolge funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con il ruolo di Presidente;
- potrebbero risultare illegittime tutte le delibere prese dall'attuale Comitato Nomine e Comitato Rischi (composti da tre membri tra cui il dott. de Benedictis) in quanto assunte da comitati non regolarmente costituiti;

- risulterebbe accertato il conflitto di interessi di quegli amministratori che avrebbero tratto vantaggio per conto proprio o di terzi dal (mancato) eccepimento del requisito di indipendenza del dott. de Benedictis qualificatosi come tale, posto che come si è avuto modo di ribadire costantemente in giurisprudenza è *“indice di gravi irregolarità e giustifica l'adozione di provvedimenti di cui all'art 2409 c.c. il fondato sospetto in relazione al compimento da parte degli amministratori, di attività in concorrenza e di atti in conflitto di interessi”* (T. Firenze, 24 giugno 1993);

La gravità dei fatti esposti risulta acuita dalla delibera del 28 ottobre 2016 (Allegato 20) con cui il Consiglio d'Amministrazione – con i soli voti a favore degli amministratori designati da Hitachi e con il voto contrario di tutti gli amministratori designati dalle minoranze – ha de facto 'svuotato' il Consiglio delle sue funzioni nella politica commerciale attribuendo i poteri per deliberare in merito alla presentazione di offerte, sottoscrizione di contratti di fornitura e concessione delle relative garanzie e controgaranzie, fino al valore di euro 350,000,000 per singola operazione (ovvero tutte meno una sulla base delle offerte presentate nel 2016) ad un nuovo comitato ('Bid Committee') costituito dai tre amministratori esecutivi di nomina Hitachi (ovvero il CEO di Hitachi Rail Dormer, l'ex COO di Hitachi Rail Barr ed il consulente di Hitachi Mingay).

Questo vuol dire che da oggi in poi tutte le operazioni fino a trecentocinquanta milioni (ovvero la pressoché totalità) che riguardano parti correlate (Hitachi Rail) saranno deliberate esclusivamente (a) dagli amministratori esecutivi di nomina Hitachi e (b) dal Comitato per Operazioni con Parti Correlate costituito da consiglieri c.d. 'indipendenti' designati da Hitachi, sotto la Presidenza del Vice-Presidente de Benedictis.

Come codesto spettabile Collegio Sindacale sa bene, sin dall'insediamento dell'attuale Consiglio d'Amministrazione la gestione della Società è stata caratterizzata da 'anomalie' (da me puntualmente eccepite) di per sé idonee a prefigurare il fondato sospetto di potenziali irregolarità quali:

- assenza dei requisiti di 'indipendenza' del Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- irregolare costituzione dei comitati (per effetto di cui sopra)
- violazione degli obblighi di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed in

modo informato per l'assunzione delle delibere di nomina del nuovo Amministratore Delegato

- violazione della procedura per le operazioni con Parti Correlate relativamente al progetto da €'        i in
- mancato ottemperamento alle richieste di informazioni da parte dei consiglieri
- omissione di informazioni ai consiglieri sui rapporti tra la Società ed il Gruppo Hitachi
- dichiarazioni non veritiere, omissive ed ingannevoli rese da amministratori in Consiglio
- ritardi e carenze nella verbalizzazione dei lavori del Consiglio d'Amministrazione
- decisioni prese dall'Amministratore Delegato in conflitto di interessi in violazione delle previsioni di cui all'art 2391 cc.
- violazione da parte dell'Amministratore Delegato degli obblighi informativi previsti dallo Statuto (Art 23.3)
- mancata tempestiva comunicazione ai consiglieri ed al mercato delle dimissioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del D. Lgs. 58/98
- sottoscrizione di accordi transattivi del valore di        di euro per la cessazione del rapporto di lavoro tra un dirigente a diretto riporto dell'Amministratore Delegato e l'interessato senza che il Consiglio ne fosse a conoscenza (su questo punto mi riservo un approfondimento nei prossimi giorni)
- richiesta di sostituire gli attuali revisori di Ansaldo STS (KPMG) con il revisore del Gruppo Hitachi (EY) a partire da metà dicembre '16 ovvero a pochi giorni dalla fine dell'anno fiscale
- sistematiche decisioni di *governance* che sotto il profilo sostanzialistico hanno progressivamente svuotato i poteri del Consiglio d'Amministrazione (da ultimo con la costituzione del '*Bid Committee*') ed in particolare quello dei consiglieri indipendenti.

Più che la gravità dei singoli fatti da analizzare individualmente, ciò che appare allarmante è il loro effetto di insieme, sintomatico di una radicata irregolarità nella gestione la cui conduzione è integralmente accentrata nelle mani degli amministratori designati da Hitachi Rail (51% del capitale) ovvero il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Vice-Presidente, l'intera composizione del Comitato Nomine e Remunerazione, del Comitato Rischi (con funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) e del '*Bid Committee*' di recente invenzione.



Da questa osservazione ne discende una seconda ovvero che le richiamate irregolarità, ove davvero accertate, non possono che risultare ad esclusivo detrimento dei soci di minoranza (49% del capitale) e ad esclusivo beneficio del socio di maggioranza Hitachi (51% del capitale).

Nella mia qualità di consigliere d'amministrazione di Ansaldo STS – Vi ricordo che il sottoscritto in quanto capolista della Lista N. 2 presentata dal socio Elliott all'assemblea dei soci del 13 maggio 2016 è stato eletto con 59.3 milioni di voti di cui il 32% espressi da azionisti terzi pari al 99,3% dei voti presenti in assemblea escludendo i due principali azionisti (Hitachi, Elliott) – ho provveduto a segnalare al Collegio Sindacale in modo tanto preciso quanto documentato per mezzo di 16 esposti (Allegati 25-40), che formano parte integrante di questa lettera e si intendono incorporati per riferimento) corredati da 71 allegati (senza includere la presente comunicazione). Il Collegio non ha mai eccepito né la correttezza né la rilevanza né l'esattezza dei riscontri documentali prodotti.

Ho apprezzato il riconoscimento (seppure a tutt'oggi molto limitato e parziale) di quanto già riscontrato ed eccepito dal Collegio Sindacale per come risulta dai Verbali del Collegio Sindacale del 21 luglio (Allegato 3) e del 20 settembre 2016 (Allegato 41). D'altra parte, considerata l'inerzia dimostrata dagli amministratori nel recepire i rilievi del Collegio Sindacale ed al di là di giudizi di censura (tanto deboli quanto inefficaci) puntualmente ignorati dalla Società, la legge conferisce al Collegio Sindacale precisi poteri di intervento onde accertare e sanare irregolarità la cui documentata evidenza va ben oltre il 'fondato sospetto'.

Chiedo pertanto al Presidente Sarubbi di convocare in tempi brevi un Collegio Sindacale che valuti l'esercizio del diritto/dovere di agire nell'interesse dei soci adottando i provvedimenti di cui all'art 2409 c.c. secondo cui *“se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate”* il collegio Sindacale può *“denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società”*.

In particolar modo, richiamo espressamente i Sindaci Spinardi e Righetti a supportare adeguatamente il Presidente Sarubbi (come sono certo è accaduto fino ad oggi) esercitando un ruolo propulsivo e propositivo a sostegno dell'attività del Collegio Sindacale il cui carico di lavoro è stato notato ed apprezzato anche nel corso dell'ultimo Consiglio d'Amministrazione del 28 ottobre 2016 (e di questo personalmente ringrazio il Presidente Sarubbi).

Anche alla luce dei risultati al 30 settembre 2016 annunciati il 28 ottobre u.s., non posso nascondere la mia forte preoccupazione per gli effetti negativi dei fatti esposti sulla gestione della Società e colgo l'occasione per sollecitare le verifiche da me già richieste al Collegio Sindacale con la mia comunicazione del 12 ottobre u.s. (Allegato 39).

Nel confidare in un tempestivo intervento del Collegio Sindacale usando tutti i poteri a sua disposizione onde assicurare, per quanto di competenza, il regolare svolgimento della vita sociale di Ansaldo STS nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto - e nella piena consapevolezza della responsabilità che ciascuno di noi, incluso il sottoscritto, si assume in virtù di comportamenti omissivi o commissivi - rimango a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e richiesta di informazioni.

Cordiali saluti,



Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS

### Lista Allegati

- Allegato 1 - Risposta di Filippo Corsi a Rosa Cipriotti (23 settembre 2016) \*
- Allegato 2 - Lettera del dott. de Benedictis (27 ottobre 2016) \*
- Allegato 3 - Verbale Collegio Sindacale (21 luglio 2016) \*
- Allegato 4 - Finmeccanica - Internazionalization Strategy
- Allegato 5 - CV De Benedictis Depositato per Assemblea (16 aprile 2016) \*
- Allegato 6 - Presentazione di Alberto De Benedictis, CEO Finmeccanica UK
- Allegato 7 - Struttura Organizzativa del Gruppo Finmeccanica
- Allegato 8 - Organigramma Finmeccanica Gestione
- Allegato 9 - Organigramma Finmeccanica Gestione
- Allegato 10 - Defence News (23 Febbraio 2015)
- Allegato 11 - Avionews (10 maggio 2015)
- Allegato 12 - Corriere della Sera (24 ottobre 2012)
- Allegato 13 - Sentenza Corte d'Appello di Milano (7 aprile 2016)
- Allegato 14- Finmeccanica Investor Day - Alberto De Benedictis CEO Finmeccanica UK
- Allegato 15 - Finmeccanica, tutti i piani di Moretti nel Regno Unito (4 maggio 2015)
- Allegato 16 - Abstract Bilancio Finmeccanica 2013, 2014 e 2015
- Allegato 17 - Ansaldo STS Regolamento del Consiglio d'Amministrazione \*
- Allegato 18 - Lettera Alberto De Benedictis (20 giugno 2016) \*
- Allegato 19 - Mandato di Ansaldo STS allo Studio (20 giugno 2016) \*
- Allegato 20 - Delibera di Costituzione del Bid Committee (28 ottobre 2016) \*
- Allegato 21- Punto 1 all'Ordine del giorno CDA (11 luglio 2016) \*
- Allegato 22 - Parere Prof. Tombari (6 luglio 2016) \*
- Allegato 23 - Costo del Parere del Prof. Tombari (28 ottobre 2016)
- Allegato 24 - Comunicazione avv. Filippo Corsi e Fattur (5 settembre 2016) \*
- Allegato 25 - Lettera G. Bivona (7 giugno 2016) più 25 allegati \*
- Allegato 26 - Lettera G. Bivona (9 giugno 2016) \*
- Allegato 27 - Lettera G. Bivona (14 giugno 2016) più 6 allegati \*
- Allegato 28 - Lettera G. Bivona (29 giugno 2016) più 13 allegati \*
- Allegato 29 - Lettera G. Bivona (17 luglio 2016) più 3 allegati \*
- Allegato 30 - Lettera G. Bivona (2 agosto 2016) più 2 allegati \*

- Allegato 31 - Lettera G. Bivona (3 agosto 2016) più 2 allegati \*
- Allegato 32 - Lettera G. Bivona (4 agosto 2016) \*
- Allegato 33 - Lettera G. Bivona (5 agosto 2016) più 3 allegati \*
- Allegato 34 - Lettera G. Bivona (8 agosto 2016) più 3 allegati \*
- Allegato 35 - Lettera G. Bivona (10 agosto 2016) più 5 allegati \*
- Allegato 36 - Lettera G. Bivona (2 settembre 2016) più 5 allegati \*
- Allegato 37 - Lettera G. Bivona alla CONSOB (4 ottobre 2016) più 2 allegati \*
- Allegato 38 - Lettera G. Bivona (9 ottobre 2016) \*
- Allegato 39 - Lettera G. Bivona (12 ottobre 2016) più 2 allegati \*
- Allegato 40 - Lettera G. Bivona (15 ottobre 2016) \*
- Allegato 41 – Verbale del Collegio Sindacale (20 settembre 2016) \*

*\* Documenti nella disponibilità del Collegio Sindacale incorporati per riferimento*

*alla cortese attenzione:*

Giacinto Sarubbi  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Collegio Sindacale di Ansaldo STS**

Nicoletta Garaventa  
**Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Ansaldo STS**

Giacomo Galli, Managing Director, Protiviti S.r.l.  
**Responsabile della Funzione Internal Audit di Ansaldo STS**

*Copia Conoscenza:*

**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Divisione Corporate Governance  
**CONSOB**  
via email: [dgc@pec.consob.it](mailto:dgc@pec.consob.it)

E

Procura della Repubblica

11 novembre 2016

Egregi Signore/Signori:

**OGGETTO: Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS del 28 ottobre 2016**

Desidero richiamare la Vostra pregevole attenzione (limitatamente a quanto di competenza per ciascuno di Voi) su fatti avvenuti nel corso del Consiglio d'Amministrazione del 28 ottobre 2016 che, credo, meritano di essere scrutinati attentamente al fine di verificare l'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori di Ansaldo STS (la "Società").

I. **Ritardata Comunicazione al Mercato dell'accordo sottoscritto tra il *Chief Financial Officer* Roberto Carassai e la Società in data 19 ottobre 2016**

Desidero rappresentare quanto segue:

- 1) nel pomeriggio del 28 ottobre u.s., durante lo svolgimento del Consiglio d'Amministrazione iniziato alle 8:30 a.m. - ho chiesto al dott. Carassai (*Chief Financial Officer* e **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari**) quale fosse la sua situazione attuale nei confronti dell'azienda e se ci fossero fatti di cui il Consiglio d'Amministrazione avrebbe dovuto essere messo al corrente: il Presidente Dormer ha preso la parola dichiarando che il dott. Carassai aveva deciso di lasciare la Società (**Allegato 1**<sup>1</sup>);
- 2) fintanto che non avevo posto la domanda e dunque per molte ore rispetto all'inizio dei lavori del Consiglio alle 8:30 a.m., gli amministratori esecutivi Dormer (Presidente), Barr (Amministratore Delegato) e Mingay nulla avevano detto al Consiglio sulla decisione del **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari** di lasciare la Società. Anche il Collegio Sindacale non ne era stato informato;
- 3) il dott. Carassai era intervenuto ai lavori del Consiglio già nel corso della mattina al "*Punto 6 Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ansaldo STS al 30 settembre 2016*" in cui era stata sottoposta ai consiglieri l'approvazione dei risultati del terzo trimestre senza comunicare che il **Dirigente Preposto** (e dunque responsabile per la redazione del documento contabile **oggetto di approvazione**) aveva deciso di lasciare la Società, un'informazione certamente rilevante onde formare un giudizio informato;
- 4) il Presidente Dormer si è 'giustificato' dicendo che sarebbe stata sua intenzione informare il Consiglio **all'ultimo punto** all'ordine del giorno "*Punto 15. Varie ed Eventuali*" (**Allegato 3**);

---

<sup>1</sup> L'*abstract* della trascrizione (CdA del 28 ottobre 2016) di cui all'Allegato 1 è stata redatta dal Consigliere Cipriotti che il 2 novembre 2016 si è recata presso la sede della Società (Genova) ad ascoltare la registrazione del Consiglio del 28 ottobre 2016. La trascrizione non intende essere la versione letterale di quanto detto, ma mi è stata rappresentata come la rappresentazione sostanzialisticamente veritiera di quanto discusso in Consiglio. Gli interventi in inglese sono stati riportati dal Consigliere Cipriotti tradotti in italiano.

- 5) dalla successiva discussione in Consiglio, si è appreso che il dott. Carassai e la Società nella persona del responsabile del personale, \_\_\_\_\_ il quale agiva in forza di una procura speciale rilasciata dall'Amministratore Delegato Barr, 19 ottobre 2016 avevano sottoscritto un accordo atto a regolare le condizioni di uscita dall'azienda (**Allegato 2**). Posto che la stesura dell'accordo ha presumibilmente richiesto tempo, la decisione (che al momento della stesura evidentemente era già stata presa) è antecedente al 19 ottobre u.s. ma né \_\_\_\_\_ né il dott. Carassai hanno inteso precisare con esattezza il giorno esatto in cui la Società e l'interessato avevano concordato la risoluzione del rapporto di lavoro perfezionato nella scrittura privata firmata il 19 ottobre u.s. (**Allegato 1**);
- 6) i soli amministratori intervenuti nella discussione a censurare la mancata tempestiva comunicazione dell'accordo sottoscritto tra la Società ed il dott. Carassai il 19 ottobre u.s., sono stati i consiglieri indipendenti designati dalle minoranza (Bivona, Cipriotti, Labruna). I consiglieri c.d. 'indipendenti' designati da Hitachi (de Benedicis, Garraffo, Painter) non hanno mosso rilievi. I consiglieri esecutivi di Hitachi (Dormer, Barr, Mingay) non hanno riscontrato alcuna irregolarità negli atti di gestione;
- 7) non potendosi dubitare che un'informazione privilegiata, quale la sottoscrizione in data 19 ottobre 2016 di un accordo avente per oggetto la decisione del **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari** di lasciare l'azienda non era stata tempestivamente comunicata agli amministratori, ai sindaci ed al pubblico, ho chiesto all'Amministratore Delegato Barr (**Allegato 1, p. 2**) se la Società intendeva fornire l'informazione al pubblico nel comunicato stampa che sarebbe stato emesso al termine del Consiglio d'Amministrazione;
- 8) l'Amministratore Delegato Barr ha risposto che non era sua intenzione dare la notizia nel comunicato argomentando che *“Mr Carassai rimarrà con la società per un po' di tempo durante il prossimo anno, in questo momento è previsto<sup>2</sup> che firmerà il bilancio 2016 ed il budget per il prossimo anno. Perciò in questo momento l'advice ricevuto è che non c'è bisogno di comunicarlo al mercato fino a quando non abbiamo una visione definitiva su una data e un successore”* (**Allegato 1, p. 2, traduzione**);

---

<sup>2</sup> Letteralmente ha detto: *“it is envisaged”*

9) l'avv. Filippo Corsi (Responsabile degli Affari Legali della Società) è a sua volta intervenuto per dire *“di non aver visto la lettera ma ho compreso che [le dimissioni] saranno efficaci solo dopo la firma del bilancio 2016. Sulla base di queste informazioni è stato ritenuto possibile ottemperare ad eventuali comunicazioni al mercato non immediatamente ma dopo aver condiviso l'informazione con il Consiglio. Quanto all'obbligo di effettuare comunicazione al momento della firma di dimissioni non efficaci, abbiamo appurato che al momento non sussiste”* (Allegato 1, p. 2);

L'avv. Corsi ha anche ulteriormente dichiarato che prima di comunicare al mercato *“dobbiamo controllare ancora una volta se possiamo raggiungere un accordo con Carassai per firmare il bilancio e se dice di sì informiamo il mercato che lascerà l'azienda immediatamente dopo sé dice di no dobbiamo controllare la possibilità di approvare il bilancio prima del 28 febbraio, informare il mercato che questo è il caso e che Carassai lascerà con data effettiva del 28 febbraio”* (Allegato 1, p. 10);

10) dall'acquisizione del contratto tra il dott. Carassai e la Società – faticosamente acquisito in consiglio solo dopo insistenti richieste (Allegato 1) su istanza dei soli consiglieri designati dalle minoranze (Bivona, Cipriotti, Labruna) – si è appreso che (i) il dott. Carassai non aveva sottoscritto alcun impegno a rimanere in Ansaldo STS fino alla firma del bilancio 2016; (ii) il dott. Carassai e la Società avevano concordato come *“ultimo giorno di servizio [il] 28 febbraio 2017”* ovvero circa un mese prima rispetto alla data di approvazione del bilancio 2016 che nella documentazione trasmessa in vista del medesimo Consiglio era stata proposta per il 21 marzo 2017 (Punto 14 all'ordine del giorno, *“Approvazione del calendario degli eventi societari 2017 e programmazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione”*, Allegato 3 e 4); (iii) le parti avevano convenuto che il termine ultimo del 28 febbraio 2017 doveva considerarsi *“essenziale e non prorogabile per nessun motivo di natura legale e/o contrattuale”* (Allegato 2, p. 2);

11) le proposte messe all'ordine del giorno del Consiglio del 28 ottobre 2016 - incluso la proposta di approvare il bilancio 2016 il 21 marzo 2017 al Punto 14 (Allegato 4) - erano state inviate agli amministratori il 24 ottobre 2016 (Allegato 5) ovvero dopo il 19 ottobre 2016, giorno in cui era stata sottoscritta la scrittura privata tra la Società ed il dott. Carassai in cui il 28 febbraio 2017 era stato fissato come ultimo giorno di servizio *“essenziale e non prorogabile”*. Da questa osservazione discendono direttamente due considerazioni:



- contrariamente a quanto dichiarato dall'Amministratore Delegato Barr (Paragrafo 8) il contratto non conteneva alcuna previsione che il dott. Carassai rimanesse in azienda fino all'approvazione del bilancio 2016 (per altro prevista il 21 marzo 2017);
- appare poco credibile l'affermazione del Presidente Dormer secondo cui - nel caso il tema delle dimissioni del dott. Carassai non fosse emerso grazie alle mie precise domande - avrebbe lui stesso informato il Consiglio al punto "15. *Varie ed Eventuali*" posto che se questa fosse stata l'intenzione, sarebbe stato logico che gli amministratori esecutivi si fossero premurati (sentito il parere dei revisori) di proporre una data per l'approvazione del Bilancio 2016 antecedente al 28 febbraio 2017, una eventualità che invece è stata discussa in Consiglio come conseguenza della scoperta (grazie al mio intervento) dell'accordo tra la Società ed il **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari**.

In altre parole, se gli amministratori esecutivi (ed in particolare il Presidente Dormer sotto la cui responsabilità cade la preparazione dell'ordine del giorno del Consiglio d'Amministrazione) avessero davvero previsto di informare gli amministratori al Punto 15 ("*Varie ed Eventuali*") che il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari aveva deciso di lasciare l'azienda, allora al precedente Punto 14 ("*Approvazione del calendario degli eventi societari*") si sarebbero dovuti premurare di proporre una data per l'approvazione del Bilancio 2016 (dopo averne verificato la fattibilità con organi interni e revisori) antecedente al 28 febbraio 2017, ultimo giorno di servizio "*essenziale e non prorogabile*" del Dirigente Preposto: dalla discussione in Consiglio è emerso in modo evidente (e mi sia concesso aggiungere in modo imbarazzante) che questa eventualità non era stata nemmeno valutata e considerata.

- 12) proprio per le ragioni sopra richiamate, onde verificare la correttezza di quanto dichiarato dall'Amministratore Delegato Barr (Paragrafo 8) e dall'avv. Filippo Corsi (Paragrafo 9), ho espressamente chiesto al Sig. Barr (Allegato 1, p. 10) di sentire il dott. Carassai, presente sul luogo dello svolgimento del Consiglio, ed accertare la disponibilità a rimanere in azienda fino alla data di approvazione del bilancio 2016 per come proposta nei documenti inoltrati al Consiglio (ovvero il 21 marzo 2017). Dopo una conversazione durata un paio di minuti (forse tre, forse quattro, certamente meno di cinque), l'Amministratore Barr - che evidentemente non si era premurato in precedenza di fare questa semplice verifica - è tornato in Consiglio a riferire l'indisponibilità del dott. Carassai.

Ricordo infine che:

- 13) in ossequio alla ‘Market Abuse Regulation’ (“MAR”), la “Procedura per la gestione e la comunicazioni delle informazioni privilegiate e riservate” adottata dalla Società (**Allegato 6**) prevede all’art. 3.2.2 (Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate) che “la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e **tempestiva** delle stesse da parte del pubblico”<sup>3</sup>;
- 14) le Informazioni Privilegiate, per come espressamente specificato dalla normativa, includono le “dimissioni o nomina di componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti con responsabilità strategiche o altri responsabili chiave della Società” (Allegato 6 , p. 14);
- 15) il dott. Carassai, è un dirigente apicale che riporta direttamente all’Amministratore Delegato Barr, ricopre la carica di *Chef Financial Officer* ed è **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari** - incluso il rendiconto al 30 Settembre 2016 approvato il 28 ottobre 2016 (Allegato 7) - un incarico che aveva ricevuto direttamente dal Consiglio d’Amministrazione della Società il 24 maggio 2016 (**Allegato 8**), previa acquisizione del parere obbligatorio da parte del Collegio Sindacale, così come previsto dall’art. 23.2 dello Statuto della Società;
- 16) nonostante le dichiarazioni rese dall’Amministratore Delegato Barr (Paragrafo 8) e dal Responsabile dell’Ufficio Legale Corsi (Paragrafo 9) di non ritenere di dover comunicare l’informazione al mercato, dopo ‘miglior consiglio’, la Società il 28 ottobre u.s. alle ore 21:45 a borsa chiusa ha emesso un comunicato in cui ha dichiarato che “*il dottor Roberto Carassai in data 19 ottobre 2016 ha sottoscritto con la Società un accordo di risoluzione consensuale del rapporto, avendo intenzione di intraprendere un nuovo percorso professionale al di fuori della stessa. Pertanto, a far data dal 28 febbraio 2017, il dottor Roberto Carassai lascerà il ruolo di CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari?*”

---

<sup>3</sup> ai sensi dell’art. 17 paragrafo 4, comma terzo del MAR la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni (1. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società; 2. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; 3. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni). **Il solo che fatto che il sottoscritto abbia formulato la domanda è ragionevolmente bastevole a ritenere che la Società non fosse in grado di garantirne la riservatezza. Non è ragionevole dubitare che la notizia delle dimissioni del dirigente preposto - non comunicata al mercato in modo tempestivo quanto meno il 19 ottobre 2016 – sarebbe stata idonea ad incidere sulle valutazioni del pubblico a dieci giorni dalla comunicazione dei risultati al 30 settembre 2016 previsto per il 28 ottobre 2016**

(Allegato 9);

17) in uno scambio di email del 7/8 novembre u.s. con il consigliere Cipriotti, il dott. Carassai ha dichiarato che *“la Società ha provveduto a diffondere **senza indugio** l’informazione della risoluzione del rapporto con il CFO subito dopo il CdA del 28 ottobre 2016, nel rispetto della normativa vigente”* (Allegato 10). Pur nell’ambito di una personalissima applicazione della teoria delle relatività ristretta, il dott. Corsi ha *de facto* riconosciuto che le dimissioni del Dirigente Preposto costituivano un’Informazione Privilegiata che come tale doveva essere comunicata al mercato per come previsto dalla normativa (salvo poi affermare che la notizia era stata diffusa *“senza indugio”* e *“nel rispetto della normativa vigente”* secondo una personalissima applicazione della deformazione nella curvatura spazio (*“la normativa vigente”*) / temporale (*“senza indugio”*) che potrebbe aprire nuovi orizzonti nella fisica quantistica);

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDO DI ACCERTARE, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA:**

- A. Se la Società ha violato o meno l’obbligo di comunicare al pubblico *“quanto prima possibile”* e *“secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva ... da parte del pubblico”* per come previsto dalla *“Procedura per la gestione e la comunicazioni per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate e riservate”* per aver comunicato al pubblico il giorno **28 ottobre u.s. alle ore 21:45** la decisione del **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari dott. Carassai** di lasciare la Società a fronte di un accordo che era stato sottoscritto il **19 ottobre 2016**;
- B. Se la medesima violazione di cui al punto A sia stata commessa o meno dalla Società non solo per aver **ritardato dal 19 ottobre al 28 ottobre u.s.** la diffusione della notizia delle dimissioni del **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari** ma anche per aver ritardato nel corso della giornata del 28 ottobre u.s. il comunicato stampa con la notizia delle dimissioni del CFO **alle ore 21:45 a borsa chiusa** (Allegato 9) rispetto al comunicato con cui la Società aveva annunciato **alle ore 16:45 a borsa aperta** (Allegato 11) i risultati del rendiconto di gestione al 30 settembre 2016;

C. se la ritardata (e selettiva) comunicazione ai consiglieri abbia rappresentato o meno una violazione all'obbligo di agire con diligenza da parte di chi in concreto ha deciso di non informare gli amministratori ed abbia pregiudicato il diritto/dovere degli amministratori di agire informati, posto che gli amministratori esecutivi designati da Hitachi prima di richiedere l'approvazione della trimestrale, non hanno informato gli amministratori che il Rendiconto di Gestione era stato redatto dal Dirigente Preposto alla Redazione del Rendiconto che aveva già concordato di lasciare la Società.

## II. Regolarità della Scrittura Privata tra la Società ed il dott. Carassai (19 ottobre 2016)

Desidero rappresentare quanto segue:

18) nel corso del Consiglio d'Amministrazione del 28 ottobre 2016 è stato rappresentato ai consiglieri che la decisione di lasciare l'azienda da parte del dott. Carassai fosse stata presa per iniziativa dell'interessato. Il Presidente ha dichiarato che il dott. Carassai "aveva deciso di lasciare la società" (Allegato 1, p. 1) e ancora "il dottor Carassai ha manifestato la volontà di uscire" (Allegato, p. 8, traduzione). L'Amministratore Delegato Barr ha affermato che il dott. Carassai "ha informato" (Allegato, p. 3, traduzione) di voler lasciare l'azienda. Il Direttore del Personale, in risposta ad una mia precisa domanda ("È il Chief Financial Officer che se ne è andato o è l'azienda che ha deciso [ndr - di mandarlo via]?" Allegato 1, p. 7) ha risposto che il dott. Carassai "ha chiesto di lasciare l'azienda [ed] ha manifestato voglia di percorrere altri percorsi professionali" (Allegato 1, p. 7) come del resto rappresentato anche nel comunicato stampa in cui ne veniva palesata "l'intenzione di intraprendere un nuovo percorso professionale" (allegato 9);

19) dall'esame dell'accordo tra il dott. Carassai e la Società (Allegato 2) è risultato che a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, la Società aveva accettato di corrispondere al dott. Carassai una somma di \_\_\_\_\_ (Allegato 2, p. 2) ;

\_\_\_\_\_ (Allegato 2, p. 3) ;

(Allegato 2, p. 4)

20) Lo stesso Responsabile del Personale dott. [redacted] pure aveva dichiarato che il dott. Carassai "ha chiesto di lasciare l'azienda" ha ammesso che "si è passati dalle dimissioni, al negoziato ed uscita consensuale" (Allegato 1, p. 8) ovvero in quanto tale un'uscita decisa non solo per volontà dell'interessato ma anche della Società - e dunque "consensuale" ovvero con il consenso di entrambe le parti - precisando ulteriormente che "non è più una dimissione volontaria, ma si è trasformata in una dimensione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro conveniente per l'azienda" (Allegato 1, p. 9);

21) c

[redacted]

OMISSIS

22) di fronte alla incongruenza tra (i) le motivazioni addotte per l'uscita dall'azienda del **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari** (Paragrafo 17) ed (i) i termini economici concordati con la Società (punti 18 e 20) - un fatto eccepito dai consiglieri indipendenti designati dai soci di minoranza (Bivona, Cipriotti, Labruna) - le spiegazioni fornite in consiglio sono state le seguenti:

- j'

OMISSIS

(Allegato 1, p. 9, traduzione): ma le affermazioni del [redacted] e dell'Amministratore Delegato Barr sono state del tutto vaghe e per nulla circostanziate, per questo Vi chiedo di ingiungere immediatamente alla Società di precisarle compiendo tutte le necessari verifiche (Allegato 12);

- il Responsabile del Personale dott. [redacted] ha dichiarato che a fronte del raggiungimento di un accordo, il dott. Carassai *“avrebbe firmato il bilancio e l’impairment test cosa che vuole fare e quindi abbiamo ritenuto di trattare la posizione in uscita come se fosse una risoluzione consensuale”* (Allegato 1, p. 8). Questa rappresentazione è stata ribadita dall’Amministratore Delegato Barr il quale ha detto *“volevo che Carassai rimanesse per firmare il Bilancio [ndr 2016]”*: ma non c’è traccia nella scrittura privata di alcun impegno da parte del **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari** di firmare il Bilancio 2016 o l’*‘impairment test’* (una materia quest’ultima che per il Bilancio 2015 aveva attratto l’attenzione della Procura della Repubblica)
- Il Presidente Dormer ha commentato l’accordo sostenendo che l’obiettivo era *“estendere la sua permanenza il più a lungo possibile, per offrire alla Società il giusto tempo...per trovare un sostituto”* (Allegato 1, p. 5): ma l’accordo sottoscritto il 19 ottobre 2016 ha previsto come ultimo giorno di servizio il 28 febbraio 2017, equivalente ad un preavviso di poco più di quattro mesi in linea con il preavviso che il dipendente avrebbe comunque dovuto dare;

23) Nel corso della Conference Call del 31 ottobre 2016 per la presentazione dei risultati dei primi nove mesi del 2016 (Allegato 18) un analista ha posto all’Amministratore Delegato Barr la seguente domanda: *“...I don’t know if due to the recent announcement of top manager leaving the company there are further cost which should be added”*. L’Amministratore Delegato Barr ha risposto quanto segue: *“The answer is really no. We don’t expect any other cost to be incurred”*. Nel corso del Consiglio, era invece emerso che la Società avrebbe dovuto pagare circa € [redacted] per la buonuscita del dott. Carassai ed ulteriori € [redacted] per un secondo accordo raggiunto con un altro dipendente, (Allegato 1, p. 10) per un totale indubbiamente materiale [redacted].

Ricordo infine che:

24) l’art. 3 (*‘Attività del Consiglio’*) del Regolamento del Consiglio d’Amministrazione di Ansaldo STS prevede che il Consiglio ha riservato alla propria esclusiva competenza *“l’assunzione, promozione e licenziamento dei Dirigenti a riporto diretto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato o del Direttore Generale”* (Allegato 13). Il dott. Carassai riporta all’Amministratore Delegato;

- 25) in apparente contrasto con quanto dichiarato dal dott. Corsi secondo cui sarebbe esistito “*un disallineamento tra il Regolamento del Consiglio ed i Poteri effettivamente conferiti al Chief Executive Officer*” (Allegato 1, p. 5), l’attribuzione dei Poteri conferiti all’Amministratore Delegato prevede i poteri di “*10. Assumere, sospendere, licenziare personale sia dirigente che non dirigente, salvo quanto previsto al punto 13 dei Poteri del Consiglio di Amministrazione*” (Allegato 14) ovvero è del tutto coerente con quanto prescritto dallo Statuto (Paragrafo 24);
- 26) Le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo vengono trattate, sotto il profilo fiscale, come il trattamento di fine rapporto (articolo 19, comma 2 del Tuir) pertanto sono soggette al meccanismo della tassazione separata. Ove la buonuscita corrisposta dalla Società al lavoratore fosse configurata fittiziamente come incentivo all’esodo pur avendo altra motivazione sotto il profilo dell’effettiva volontà delle parti, verrebbe commessa una grave irregolarità fiscale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDO DI ACCERTARE, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA:**

- D. Se la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta per volontà del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari dott. Carassai oppure per volontà della Società onde accertare la congruità tra (i) le rappresentazioni fornite ai consiglieri sulle ragioni della fuoriuscita del dott. Carassai dalla Società ed (ii) il corrispettivo che la Società ha accettato di pagare;
- E. Se ci sia stata o meno una violazione dell’art. 3 paragrafo 13 del Regolamento del Consiglio d’Amministrazione di Ansaldo STS ed un corrispondente abuso di potere da parte dell’Amministratore Delegato in violazione delle deleghe attribuite con la delibera presa dal Consiglio d’Amministrazione del 24 maggio 2016, **nel caso in cui** dovesse essere accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro e la scrittura privata siano dovuti all’esercizio della volontà totale (in quanto licenziamento) oppure parziale (in quanto decisione consensuale ovvero espressione della volontà di entrambe le parti) della Società;

oppure (*tertium non datur*)

Se siano state o meno commesse possibili irregolarità di natura fiscale nella corresponsione di una componente della buonuscita a “*titolo di incentivazione all’esodo*”, **nel caso** in cui dovesse

essere accertato che il dott. Carassai abbia autonomamente deciso di lasciare la Società dovendosi in questo caso anche accertare quale sia stato il vero corrispettivo ed il vero tornaconto per la Società (o di coloro i quali hanno agito in nome e per conto della Società) dal versamento di una somma in denaro configurata fittiziamente come “*incentivazione all’esodo*”;

- F. Se siano state o meno corrette e veritiere le affermazioni rese al pubblico dall’Amministratore Delegato Barr nel corso della Conference Call con gli analisti del 31 ottobre 2016.

Mi auguro che non sfugga a nessuno l’importanza di capire esattamente a che titolo sono stati dati [redacted] al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari a cui l’Amministratore Delegato ha accettato di corrispondere circa € [redacted] senza nemmeno pretendere che costui firmasse il bilancio 2016, pur dichiarando che era stato il dipendente a manifestare la volontà di lasciare l’azienda.

III.

Desidero rappresentare quanto segue:

27)

28)

OMISSIS

(Allegato 16);



PAG. 13 OMIS&IS

PAG. 14 OMISSIS

OMISSIS

\*\*\*

Sono perfettamente consapevole di essermi rivolto numerose volte (in particolar modo al Collegio Sindacale) per sollecitare l'accertamento di potenziali irregolarità. D'altra parte le mie richieste sono mera conseguenza degli accadimenti da cui discendono secondo una relazione 1:1 per intensità e frequenza.

Dall'insediamento dell'attuale Consiglio d'Amministrazione, la gestione della Società è stata caratterizzata da fatti e circostanze - da me regolarmente segnalate al Collegio Sindacale per mezzo di 17 esposti (Allegati 19 - 35) che formano parte integrante di questa lettera e si intendono incorporati per riferimento con i relativi 112 allegati - di per sé idonee a prefigurare il fondato sospetto di potenziali (gravi) irregolarità, incluso quelle segnalate in questa comunicazione, quali:

- a) assenza dei requisiti di indipendenza del Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Allegati 19, 20, 25, 35)
- b) irregolare costituzione dei comitati per effetto di cui sopra (Allegati 19, 20, 25, 35) incluso il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- c) violazione degli obblighi di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed in modo informato per l'assunzione delle delibere di nomina del nuovo Amministratore Delegato (Allegato 19, 25)
- d) violazione della procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata da Ansaldo STS ai sensi dell'art 4 del regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 (Allegato 28, 33)
- e) mancato ottemperamento alle richieste di informazioni da parte dei consiglieri (Allegati 22, 27)
- f) omissione di informazioni ai consiglieri sui rapporti tra la Società ed il Gruppo Hitachi (Allegati 22, 25)
- g) dichiarazioni reticenti, non veritiere, contraddittorie, omissive oppure ingannevoli rese da amministratori e da dirigenti della Società agli amministratori (Allegati 19, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35)
- h) ritardi e carenze nella verbalizzazione dei lavori del Consiglio d'Amministrazione (Allegati 24, 34)
- i) decisioni prese dall'Amministratore Delegato in conflitto di interessi in violazione delle previsioni di cui all'art 2391 cc. (Allegato 19, 25, 30, 33)
- j) violazione da parte dell'Amministratore Delegato degli obblighi informativi previsti dall'art 23.3 dello Statuto (Allegati 27, 29, 31, 33)
- k) sistematiche decisioni di *governance* che sotto il profilo sostanzialistico hanno progressivamente svuotato i poteri del Consiglio d'Amministrazione (da ultimo con la costituzione del '*Bid Committee*') ed in particolare annullato il ruolo dei consiglieri indipendenti designati dalle minoranze (Allegati 19, 25)
- l) mancata tempestiva comunicazione ai consiglieri ed al mercato delle dimissioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del D. Lgs. 58/98
- m) sottoscrizione di accordi transattivi del valore di \_\_\_\_\_ euro per la cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente a diretto riporto dell'Amministratore Delegato senza che il Consiglio ne fosse informato
- n) anomala richiesta di sostituire i revisori di Ansaldo STS (KPMG) con il revisore del Gruppo Hitachi (EY) a metà dicembre 2016 ovvero a pochi giorni dalla fine dell'anno fiscale
- o) violazione dell'art. 3.2.2 della "*Procedura per la gestione e la comunicazioni per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate e riservate*"

- p) violazione dell'art. 3 (*Attività del Consiglio*) del Regolamento del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS e dell'attribuzione dei poteri conferiti all'Amministratore Delegato oppure informazioni ai consiglieri non corrispondenti alla verità di fatti con possibili irregolarità di natura fiscale nella corresponsione di una buonuscita a "*titolo di incentivazione all'esodo*" a fronte della decisione di un dipendente di lasciare la Società di propria iniziativa
- q)

Come ho già ricordato in passato, ciò che mi preoccupa nella mia posizione di amministratore della Società non è soltanto la rilevanza (quand'anche non uniforme) di ciascuno dei fatti che ho chiesto di accertare, ma anche la valenza del loro combinato disposto.

Spero che apprezziate il mio impegno di portare sistematicamente alla Vostra attenzione (limitatamente a quanto di competenza per ciascuno di Voi) la verifica di fatti documentati (fatti che per altro dovrebbero già essere nella Vostra disponibilità tanto quanto sono nella mia) ed in questo mi sembra di svolgere (con il dovuto rispetto) un ruolo di 'supplenza' onde semplificare un compito che francamente non sarebbe nemmeno il mio.

D'altra parte il mio diritto/dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle mie specifiche competenze professionali, ha anche la finalità di ridurre una responsabilità di tipo solidale posto che "*gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose*" (art 2392 c.c.).

Infine, se qualcuno di Voi (sempre limitatamente a quanto di propria competenza) ritiene che i fatti segnalati ((a)-(q)) – alcuni dei quali oramai segnalati da molti mesi ad alcuni di Voi - (i) non sono di Vostra competenza, (ii) non sono sufficientemente documentati; (iii) sono pretestuosi, strumentali o ritenuti di scarsa importanza; oppure (iv) sono stati già analizzati senza individuare alcuna violazione della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, gradirei rispettosamente esserne informato in modo analitico perché ne rimanga evidenza agli atti della Società ed io stesso possa essere rassicurato sugli atti di gestione.

Sono a disposizione per qualunque chiarimento.

Un cordiale saluto,

A handwritten signature in black ink that reads "Giuseppe Bivona". The script is cursive and fluid.

Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS

### Lista Allegati

- Allegato 1 - Abstract CdA del 28 ottobre 2016
- Allegato 2 - Scrittura tra Ansaldo STS ed il dott. Carassai (19 ottobre 2016)
- Allegato 3- Ordine del giorno Consiglio d'Amministrazione del 28 ottobre 2016 (24 ottobre 2016)
- Allegato 4 - Calendario Annuale Eventi Societari (28 ottobre 2016)
- Allegato 5 - Trasmissione ai Consiglieri delle Proposte in Discussione al CdA del 28 ottobre 2016 (24 ottobre 2016)
- Allegato 6 - Ansaldo STS - Procedura Gestione Comunicazione Informazioni Privilegiate
- Allegato 7 - Ansaldo STS - Resoconto Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016, (abstract) (28 ottobre 2016)
- Allegato 8 - Ansaldo STS - Comunicato Stampa (24 maggio 2016)
- Allegato 9 - Ansaldo STS Comunicato Stampa Dimissioni CFO (28 ottobre 2016)
- Allegato 10 - Scambio Email Consigliere Cipriotti e Avv. Corsi (7/8 novembre 2016)
- Allegato 11 - Ansaldo STS Comunicato Stampa Resoconto al 30/09/2016 (28 ottobre 2016) \*
- Allegato 12 - Lettera G. Bivona (10 novembre 2016)
- Allegato 13 - Ansaldo STS - Regolamento del Consiglio d'Amministrazione
- Allegato 14 - Ansaldo STS - Poteri dell'Amministratore Delegato
- Allegato 15 - Punto 2 Ordine del Giorno del Consiglio d'Amministrazione (28 ottobre 2016)
- Allegato 16 - Proposta di Avviso di Convocazione per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (28 ottobre 2016)
- Allegato 17 - Proposta di Relazione Illustrativa per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 15 dicembre 2016 (28 ottobre 2016)
- Allegato 18 - Ansaldo STS - Conference Call (31 ottobre 2016)
- Allegato 19 - Lettera G. Bivona (7 giugno 2016) più 25 allegati \*
- Allegato 20 - Lettera G. Bivona (9 giugno 2016) \*
- Allegato 21 - Lettera G. Bivona (14 giugno 2016) più 6 allegati \*
- Allegato 22 - Lettera G. Bivona (29 giugno 2016) più 13 allegati \*
- Allegato 23 - Lettera G. Bivona (17 luglio 2016) più 3 allegati \*
- Allegato 24 - Lettera G. Bivona (2 agosto 2016) più 2 allegati \*
- Allegato 25 - Lettera G. Bivona (3 agosto 2016) più 2 allegati \*

- Allegato 26 - Lettera G. Bivona (4 agosto 2016) \*
- Allegato 27 - Lettera G. Bivona (5 agosto 2016) più 3 allegati \*
- Allegato 28 - Lettera G. Bivona (8 agosto 2016) più 3 allegati \*
- Allegato 29 - Lettera G. Bivona (10 agosto 2016) più 5 allegati \*
- Allegato 30 - Lettera G. Bivona (2 settembre 2016) più 5 allegati \*
- Allegato 31 - Lettera G. Bivona alla CONSOB (4 ottobre 2016) più 2 allegati \*
- Allegato 32 - Lettera G. Bivona (9 ottobre 2016) \*
- Allegato 33 - Lettera G. Bivona (12 ottobre 2016) più 2 allegati \*
- Allegato 34 - Lettera G. Bivona (15 ottobre 2016) \*
- Allegato 35 – Lettera G. Bivona (3 novembre 2016) più 41 allegati \*
- Allegato 36 – Verbale Udienza (14 ottobre 2016)

*\* documento già nella disponibilità del Collegio Sindacale da intendersi incorporato per riferimento con i relativi allegati*



14

alla cortese attenzione:

Giacinto Sarubbi  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
**Collegio Sindacale di Ansaldo STS**

Copia Conoscenza:

Consiglio d'Amministrazione  
**Ansaldo STS**

Nicoletta Garaventa  
**Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Ansaldo STS**

Giacomo Galli, Managing Director, Protiviti S.r.l.  
**Responsabile della Funzione Internal Audit di Ansaldo STS**

**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Divisione Corporate Governance  
**CONSOB**  
via email: [dgc@pec.consob.it](mailto:dgc@pec.consob.it)

E


Procura della Repubblica

4 dicembre 2016


Caro Giacinto,

**OGGETTO:** Lettera del dott. Giacinto Sarubbi, Presidente del Collegio Sindacale di Ansaldo STS del 24 novembre 2016 (la "Lettera")

OMISSIS



OMISSIS PAGG. 2-7



Un cordiale saluto,

*Giuseppe Bivona*

Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS



15

alla cortese attenzione:

Giacinto Sarubbi  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
Collegio Sindacale di Ansaldo STS

Nicoletta Garaventa  
**Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Ansaldo STS**

Giacomo Galli, Managing Director, Protiviti S.r.l.  
**Responsabile della Funzione Internal Audit di Ansaldo STS**

Copia Conoscenza:

**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**  
via email: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Divisione Corporate Governance  
**CONSOB**  
via email: [dcg@pec.consob.it](mailto:dcg@pec.consob.it)

6 dicembre 2016

Egregi Signore/Signori:

**OGGETTO: Lettera di Ansaldo STS al Sole24Ore (6 dicembre 2016)**

Con riferimento alla mia precedente comunicazione del 11 novembre 2016 (Oggetto: “*Consiglio d’Amministrazione di Ansaldo STS del 28 ottobre 2016*”, Giuseppe Bivona, 11 novembre 2016) ed in particolare a quanto da me eccepito al Paragrafo I (*Ritardata Comunicazione al Mercato dell’accordo sottoscritto tra il Chief Financial Officer Roberto Carassai e la Società in data 19 ottobre 2016*) e al Paragrafo II (*Regolarità della Scrittura Privata tra la Società ed il dott. Carassai, 19 ottobre 2016*), desidero segnalare quanto segue.

Sul quotidiano Il Sole24Ore di oggi (6 dicembre 2016) è stata pubblicata una lettera (**Allegato 1**) di Ansaldo STS a firma di Edoardo La Ficara (Senior Vice President Institutional Affairs External Relations and Communication, Ansaldo STS) in cui, con riferimento all’uscita del *Chief Financial Officer* dott. Carassai dall’azienda, si afferma che trattasi di “*risoluzione consensuale e non di dimissioni*”.

Fermo restando tutto quanto da me eccepito nella comunicazione del 11 novembre 2016 a cui interamente rimando, ricordo che Ansaldo STS il 28 ottobre u.s. ha emesso un comunicato (**Allegato 2**) in cui ha affermato che il dott. Carassai aveva "*sottoscritto con la Società un accordo di risoluzione consensuale del rapporto, avendo intenzione di intraprendere un nuovo percorso professionale*", specificando espressamente nel titolo "**DIMISSIONI DEL CHIEF FINANCIAL OFFICER**" (rosso e neretto nel testo originario, il font - credo - fosse di dimensione 15).

Alla luce di questa nuova circostanza chiedo **ancora una volta** a ciascuno di Voi e limitatamente a quanto di propria competenza - incluso all'Autorità di Controllo - di fare piena luce su fatti e circostanze **opache e contraddittorie** comunicate dalla società agli amministratori (vedere mia comunicazione del 11 novembre 2016) ed al pubblico, anche alla luce della lettera diffusa oggi.

Ricordo che le dimissioni del *Chief Financial Officer* Carassai - formalizzate il 19 ottobre u.s. e di cui nulla era stato comunicato dalla società - fintanto che non ho personalmente sollevato la questione durante il CdA del 28 ottobre u.s. - sono state seguite il 14 novembre u.s. anche dalle dimissioni del revisore (KPMG). Il combinato disposto delle due circostanze a ridosso del fine anno rappresenta motivo di allarme e preoccupazione. A maggior ragione se dovesse essere attribuita ad E&Y (revisore di Hitachi) il compito di effettuare la revisione del Bilancio 2016 di Ansaldo STS.

A questo proposito ed al solo fine di assicurare la piena condivisione del quadro informativo, ricordo che il Presidente Dormer nel corso del CdA del 24 novembre u.s. ha rappresentato agli amministratori che la CONSOB ha espresso 'informalmente' la raccomandazione di provvedere alla nomina di un nuovo revisore per il Bilancio 2016 piuttosto che ricorrere al regime di *provogatio* (soluzione alternativa che avrebbe consentito a KPMG di effettuare la revisione del Bilancio 2016).


Un cordiale saluto,

  
Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS

**Lista Allegati**

- Allegato 1 - Lettera di Ansaldo STS a Il Sole24Ore (6 dicembre 2016)
- Allegato 2 - Comunicato Stampa di Ansaldo STS (28 ottobre 2016)





16

alla cortese attenzione:

Alistair Dormer

**Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Ansaldo STS**

Giacinto Sarubbi

**Presidente del Collegio Sindacale, Ansaldo STS**

Copia Conoscenza:

Consiglio d'Amministrazione

**Ansaldo STS**

Enrica Spinardi

Renato Righetti

**Sindaci, Ansaldo STS**

Nicoletta Garaventa

**Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Ansaldo STS**

Giacomo Galli, Managing Director, Protiviti S.r.l.

**Responsabile della Funzione Internal Audit di Ansaldo STS**

**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB**

via email: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Divisione Corporate Governance

**CONSOB**

via email: [dcg@pec.consob.it](mailto:dcg@pec.consob.it)

12 dicembre 2016

Egr. Presidente Dormer/Caro Giacinto,

**OGGETTO: Sollecito Informazioni Richieste dagli Amministratori**

In previsione del Consiglio d'Amministrazione del 19 dicembre prossimo in cui sarà discussa - per quanto è dato capire - ancora una volta la questione dell'indipendenza del consigliere De Benedictis, desidero cortesemente sollecitare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale di adoperarsi perché la Società ottemperi senza ulteriori indugi alla richiesta di mettere a disposizione degli amministratori le informazioni ripetutamente chieste da amministratori designati dagli azionisti di minoranza:

**Richiesta al Presidente Dormer:**

1. la trasmissione delle *note pro-forma* di cui alla Clausola 4 del contratto sottoscritto il 20 giugno 2016 con lo Studio \_\_\_\_\_, dalla Società, nella persona dell'Amministratore Delegato Andrew Barr. L'informazione, che era stata richiesta per la prima volta dal sottoscritto alla Società in data 15 settembre 2016 (e poi ripetutamente sollecitata) e la cui mancata produzione è stata segnalata al Collegio Sindacale dal Consigliere Cipriotti in data 20 settembre u.s. e dal sottoscritto in data 12 ottobre 2016, tutt'oggi non è stata messa a disposizione dei consiglieri.

Con l'occasione si chiede anche di mettere a disposizione degli amministratori le eventuali altre fatture emesse dallo Studio \_\_\_\_\_, a fronte del contratto allegando le relative note *pro-forma*, in aggiunta all'unica fattura di \_\_\_\_\_ del 18 luglio 2016 trasmessa al Consiglio il 6 settembre u.s.

Non credo che da parte mia occorra ricordare come la consulenza legale in oggetto (i) che era stata nascosta agli amministratori nel CdA del 27 luglio 2016 e di cui si è appurata l'esistenza solo grazie ai miei puntuali rilievi e (ii) che è poi divenuta oggetto di censura da parte di organi statutari con riferimento a rappresentazioni date (de Benedictis) e taciute (Barr) nel CdA dell'11 luglio 2016, ancora una volta solo a seguito di miei puntuali rilievi – abbia riguardato proprio la questione dell'indipendenza del dott. de Benedictis.

**Richiesta al Presidente del Collegio Sindacale Sarubbi**

1. Rinnovo la richiesta formulata dal Consigliere Cipriotti il 7 dicembre u.s. (**Allegato 1**) e da me rivolta anche durante il consiglio il 24 novembre u.s. di mettere a disposizione degli amministratori la relazione del Collegio Sindacale di cui il Sindaco Spinardi ha dato lettura nel corso del CdA del 24 novembre u.s.

Ricordo che nella relazione letta il 24 novembre u.s. dal Sindaco Spinardi a nome del Collegio sono stati eccepiti specifici rilievi sulla questione dell'indipendenza del consigliere de Benedictis: per questo motivo si intende poter acquisire e vagliare attentamente il contenuto della relazione del Collegio prima che la questione sia discussa il 19 dicembre prossimo.

2. Desidero inoltre sapere se il Collegio Sindacale ha già messo a disposizione della Società la relazione in questione ed in questo caso si chiede di specificare esattamente da chi è stata trasmessa, a chi e quando.
  
3. Con l'occasione rinnovo rispettosamente al Presidente Sarubbi la richiesta di rispondere puntualmente alle domande che gli ho rivolto nelle mie comunicazioni dell'11 novembre e 4 dicembre<sup>1</sup> u.s. in quanto finalizzate ad accertare fatti e circostanze di rilevanza potenzialmente pregiudiziale rispetto alla delicata questione che il Consiglio sarà chiamato ad affrontare proprio su impulso del Collegio Sindacale.

\*\*\*

Mi sia concesso dire che trovo censurabile che le informazioni richieste - in particolar modo le note *pro-forma* e la relazione del Collegio Sindacale letta durante il CdA del 24 novembre u.s. - non siano state prontamente trasmesse agli amministratori soprattutto alla luce di due considerazioni oggettive (a) la pronta ed immediata disponibilità delle informazioni in questione (si tratta infatti di documenti disponibili la cui mancata trasmissione appare indicativa di una precisa volontà di chi in concreto ha assunto la decisione di non trasmetterle agli amministratori) e (b) la rilevanza delle questioni a cui attengono.

Chiedo pertanto al Presidente Dormer ed al Presidente Sarubbi di adoperarsi senza indugio al che le informazioni siano messe immediatamente a disposizione degli amministratori.

---

Nel ringraziare in anticipo per la Vostra collaborazione, Vi porgo i miei più cordiali saluti,

*Giuseppe Bivona*

Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS

Strictly Confidential

alla c.a. Avv. Bruna Cova

B

copia conoscenza

Consiglio d'Amministrazione  
Ansaldo STS

Giacinto Sarubbi  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
Collegio Sindacale, Ansaldo STS

Nicoletta Garaventa  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Ansaldo STS

Giacomo Galli, Managing Director, Protiviti S.r.l.  
Responsabile della Funzione Internal Audit di Ansaldo STS

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB  
via email: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Divisione Corporate Governance  
CONSOB  
via email: [dcg@pec.consob.it](mailto:dcg@pec.consob.it)

13 Dicembre 2016

Egt. Avv. Cova,

Oggetto: Incarico di Assistenza Legale Conferito ad Ansaldo STS allo Studio Paul Hastings il 20 giugno 2016

Con riferimento all'incarico (Allegato) di assistenza legale conferito da Ansaldo STS (la "Società") allo Studio Paul Hastings (lo "Studio") in data 20 giugno 2016 avente ad oggetto "assistenza e consulenza legale a favore di amministratori di Ansaldo STS S.p.A. in relazione ad esigenze di assistenza che tali amministratori possono avere con riferimento a materie che vengono portate all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione o di Comitati endoconsiliari" desidero chiedetLe cortesemente di inoltrare al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale la seguente documentazione:

1. tutte le fatture<sup>1</sup> emesse dallo Studio alla Società a fronte del suddetto incarico;

<sup>1</sup> Ad eccezione dell'unica fattura datata 18 luglio 2016 trasmessa ai consiglieri (sprovvisa della nota *pro-forma*)

2. tutte le note *pro-forma* per ciascuna fattura indicanti l'attività svolta (data/iniziali/descrizione/ore) previste dalla Clausola 4 della lettera di incarico

Le informazioni richieste sono state da me (e non soltanto da me) ripetutamente sollecitate alla Società senza purtroppo ottenere risposta<sup>2</sup>. Ovviamente non ho motivo di dubitare che lo Studio abbia fornito le informazioni ai suoi interlocutori naturali all'interno della Società. D'altra parte, posto che l'incarico allo Studio Paul Hastings è stato conferito nell'interesse della Società e non certo della persona che in concreto lo ha sottoscritto o dell'interlocutore naturale dello Studio, Le sarei grato se Lei volesse aderire alla mia richiesta di ri-trasmettere le informazioni direttamente al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Per motivi e circostanze che esulano dalla responsabilità dello Studio (di cui conosco valore e prestigio) le rappresentazioni fornite (ed omesse) da parte di alcuni amministratori al Consiglio d'Amministrazione con riferimento all'incarico conferito allo Studio Paul Hastings sono divenute oggetto di rilievi da ultimo anche da parte di un organo statutario con funzione di controllo sia sotto il profilo della poca trasparenza sia sotto l'ulteriore e non minore aspetto della "disparità" di trattamento riservata agli amministratori indipendenti nominati dalla maggioranza a scapito del trattamento riservato agli amministratori indipendenti eletti dalla minoranza.

Quantunque lo Studio, come ho già detto, non ha alcuna responsabilità sulle questioni divenute oggetto di 'censura', credo che la Sua collaborazione sarebbe molto apprezzata dagli amministratori e nell'interesse dello Studio contribuirebbe ad evitare qualunque riverbero negativo da una questione in cui il nome 'Paul Hastings' viene (volente o nolente) citato all'interno della Società con riferimento ad una situazione caratterizzata, *inter alia*, da "poca trasparenza" e "disparità di trattamento".

Ove Lei dovesse ricevere qualunque sollecitazione a non aderire a questa richiesta, La pregherei di informarne prontamente l'autorità di controllo ed eventualmente anche la Procura della Repubblica oltre naturalmente al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

---

<sup>2</sup> A meno della trasmissione della fattura datata 18 luglio 2016

*Strictly Confidential*

Il contenuto di questa lettera si intende governato dalla Clausola 7 (Riservatezza) della lettera di incarico. Ringraziandola anticipatamente per la Sua collaborazione, Le mando i miei più cordiali saluti,

*Giuseppe Bivona*

Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS

ALLEGATO 2

Riservata Personale

Ing. Stefano Siragusa

Londra, 30 Settembre 2016

Egregio Ing. Siragusa,

Oggetto: Eticità e Leadership

Come Lei sa, Ansaldo STS (la "Società") - di cui Lei è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale fino a maggio 2016 - favorisce ed applica una cultura aziendale ispirata alla responsabilità, alla correttezza e all'integrità nello svolgimento delle attività quotidiane così come previsto dal *Codice Etico* che ovviamente si applica anche alla figure apicali. In particolare, il *Codice Etico* prevede espressamente che i professionisti della Società siano "capaci e desiderosi di lavorare insieme ai colleghi all'interno di un'unica organizzazione integrata". Sono certo che i medesimi valori guidano anche le condotte dei professionisti che operano nella prestigiosa società di consulenza di cui Lei oggi fa parte.

Ciò premesso, mi permetta di esprimere la mia amarezza e la mia contrarietà nell'aver appreso che ad aprile 2016, Lei - nella Sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società - avrebbe firmato una "Scrittura privata" con un dirigente apicale della Società responsabile delle risorse umane atto a regolarne le condizioni di uscita dall'azienda in base ad un'iniziativa che - per come rappresentata - non sembrerebbe sia stata adeguatamente condivisa all'interno dell'azienda.

Prescindendo da qualunque valutazione sull'esercizio dei Suoi poteri (un fatto qui non in discussione che esula dal contenuto di questa lettera), sotto il profilo strettamente etico e gestionale anche con riferimento alle *best practice* aziendali, ritengo potenzialmente non appropriata l'assenza di un'ampia condivisione per una decisione - addirittura presa a ridosso delle Sue dimissioni - certamente molto importante Società e che ha riguardato un dirigente dell'azienda in posizione rilevante.

Ovviamente ove i fatti rappresentati non siano corretti, me ne scuso sin d'ora confidando che Lei vorrà comprendere lo spirito costruttivo della mia lettera a tutela degli interessi della Società e più in generale dei principi di *corporate governance* la cui corretta applicazione è uno strumento di tutela nei confronti degli azionisti e del mercato per qualunque società quotata.

Sono certo che Lei converrà con me sul principio che *leadership* ed eticità siano valori indissolubilmente legati a fondamento di un percorso professionale per cui in ogni caso Le faccio i miei migliori auguri.

Distinti saluti

Giuseppe Bivona

Giuseppe Bivona



From  
Sent: Tuesday, 4 October 2016 10:18  
To: Stefano Siragusa  
Cc: Giacinto Sarubbi; DORMER, Alistair; CORSI, Filippo  
Subject: Re:

Egr. Ing. Siragusa,

La ringrazio per la Sua sollecita e cortese risposta.

Mi lasci dire che personalmente non ho mai dubitato che Lei avesse *"sempre condiviso e riportato le ...decisioni in ogni circostanza"*, mantenendone puntualmente al corrente gli *"organi sociali che sono sempre stati informati"*.

Mi sarei stupito del contrario, una prospettazione semplicemente inverosimile anche nel contesto della gravissima questione che ho sollevato.

Non Le nascondo che in virtù dell'alta considerazione che ho sempre avuto per Lei e per il Suo operato, la Sua risposta era esattamente ciò che mi auguravo di ricevere e di questo naturalmente la ringrazio.

Ovviamente, mi riservo di fare uso della Sua conferma in ogni sede che sarà da me interessata alla questione.

Mi scuso nuovamente per averLa disturbata e Le mando i miei più cordiali saluti.

Con la stima di sempre,

Giuseppe Bivona

From: Stefano Siragusa  
Sent: Tuesday, 4 October 2016 08:46  
To: Giuseppe Bivona  
Cc: Giacinto Sarubbi; DORMER, Alistair; CORSI, Filippo  
Subject: RE:

Egr. Dott. Bivona

La invito a rivolgere le Sue domande - attuali e future - alla Società e ai suoi organi sociali che sono sempre stati informati dal sottoscritto in merito al mio operato e con cui ho sempre condiviso e riportato le mie decisioni in ogni circostanza come anche previsto dal codice di autodisciplina.

Per sua informazione, la Sua mail originaria era stata già da me inoltrata alla Società alla quale spetta - se ritiene - fornirLe una risposta

Ansaldo STS è per me un capitolo professionale chiuso

Grazie Stefano Siragusa

## Allegato 12

Ing. Stefano Siragusa

Egregio Ing. Siragusa,

Copia Conoscenza:

Collegio Sindacale di Ansaldo STS

Nicoletta Garaventa  
Organismo di Vigilanza, Presidente – Ansaldo STS

Giacomo Galli, Managing Director, Protiviti S.r.l.  
Responsabile della Funzione Internal Audit – Ansaldo STS

Maria Giovanna Altamura  
Maria Letizia Ermetes  
Divisione Corporate Governance  
CONSOB  
via email: [dcg@pec.consob.it](mailto:dcg@pec.consob.it)

11 Novembre 2016

Caro Ing. Siragusa,

Come forse avrà letto, il dott. Carassai, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di Ansaldo STS (la "Società") ha recentemente annunciato la decisione di lasciare la Società.

Come Lei sa, l'asset principale di Ansaldo STS è il capitale umano. Per questo motivo, nel mio ruolo di amministratore, mi interessa capire a fondo le motivazioni che possono spingere un dirigente apicale a lasciare l'azienda in particolar modo quando si tratta del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari.

Posto che Lei è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale fino all'assemblea dei soci del 13 maggio 2016, mi farebbe piacere sapere da Lei se nel periodo fino a quando Lei è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, il dott. Carassai aveva delle pendenze con la Società quali, per esempio, aumenti di stipendio promessi e non

corrisposti o più in generale issues preesistenti all'attuale gestione che avrebbero potuto portare ad avanzare pretese o formulare claims nei confronti della Società.

So bene che Lei non ha alcun obbligo di rispondermi e sono anche consapevole che i Suoi impegni di confidenzialità nei confronti della Società potrebbero comunque impedirglielo. Per questo, ove Lei fosse disponibile a condividere la Sua recente esperienza, La prego di far sapere il Suo punto di vista direttamente al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza, al Responsabile della funzione Internal Audit ed alla Divisione Corporate Governance della CONSOB qui in copia.

Ove invece Lei ricevesse qualunque indebita pressione per scoraggiarla a fornire l'informazione, si senta pure libero di farlo sapere all'autorità competente allegando questa mia lettera.

Mi permetta di aggiungere che sull'argomento in parola ho già raccolto l'opinione di precedenti consiglieri d'amministrazione ma ovviamente il Suo punto di vista aggiungerebbe autorevolezza e profondità di conoscenza su un argomento di interesse per gli amministratori al fine di migliorare in generale le politiche aziendali onde *'attract and retain'* le migliori risorse della Società.

La ringrazio sin d'ora nel caso in cui Lei volesse aderire alla mia richiesta e stia certo che la ringrazierebbero ancora di più i dipendenti della Società che la ricordano con stima ed affetto.

Un cordiale saluto,

*Giuseppe Bivona*

Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS

差出人: Giuseppe Bivona <  
日時: 2016年8月25日 11:57:55 GMT+2  
宛先: 中西宏明 / NAKANISHI, HIROAKI <  
Cc: 東原敏昭 / HIGASHIHARA, TOSHIAKI <  
件名: []

Dear Mr. Nakanishi,

I want to thank you for your prompt and kind answer. I fully respect and appreciate your position, which I share.

Only I can add is that I believe that Hitachi and Elliott, in their respective industry sectors are highly reputable institutions with a strong global franchise. Therefore, whilst having a different position on Ansaldo STS, I am certain that the parties are acting in good faith based on the information they possess. I share Your view that ongoing legal proceedings (administrative, civil) represent the proper forum to demonstrate acts in full compliance with applicable laws and regulations, as you correctly pointed out.

On the other hand, as a director of Ansaldo STS, I am concerned that whilst shareholders may take a very long term view waiting for the outcome on a judicial resolution – the Italian system is admittedly slow but also relentless – a long dispute may negatively impact Ansaldo STS to the detriment also of any prevailing party.

I am also concerned that a long legal dispute, from a franchise perspective may not be to the advantage of the parties involved (beginning with STS) but also it is not in the best interest of business relationships between Japan and Italy: I view Hitachi's acquisition of Breda and Ansaldo STS a great example of business cooperation among two leading nations in partnering together access to capital, technology, innovation, management expertise, global reach in strategic sectors (i.e. transportation). My hope is that much more could be done together.

This is why I want to make sure You know that as a director of Ansaldo STS, as an Italian person looking very favourably to an increased cooperation between our respective countries and admittedly as a director designated by minority shareholder, I feel bound to my duty to facilitate any discussion which could help resolve disputes among shareholders, to the advantage first and foremost of Ansaldo STS (and therefore Hitachi is its leading shareholders).

I would be delighted to come and visit You, at your earliest convenience, to have the opportunity to discuss this further and also learn more about your company and its resembling global success.

Yours sincerely,

Giuseppe Bivona

On 19 Aug 2016, at 03:33, 中西宏明 / NAKANISHI, HIROAKI  
wrote;

Dear Mr Bivona,

Thank you for your e-mail. I would like to assure you that the management and board of Hitachi Ltd is fully briefed on the status of Ansaldo STS and that I have every confidence in Mr Dormer with whom I work closely.

I can also assure you that the transactions with Finmeccanica for Ansaldo Breda and 40% of Ansaldo STS were valued as completely separate transactions which I am confident that the Italian administrative court will confirm following a full review of the evidence. As this is the same argument being used in the civil court in Genoa once again, I am confident that the evidence will show that Hitachi has acted in full compliance with all applicable laws and regulations and that the case brought by Elliott is groundless.

Best regards

Hiroaki Nakanishi  
Executive Chairman, Hitachi Ltd.  
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 100-8280, Japan

**From:** Giuseppe Bivona  
**Sent:** Sunday, August 14, 2016 5:52 AM  
**To:** 東原敏昭 / HIGASHIHARA, TOSHIAKI; 中西宏明 / NAKANISHI, HIROAKI  
**Subject:** [!]Ansaldo STS

Dear Mr Nakanishi and Mr Higashihara,

Good morning. I hope this email finds you well.

As you probably know, after having recognised a potential conflict of interests, three Italian judges yesterday stripped out Ansaldo STS's Chairman (Mr. Alistair Dormer), Vice-President (Mrs Kate Mingay) and Chief Executive Officer (Mr. Andrew Barr) from their powers to represent Ansaldo STS in certain legal proceedings brought by shareholder Elliott against Hitachi Rail (see attached company's press release). By claiming certain irregularities and potential breaches of the Italian

Law, shareholder Elliott had asked the Tribunal in Genova to (1) declare void the shareholders' meeting's resolution dated May 13th which appointed the current board of directors and its chairman and also (2) to appoint a third party (an "Attorney in Fact") to represent the company in the proceeding which will start on August 30th. The judges yesterday appointed the Attorney in Fact, recognising a potential conflict of interest for the existing legal representatives.

Whilst I suspect that the appointment came as negative 'surprise' to Hitachi Rail's executives (who have already announced their intention to appeal it, see attachment) and particularly to its Chairman Dormer, my opinion is that the decision should come as a positive development to all Ansaldo STS shareholders, including Hitachi Ltd as the 'ultimate' owner of the majority stake into the company. My reasoning is as following: I believe that you/Hitachi Ltd have **trust, faith and confidence** into Hitachi Rail and its executives (and rightly so): as long as they run Hitachi Rail, this would be my position as well. Then the difficult question to ask, if I were you, would be: but how would I know if there were any wrongdoing or irregularity committed by Hitachi Rail in relation to Ansaldo STS, given that the information flow on this subject is channelled through Hitachi Rail itself? Faith, trust and confidence into Hitachi Rail (and its executives) should be balanced against the duty of care towards Hitachi Ltd's shareholders. This is obviously also to the benefit of Hitachi Rail who should have an interest in the reputation of its parent company (Hitachi Ltd).

This is why, having an attorney appointed by the Tribunal to represent Ansaldo STS is – in my view – first and foremost to Hitachi Ltd's advantage (as to any other shareholder) as this will give the highest degree of confidence in an 'unbiased' discovery process in search of the truth: (i) the claims brought by Elliott are ungrounded or, alternatively (ii) Elliott's claims are grounded and therefore some irregularity must have been committed. I trust Hitachi Ltd (and Hitachi Ltd's shareholders) as well as any other Ansaldo STS' shareholder would be equally interested to know the 'judicial truth' in order to take corrective action (if any).

Whilst I took the opportunity and the privilege to write to you, as a director designated by shareholder Elliott I clearly do not expect you/Hitachi Ltd to consider my opinion: admittedly, this is probably what I would do if I were you. And this is why my only recommendation (if you would allow me) is for you to appoint a Senior Executive from Hitachi Ltd to take a direct and close interest into this matter reporting directly into you/Hitachi Ltd's BoD. I believe there is an old Japanese saying that "*hyakubun wa ikken ni shikazu*" (= *seeing once is better than listening hundreds times*), particularly if you had listened it from a source who has a potential conflict of interest, at least according to the judges.

Should you have any question or if you feel I could be of any help, please do not hesitate to contact me. Rest assured of my personal commitment as Ansaldo STS's director to exercise my duty of care towards all Ansaldo STS's shareholders including Hitachi and any other stakeholder.

Yours sincerely,

Giuseppe Bivona

Giuseppe Bivona

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE IX CIVILE

VERBALE DI UDIENZA NELLA CAUSA RG N. 9696-1/2016

segue

\*\*\*\*\*

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di ottobre, avanti al Giudice dr.ssa Ada Lucca sono comparsi per Fondi ELLIOTT l'avv. Erede, l'avv. Domenichini, Salvaneschi, Perfetti e Pratelli; per ANSALDO l'avv. Gato, Pappalardo e Donnini; per HITACHI l'avv. Ferrarini, Nanni, Auricchio, Premo, Lirosi e Cisani, Martinelli in sost. dell'avv. f. Gianni.

Sono altresì presenti il Presidente del CDA Alistair Dormer, il dott. Alberto de BENEDETTIS (consigliere) l'ing. Giuseppe Bigona e la dott.ssa Rosa Cipriotti. Compare anche il Presidente del CDA Giacinto Sarubbi.

Come interprete, l'avv. Filippo Corsi.

Viene sentito MR Dormer,

OMISSIS


OMISSIO



OMISSIS

E' comparso altresì l'avv. Fabio Labruna, consigliere di amministrazione.

Viene sentita ora la dott.ssa Rosa Cipriotti amministratore



indipendente, nominata dalla lista 2.

OMISSIS

OMISSIS

Rachel


SISSIMO

SISSIMO

OMISSIS

Viene sentito l'avv. LABRuna, consigliere indipendente (lista 2), il quale nel rispondere alla domanda del giudice e su sua autorizzazione ~~da lettura~~ della dichiarazione che si allega al verbale.

Viene sentito Alberto De Benedictis consigliere indipendente (lista 1) di ANSALDO STS, presidente del COMITATO Controllo e Rischi e membro del COMITATO NOMINE.



OMISSIS

Dichiarazione dell'amministratore indipendente avv. Fabio Labruna

OMISSIS

ALLEGATO al  
Verbale  
14/10/2016 al

OMISSIS

Viene sentito Giuseppe Bivona, amministratore indipendente di ANSALDO (lista 2).

Quali sono, secondo la sua opinione di amministratore indipendente, i rischi o i vantaggi di un'eventuale sospensiva della nomina del CDA?

Anche io concordo col fatto che ANSALDO abbia come capitale principale il know how ingegneristico; sottolineo anch'io il rischio che possa avvenire un travaso di conoscenze a favore di HITACHI con specifico riferimento al settore del segnalamento in cui le due aziende sono concorrenti; inoltre il tema delle garanzie, qui tanto invocato, non ha mai costituito oggetto di attenzione nei sei CDA fin qui svolti; ritengo che la stessa presenza della causa acuisca il rischio di tale travaso perché nessuna delle parti può

*Gi. Bivona*



valutare a rischio zero la decisione.

MISSISSIPPI

OMISSIS

ADR da due anni ho costituito la società BLUEBELL PARTNERS . Quest'ultima è anche ADVISOR di ELLIOTT. e' vero che ero capolista della lista designata da fondi ELLIOTT, ma rappresento tutti gli azionisti di minoranza, non solo gli interessi di ELLIOTT. Infatti abbiamo raccolto quasi la totalità dei voti degli azionisti diversi da ELLIOTT e Hitachi.

ADR ho presentato circa 20 esposti alla CONSOB sulle condotte della società. Ho portato tutti i fatti di cui ho sopra parlato anche all'attenzione di CONSOB.

LCS *gk*

Viene sentito il dott. Giacinto SALUBBI presidente del Collegio Sindacale.

*G. Salubbi*

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 13:30 l'udienza è sospesa fino  
alle 14:15.

Il Giudice  
De Lucca

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE IX CIVILE


Alle ore 1420 si riprende l'udienza, alla presenza degli stessi

~~OMISSIS~~

Si procede ad ampia discussione. Il Giudice si riserva. L'udienza viene tolta alle ore 16.30.

IL GIUDICE

*[Handwritten signature]*



17

alla cortese attenzione:

Giacinto Sarubbi  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
Collegio Sindacale di Ansaldo STS

Nicoletta Garaventa  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Ansaldo STS

Raffaele Jerusalmi  
Amministratore Delegato  
Borsa Italiana S.p.A.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB  
via email: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Divisione Corporate Governance  
CONSOB  
via email: [dcg@pec.consob.it](mailto:dcg@pec.consob.it)

copia conoscenza:  
alla Procura della Repubblica

23 dicembre 2016

Dear Madam/Sirs:

**OGGETTO: Delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS del 19 dicembre 2016**

Con riferimento alla riunione del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS ("Ansaldo" o la "Società") del 19 dicembre 2016 desidero rilevare quanto segue.

**I. Verifica dei requisiti di indipendenza de Consigliere De Benedictis**

Il 21 novembre u.s. il Collegio Sindacale aveva richiesto al *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (Dormer) nella sua diversa qualità di Presidente della Società, di inserire nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre u.s. uno specifico punto relativo all'esame dei requisiti di indipendenza del consigliere de Benedictis, posto che i suddetti requisiti erano stati eccepiti il 16 maggio u.s. dai consiglieri designati dalla minoranza (Bivona, Cipriotti, Labruna) e poi il 27 luglio u.s. dallo stesso Collegio Sindacale.

Il Presidente Dormer ignorava la richiesta (che per altro gli era stata formulata anche da alcuni consiglieri<sup>1</sup>) e per questo veniva censurato dal Collegio Sindacale che in forza dell'articolo 27.5 dello Statuto ingiungeva al Presidente Dormer la convocazione di un Consiglio di Amministrazione entro il 21 dicembre 2016 con all'ordine del giorno la discussione relativa alla sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza del consigliere de Benedictis *“con la precisazione che in mancanza il Collegio sindacale provvederà a denunciare tali fatti in Consob ai sensi dell'articolo 149, comma 3, del TUF.”* (Collegio Sindacale, Allegato 3).

Il Presidente ha convocato il Consiglio a Londra il 19 dicembre 2016 ed il Consiglio ha nuovamente approvava con i soli voti degli amministratori designati da Hitachi (esattamente come era successo il 16 maggio 2016) l'indipendenza del consigliere de Benedictis, così come riportato nel Comunicato Stampa del 20 dicembre 2016 (**Allegato 1**): *“Ansaldo STS S.p.A. comunica che, in data 19 dicembre 2016, si è tenuto il consiglio di amministrazione della Società che ha deliberato a maggioranza la sussistenza dei requisiti di indipendenza del dr. Alberto de Benedictis, anche in considerazione di un parere pro-veritate reso dal prof. Angelici, professore emerito di diritto commerciale, presso l'Università La Sapienza di Roma, ad ulteriore conferma di quanto già in precedenza deliberato dal cda della Società”* (Allegato 1).

Ciò premesso chiedo al Collegio Sindacale di accertare la correttezza della verifica effettuata a maggioranza dal Consiglio d'Amministrazione (con i voti contrari dei consiglieri Bivona, Labruna e Cipriotti designati dalle minoranze) tenendo conto specificatamente delle seguenti circostanze di fatto:

1. nella riunione del 19 dicembre 2016, gli amministratori designati da Hitachi hanno ignorato il parere (**Allegato 2**) fornito, su mia richiesta, dal Prof. Alberto Mazzone - Professore Ordinario di Diritto Commerciale e Professore di Diritto del Commercio Internazionale all'Università Cattolica di Milano e *inter alias* Presidente del Collegio dei Probiviri di Borsa Italiana S.p.A. - trasmesso alla Società il 18 dicembre u.s., *de facto* nemmeno acquisito (vedere Punto 8) e nemmeno citato nel comunicato stampa (**Allegato 1**);

---

<sup>1</sup> Cft. lettera inviata dal Consigliere Cipriotti al CdA ed al Collegio Sindacale il 20 settembre 2016



2. il Prof. Alberto Mazzoni nel parere rilasciato ha affermato che “*vi siano elementi sufficienti a comporre un quadro fortemente sintomatico dell'assenza dei requisiti di indipendenza in capo al Dott. De Benedictis*”, che “*sul piano strutturale, - quello cioè delle circostanze che sono in astratto rilevanti per giudicare della sussistenza degli elementi di rischio per l'indipendenza - il Dott. De Benedictis si trova in una condizione tale da giustificare un significativo grado di attenzione intorno alla sua figura*” e che “*sul piano comportamentale, vuoi la condotta del Dott. De Benedictis vuoi quella degli amministratori che, come lui, sono espressione di Hitachi, rendono credibile la valutazione di non indipendenza del Dott. De Benedictis, la cui verifica è imposta dalla sussistenza del rilevato elemento strutturale*” (Prof. Avv. Mazzoni, Allegato 2);
3. il *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (azionista di controllo della Società al 51%, con funzione di direzione e coordinamento) nella sua diversa qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS ha aspramente contestato, censurato ed eccepito - con toni e modi che non esiterei a definire intimidatori – il fatto che nella mia qualità di amministratore mi sia rivolto ad un consulente legale di mia fiducia (e dunque nell'ambito di una relazione di riservatezza cliente-avvocato) onde ottenere un parere *pro-veritate* sui requisiti di indipendenza del dott. de Benedictis per poter assolvere al mio obbligo di agire informato secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle mie specifiche competenze (che esulano dalla sfera legale), contestandomi di aver divulgato a soggetti estranei alla Società (ovvero al Prof. Avv. Alberto Mazzoni) informazioni confidenziali senza (a suo dire) averne diritto. Un attacco strumentale con il fine nemmeno troppo nascosto di inibire l'acquisizione del parere;
4. identici rilievi mi sono stati rivolti anche dal consulente di Hitachi Katherine Mingay nella sua diversa qualità di consigliere non-indipendente di Ansaldo STS designato da Hitachi, che ha ricoperto fino al 28 ottobre u.s. la carica di Vice-Presidente della Società, posizione a cui ha poi rinunciato venendo sostituita proprio dal consigliere 'indipendente' de Benedictis su proposta del *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail Dormer;
5. il Presidente Dormer ed il consigliere Mingay non solo il 19 dicembre u.s. hanno eccepito la mia iniziativa di aver richiesto e prodotto un parere da un legale di mia fiducia, ma i medesimi soggetti già nel CdA dell'11 luglio u.s. avevano osteggiato e respinto (in questo assecondati dagli altri consiglieri di nomina Hitachi) la richiesta dei consiglieri indipendenti nominati dalle minoranze

(Bivona, Cipriotti, Labruna)<sup>2</sup> di poter ottenere direttamente dalla Società un supporto legale onde richiedere un parere sull'indipendenza del consigliere de Benedictis.

La circostanza appare tanto più grave (mi sia concesso di dire: 'vergognosa') se si tiene conto che l'ex *Chief Operating Officer* di Hitachi Rail (Barr) nella sua posizione di Amministratore Delegato della Società aveva assicurato assistenza legale (dandone incarico all'Avv. Bruno Cova

al dott. de Benedictis onde costui sostenesse la propria indipendenza nei confronti della Società (un ossimoro) con due ulteriori aggravanti: (a) l'Amministratore Delegato Barr il 27 luglio 2016 aveva nascosto al Consiglio d'Amministrazione l'esistenza dell'incarico conferito allo Studio di cui si è appreso notizia solo grazie alla mia diligente attività di amministratore; e (b) l'11 luglio u.s. il dott. de Benedictis, facendo riferimento ad una qualche assistenza ricevuta dall'Avv. Bruno Cova (quando ancora la Società non aveva ammesso l'esistenza dell'incarico all'Avv. Cova, un fatto accertato successivamente il 6 settembre 2016 dopo ripetute insistenze da parte mia) ne aveva parlato come di una sua 'iniziativa' quando invece è poi risultato che l'incarico era stato conferito il 20 giugno 2016 da Ansaldo STS dall'Amministratore Delegato Barr a cura e spese della Società (ovvero - per intendersi - pagato per il 49% dai soci di minoranza).

Per questi motivi la condotta dei signori Barr e de Benedictis è stata ripetutamente e pesantemente censurata dal Collegio Sindacale:

*"Con riferimento alla questione relativa alla consulenza prestata dall'Avv. Cova a favore dell'amministratore Alberto de Benedictis, si rimanda alle considerazioni svolte e alle censure effettuate nel corso della riunione del Collegio sindacale del 20 settembre 2016*<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Confronta verbale Consiglio d'Amministrazione dell'11 luglio 2016

<sup>3</sup> "Passando, quindi, al tema sub b) relativo alla consulenza legale prestata dall'avv. Cova a favore dell'Amministratore Alberto de Benedictis, il Collegio, preso atto del fatto che la Società, dopo reiterati solleciti, ha fornito in data 6 settembre 2016 i chiarimenti e la documentazione richiesti sul tema fino a tale data, ritiene che debba essere censurata la mancata tempestività nel rendere tale informativa" (Verbale del Collegio Sindacale, 20 settembre 2016)

A questo riguardo il Collegio sindacale ritiene che sia il comportamento del consigliere de Benedictis che dell'Amministratore delegato nel corso delle riunioni consiliari dell' 11 luglio e del 28 ottobre 2016 con riferimento alle richieste di chiarimenti sulla nomina dello studio \_\_\_\_\_ siano quantomeno censurabili sia sotto il profilo della poca trasparenza sia sotto l'ulteriore e non minore aspetto della "disparità" di trattamento riservata agli amministratori indipendenti nominati dalla maggioranza (che si sono potuti avvalere di propri consulenti pagati dalla società) e i restanti amministratori indipendenti che benché abbiano richiesto la nomina di un ulteriore advisor legale che potesse esprimersi sull'indipendenza del consigliere de Benedictis si sono visti negare questa facoltà" (Collegio Sindacale, 24 novembre 2016, Allegato 3)

6. nel corso della riunione del Consiglio d'Amministrazione del 19 dicembre u.s., i consiglieri di madre lingua inglese non-indipendenti (Dormer, Barr, Mingay) e indipendenti (Painter) **designati da Hitachi**, non hanno aderito alla mia richiesta che la Società predisponesse una traduzione in inglese del parere del Prof. Alberto Mazzoni (prodotto in italiano) al fine di assicurare che i suddetti consiglieri potessero prenderne visione prima di deliberare sull'indipendenza del consigliere de Benedictis, rimandando l'assunzione della delibera ad un successivo Consiglio d'Amministrazione che si sarebbe potuto convocare anche in tempi molto brevi;
7. nel corso del mio intervento ad illustrazione del parere del Prof. Avv. Alberto Mazzoni sono stato ripetutamente tacitato ed interrotto dal Presidente Dormer che con la sua condotta ha ostacolato l'illustrazione del parere. Tutto questo nell'ambito di un Consiglio che per assenza di idonea predisposizione di un sistema di traduzione simultanea italiano-inglese si è svolto in condizioni non consone allo svolgimento di un Consiglio d'Amministrazione di una società quotata, così come ripetutamente verbalizzato anche da altri consiglieri ed esattamente come era accaduto in tutte le circostanze in cui il Consiglio è stato convocato a Londra (24 maggio 2016, 11 luglio 2016, 24 novembre 2016 e appunto 19 dicembre 2016 ovvero ben quattro volte su nove);
8. il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dormer si è opposto alla mia richiesta al Segretario del Consiglio \_\_\_\_\_ li allegare il parere del Prof. Avv. Mazzoni al verbale della riunione del Consiglio, 'riservandosi' di accertare la legittimità della richiesta (una richiesta ovviamente ben più che legittima);

9. chiamato a rispondere della propria indipendenza sin dalla prima riunione (16 maggio u.s.) del Consiglio d'Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci il 13 maggio 2016, il consigliere de Benedictis ha dimostrato una relazione conflittuale con la verità dei fatti:

(a) fin tanto che non gli era stato (da me) espressamente chiesto, il dott. De Benedictis aveva ommesso di informare il Consiglio che un proprio stretto familiare fosse dipendente di Finmeccanica, circostanza certamente 'meritevole' di essere comunicata posto che secondo il Codice di Autodisciplina adottato dalla Società di norma non può essere considerato indipendente un consigliere che risulta essere "uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti" ovvero è "un lavoratore dipendente" di un soggetto (NDR – Finmeccanica, socio di controllo di Ansaldo STS fino al novembre 2015) che "ha avuto nell'esercizio precedente [NDR - 2015], una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" con Ansaldo STS (Codice di Autodisciplina, punto 3.1.C lettera h).

A questo proposito fa sorridere il passaggio del parere del Prof. Angelici in cui si afferma "la sorella del dr. de Benedictis, avrebbe lavorato (e, in effetti, non è a chi scrive del tutto chiaro se ancora lavori) come dipendente nel gruppo Finmeccanica" (Allegato 4, p. 2), tutto sommato una circostanza non difficile da appurare ed a fronte di cui sembrerebbe che nemmeno il Prof. Angelici possa aver avuto una risposta chiara (es. 'sì' o 'no').

(b) il dott. de Benedictis ha tenuto comportamenti "nel corso delle riunioni consiliari dell' 11 luglio e del 28 ottobre 2016 con riferimento alle richieste di chiarimenti sulla nomina dello studio [NDR - ovvero lo studio legale incaricato dall'Amministratore Delegato Barr di fornire supporto al dott. de Benedictis proprio sulla questione della sua indipendenza] ... quantomeno censurabili .. sotto il profilo della poca trasparenza..." (Collegio Sindacale, 24 novembre 2016, Allegato 3);

(c) il 27 ottobre u.s, il dott. de Benedictis ha inviato una lettera (Allegato 5) al Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dormer ed al Presidente del Collegio Sindacale Sarubbi in cui – con 'modestia' tanto encomiabile quanto interessata - ha cercato di sminuire la rilevanza dell'incarico ricoperto in Finmeccanica ("la posizione di CEO di Finmeccanica UK [NDR - ovvero

la funzione ricoperta dal dott. De Benedictis], *non aveva la stessa valenza delle posizioni analoghe in aziende operative del gruppo [NDR - Finmeccanica]*”, “*la figura di CEO di Finmeccanica UK non è da considerarsi una posizione apicale*”, “*Finmeccanica UK non era una società di primo livello di Finmeccanica Spa né tanto meno una società a valenza strategica*”) pacificamente smentite da una mia puntigliosa ricostruzione della verità dei fatti (**Allegato 6**, 3 novembre 2016) che non ammetteva repliche (e difatti nulla de Benedictis ha mai replicato, nulla potendo evidentemente replicare);

10. con riferimento alla questione dei requisiti di indipendenza del dott. De Benedictis, sono stati messi a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale ben quattro pareri di cui due richiesti dagli amministratori esecutivi designati da Hitachi - il Parere del Prof. Tombari del 6 luglio 2016 (**Allegato 7**) ed il Parere del Prof. Angelici del 12 dicembre 2016 (**Allegato 4**) - e due richiesti separatamente dal Collegio Sindacale - il Parere del Prof. Marchetti del 21 luglio 2016 (**Allegato 8**) - e dal sottoscritto - il Parere del Prof. Mazzoni del 18 dicembre 2016 (**Allegato 2**). **Guarda caso, gli unici due pareri che concludono che il dott. de Benedictis sarebbe indipendente sono quelli richiesti dagli amministratori esecutivi di Hitachi.**

11. è difficile poi non notare come i pareri forniti dai proff. Tombari, Angelici e Marchetti omettono qualsiasi riferimento ad una disamina sostanzialistica dei requisiti di indipendenza del dott. De Benedictis, nonostante il Codice di Autodisciplina delle Società quotate adottato da Ansaldo STS preveda espressamente che “*Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma*” (3.C.1). In pratica i tre pareri citati (a differenza del parere del Prof. Mazzoni) al di là di dotte disquisizioni giuridiche utili per valutare in astratto la sussistenza dei requisiti di indipendenza, non hanno tenuto conto di una valutazione di merito (evidentemente non richiesta da chi in concreto ha sollecitato i pareri) sull'atteggiamento di 'indipendenza di giudizio' effettivamente tenuto dal consigliere per come risulta compiutamente dai verbali dei Consigli d'Amministrazione, dai verbali endo-consiliari e dai verbali/interventi del Collegio Sindacale mai nemmeno richiamati (e non ci chiederemo il perché) di cui solo il Prof. Mazzoni si è (correttamente) premurato di prendere visione.

12. La questione dell'indipendenza del consigliere de Benedictis rileva non solo al fine di assicurare il corretto svolgimento della vita sociale di Ansaldo STS ed il corretto funzionamento dei comitati endo-consiliari che oltre a supportare il lavoro del consiglio hanno anche una funzione di garanzia

soprattutto nei confronti delle minoranze (il dott. de Benedictis è membro sia del Comitato Nomine sia del Comitato Rischi che svolge anche la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui è pure Presidente: si tratta di una funzione tanto più delicata se si tiene conto che l'azionista di controllo Hitachi Rail è un concorrente di Ansaldo STS nel segnalamento ferroviario) ma anche in ragione dell' "esposizione al rischio di subire conseguenze pregiudizievoli (come ad esempio la sospensione dalla quotazione)" posto che "il mancato rispetto delle previsioni contenute nell'art. 37 del Reg. Mercati è causa di sospensione dalla quotazione delle azioni" (Allegato 2, p. 14) un aspetto su cui desidero sensibilizzare Borsa Italiana.

## II. Integrazione dell'Ordine del Giorno: Comunicazioni del Presidente in merito alla condotta del consigliere Ing. Bivona: delibere inerenti e conseguenti

L'ordine del giorno del Consiglio d'Amministrazione del 19 dicembre 2016 è stato integrato con la richiesta del *Chief Executive Officer* di Hitachi Rail (Dormer) nella sua diversa qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società di fornire comunicazioni "*in merito alla condotta del consigliere Ing. Bivona: delibere inerenti e conseguenti*" (Allegato 9).

Nelle schede illustrative distribuite ai consiglieri come parte dell'apporto conoscitivo onde deliberare sul punto in parola, è stato riportato agli amministratori che "*Il Presidente riferirà al Consiglio in merito alla condotta del consigliere ing. Bivona a seguito (a) della lettera del 13 dicembre u.s. (qui allegata) inviata dal consigliere ing. Bivona all'avv. Bruno Cova dello* *ber conoscenza – inter alia – alla CONSOB, (b) dei circa 27 tra esposti e lettere inviate dallo stesso a vari soggetti - tra cui il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, la CONSOB, la Procura della Repubblica – (di cui i consiglieri sono già a conoscenza), nonché (c) delle lettere a soggetti estranei alla Società (qui allegate) ed (d) al socio ultimo di controllo della Società, Hitachi Ltd (di cui la Società è da poco venuta a conoscenza ed anch'essa qui allegata)*" (Allegato 9).

Per elementari ragioni di stile ed eleganza, al momento della discussione il sottoscritto si è assentato dal Consiglio onde permettere agli amministratori di discutere più liberamente sul punto in parola. Non prima però di aver chiesto al consigliere 'indipendente' Painter, al consigliere non-indipendente Mingay ed al Presidente Dormer (tutti di nomina Hitachi) se la Società avesse provveduto a tradurre in inglese la copiosa documentazione (in italiano) incorporata per riferimento, quale assunto prodromico delle evocate "*delibere inerenti e conseguenti*" che il Consiglio sarebbe stato

chiamato a prendere. La risposta –inutile a dirsi - è stata negativa e tanto basta a dimostrare la temerarietà di un'azione evidentemente pretestuosa, condotta con un malcelato intento intimidatorio.

Non conosco quale sia stato il contenuto della delibera assunta a maggioranza dal Consiglio (attendo di ricevere il verbale se e quando lo riceverò, vedere di seguito) ma ho preso atto dal comunicato stampa (Allegato 1) – che non è stato deciso o approvato dal Consiglio d'Amministrazione - della “*censura di alcuni comportamenti dell'ing. Giuseppe Bivona, consigliere eletto dalla lista di minoranza presentata dai Fondi Elliott, i quali costituiscono grave violazione dei doveri di amministratore, per eccesso di potere e conflitto di interessi con la Società” (Allegato 1).*

Dal mio punto di vista, ritengo si tratti di affermazioni non circostanziate dal sapore ‘vagamente’ intimidatorio - possibilmente anche lesive del diritto all'onore ed alla reputazione, un tema su cui mi riservo ulteriori riflessioni - come ho dichiarato in un comunicato (Allegato 10) di risposta a quanto (incautamente) affermato da chi in concreto ha scritto, autorizzato e diffuso un comunicato (Allegato 1) di cui chiedo espressamente sia accertata la 'paternità'.

Come noto, sin dalla nomina dell'attuale Consiglio d'Amministrazione (13 maggio 2016), la gestione della Società è stata caratterizzata da fatti e circostanze - da me puntualmente segnalate al Collegio Sindacale ed alla autorità preposte - idonee a prefigurare il fondato sospetto di potenziali irregolarità, quali:

- a) assenza dei requisiti di indipendenza del consigliere de Benedictis, membro del Comitato Nomine e Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate<sup>(4)</sup>;
- b) irregolare costituzione dei comitati per effetto di cui sopra incluso il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate<sup>(5)</sup>;
- c) violazione degli obblighi di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed in modo informato per l'assunzione delle delibere di nomina del nuovo Amministratore Delegato<sup>(6)</sup>;

---

<sup>4</sup> eccetto anche dal Collegio Sindacale durante il CdA del 15 giugno 2016 e 27 luglio 2016

<sup>5</sup> mera conseguenza del punto di cui sopra

<sup>6</sup> fu proprio il Presidente del Collegio Sindacale nel corso del CdA del 24 maggio 2016 a smentire il Presidente del Comitato Nomine (Painter) la quale aveva dichiarato che la designazione del candidato di Hitachi (Bart) a ricoprire la carica di Direttore Generale e Amministratore Delegato era avvenuta dopo “lunga discussione”. Il Presidente del Collegio Sindacale, a fronte di una mia domanda e non certo di impulso, aveva precisato che la discussione era durata “mezz'ora”, un tempo

- d) violazione della procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata da Ansaldo STS ai sensi dell'art 4 del regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010;
- e) mancato o ritardato rilascio di informazioni ai consiglieri<sup>(7)</sup>;
- f) dichiarazioni reticenti, non veritiere, contraddittorie, omissive oppure ingannevoli rese da amministratori<sup>(8)</sup>,<sup>(9)</sup> e da dirigenti<sup>(10)</sup> della Società agli amministratori;
- g) ritardi e carenze nella verbalizzazione dei lavori del Consiglio d'Amministrazione: **oramai non vengono più trasmessi i verbali dei Consigli d'Amministrazione dalla riunione del 5 agosto 2016 (inclusa)**;
- h) decisioni prese dall'Amministratore Delegato in conflitto di interesse in violazione delle previsioni di cui all'art 2391 c.c. nell'esercizio dei poteri di rappresentanza giudiziale volti a richiedere, tra l'altro, la nomina di un curatore speciale della Società<sup>(11)</sup>;
- i) occultamento ai consiglieri da parte dell'Amministratore Delegato dell'esistenza di un contratto di consulenza con lo studio \_\_\_\_\_ a favore del consigliere de Benedictis<sup>(12)</sup>, in violazione degli obblighi informativi previsti dall'art 23.3 dello Statuto;
- j) sistematiche decisioni di *governance* che sotto il profilo sostanzialistico hanno progressivamente svuotato i poteri del Consiglio d'Amministrazione (da ultimo con la costituzione del '*Bid Committee*') e svilito il ruolo dei consiglieri indipendenti designati dalle minoranze;
- k) comportamento discriminatorio nei confronti dagli amministratori designati dalle minoranze a cui è stata impedita l'assistenza legale sulla questione dell'indipendenza del dott. de Benedictis nonostante fosse stata concessa (oltretutto nascondendola) al dott. de Benedictis<sup>(13)</sup>;
- l) mancata tempstiva comunicazione ai consiglieri ed al mercato delle dimissioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del D. Lgs. 58/98;

che naturalmente non basta nemmeno per eleggere un amministratore di condominio e come tale indicativo di una decisione preconstituita;

<sup>7</sup> eccepito dal Collegio Sindacale nel verbale del 20 settembre 2016 (Allegato 18)

<sup>8</sup> eccepito anche dal Collegio Sindacale durante il CdA del 24 novembre u.s. (Allegato 3) nei confronti dell'A.D. Barr e del consigliere de Benedictis per i comportamenti tenuti nei CdA del 11 luglio e 28 ottobre 2016

<sup>9</sup> accertato (**ma stranamente non eccepito**) dal Collegio Sindacale nei confronti del Presidente Dormer e dell'A.D. Barr a seguito degli email di conferma (datati 15 e 16 novembre 2016) da cui emerge inconfutabilmente che i due erano a conoscenza dell'informazione mendace resa in risposta ad una mia domanda (ripetuta tre volte) dal Direttore del Personale della Società \_\_\_\_\_ agli amministratori durante il CdA del 24 maggio 2016

<sup>10</sup> eccepito dal Collegio Sindacale nel verbale del 20 settembre 2016 (Allegato 18) per aver dato un'informazione mendace nel rispondere ad una domanda posta dal consigliere Bivona

<sup>11</sup> eccepito come "*censurabile*" dal Collegio Sindacale nel verbale del 20 settembre 2016 (Allegato 18)

<sup>12</sup> eccepito dal Collegio Sindacale nel verbale del 20 settembre 2016 (Allegato 18) e nel corso dell'intervento nel CdA del 24 novembre 2016 (Allegato 3)

<sup>13</sup> eccepito dal Collegio Sindacale durante il CdA del 24 novembre 2016 (Allegato 3)



- m) sottoscrizione di accordi transattivi del valore di circa , di euro per la cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente a diretto riporto dell'Amministratore Delegato senza che il Consiglio ne fosse informato;
- n) anomala richiesta di sostituire i revisori di Ansaldo STS (KPMG) con il revisore del Gruppo Hitachi (EY) a metà dicembre 2016 ovvero a pochi giorni dalla fine dell'anno fiscale;
- o) violazione dell'art. 3.2.2 della *“Procedura per la gestione e la comunicazioni per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate e riservate”*;
- p) violazione dell'art. 3 (*Attività del Consiglio*) del Regolamento del Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS e dell'attribuzione dei poteri conferiti all'Amministratore Delegato e/o informazioni ai consiglieri non corrispondenti alla verità di fatti con possibili irregolarità di natura fiscale nella corresponsione di una buonuscita a *“titolo di incentivazione all'esodo”* a fronte della decisione di un dipendente di lasciare la Società di propria iniziativa;

e da ultimo (ma non certo per importanza, al contrario un fatto su cui mi riprometto a breve ulteriori approfondimenti):

Nonostante molte delle questioni sollevate siano state alla fine riconosciute e censurate dal Collegio Sindacale, per amore della verità va detto che il Collegio Sindacale è intervenuto aneddoticamente solo e sempre dopo miei richiami, con interventi che hanno richiesto tempi lunghi e sono culminati in censure (a mio modesto parere) relativamente blande, se si tiene conto non solo della rilevanza dei singoli episodi ma anche della loro frequenza, continuità e pervasività.

A maggior ragione poi se si considera il contesto di conflittualità tra il principale azionista di maggioranza e di minoranza ed un assetto di *governance* per nulla rispettoso del peso delle minoranze, ovvero una situazione che avrebbe richiesto un particolare livello di attenzione.

A fronte delle evidenze richiamate, è del tutto pacifico che i miei esposti ben lungi da costituire “grave violazione dei doveri di amministratore, per eccesso di potere e conflitto di interessi con la Società” (Allegato 1) hanno, per prima cosa, permesso di far emergere fatti rilevanti censurati dal Collegio Sindacale che altrimenti non sarebbero mai emersi ed in secondo luogo hanno rappresentato (e rappresentano) l’ottemperamento di un obbligo e l’ottenimento di un esimente. Infatti il nostro ordinamento:

- impone agli amministratori l’obbligo di *“adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”* (art. 2392 c.c.); ma
- prevede anche un esimente perché nonostante egli amministratori siano solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto, *“tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”* (art. 2476 c.c.).

### **III. Integrazione dell’Ordine del Giorno: Comunicazioni del Presidente in merito alla divulgazione di notizie riservate e all’andamento anomalo del titolo: delibere inerenti e conseguenti.**

Il secondo punto dell’integrazione dell’ordine del giorno Consiglio d’Amministrazione del 19 dicembre u.s. prevedeva la *“Comunicazioni del Presidente in merito alla divulgazione di notizie riservate e all’andamento anomalo del titolo: delibere inerenti e conseguenti”* (Allegato 9).

Il Presidente, dando seguito ad un comunicato emesso il 2 dicembre (Allegato 16) con chiaro riferimento ad un articolo apparso il 1<sup>o</sup> dicembre (Allegato 17) sul Sole24Ore - ha correttamente censurato la sistematica divulgazione di informazioni della Società apparse sui principali quotidiani, un ‘malcostume’ (e possibilmente un illecito che ora dovrà essere investigato) iniziato nel novembre 2015 quando Hitachi ha acquisito il controllo della Società, come gli esempi riportati dal novembre 2015 ad oggi dimostrano (Allegato 11).

Ciò premesso, nelle schede illustrative distribuite ai consiglieri come parte dell’apporto conoscitivo per deliberare sul punto in parola, è stato riportato agli amministratori che il Presidente avrebbe riferito *“in merito alla ripetuta divulgazione di informazioni riservate della Società, apparse su organi di*

stampa nazionali” citando *inter alias* “la questione relativa al consigliere de Benedictis” (Allegato 9) su cui effettivamente erano apparse varie notizie di stampa (Allegato 11). Fin qui tutto bene.

La Società ha poi emesso un comunicato il 20 dicembre alle ore 8:30 a.m. in cui ha informato i soci ed il mercato che il 19 dicembre il Consiglio d’Amministrazione aveva approvato all’unanimità la decisione di dare “*incarico all’amministratore delegato Barr di valutare, insieme ad un penalista di fiducia della Società, la presentazione di un esposto/querela nei confronti di terzi, a seguito della diffusione di informazioni riservate della Società*” (Allegato 1). Ed ancora tutto bene.

Lo stesso giorno (20 dicembre), appena poche ore dopo che Ansaldo STS aveva emesso il citato comunicato (Allegato 1), la società ovvero la società a cui Ansaldo STS nell’ambito dei poteri conferiti all’Amministratore Delegato Barr aveva affidato il 1 settembre 2016 un incarico quale “*Supporto alla funzione Institutional Affairs, External Relations & Communication in merito alle attività di comunicazione della Società*” (Allegato 13) - inviava ad alcune testate giornalistiche un messaggio (*mail*) di posta elettronica (Allegato 12) nel cui oggetto veniva richiamata la questione dell’ “*indipendenza di de Benedictis*” allegando - come precisato nel titolo del messaggio: “*ti giro il parere dell’esperto*” - il parere del Prof. Avv. Angelici, un documento trasmesso dalla Segreteria del Consiglio agli amministratori ed ai sindaci per il CdA del 19 dicembre.

E difatti, il giorno dopo (ovvero il 21 dicembre u.s.), Milano Finanza pubblicava un lungo articolo con ampi stralci virgolettati del parere del Prof. Angelici (Allegato 14) mentre Il Sole24Ore (Allegato 15) riportava alcuni richiami parzialmente virgolettati usando alcune parole (“...*attualmente*’ condizionare la sua autonomia di giudizio...”, Allegato 15) che ripetevano, a meno di cambiarne l’ordine, quanto scritto nel parere del Prof. Angelici (“*condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio*”, Allegato 4).

Sono certo che a questo punto non sfugge a nessuno l’aspetto ‘comico’ della vicenda ovvero la Società da una parte censura la “*divulgazione di informazioni riservate della Società, apparse su organi di stampa nazionali*” e dall’altra..... le divulga per il tramite del proprio P.R.!

Non può essere seriamente messo in discussione che i soggetti della Società - a questo punto non dovrebbe essere difficile identificarli, in fondo basterebbe domandare da cui ha ricevuto il parere del prof. Angelici per poi passarlo ai giornali, hanno dimostrato di non avere alcun interesse che sia rispettata *tout court* la riservatezza ma solo un interesse 'selettivo': il PR della Società il cui costo è sopportato per il 51% da Hitachi e per il 49% dai soci di minoranza, ha trasmesso selettivamente il parere 'favorevole' alla tesi degli amministratori designati di Hitachi ma ha omesso qualunque riferimento a quello del Prof. Avv. Mazzoni che difatti non è stato mai citato (ed anche questa volta non ci chiederemo il perché).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, desidero chiedere rispettosamente:

- al Collegio Sindacale di accertare la correttezza della verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza del dott. de Benedictis per come condotta dai consiglieri designati da Hitachi il 19 dicembre u.s. alla luce dei fatti esposti di cui al Paragrafo I valutando – anche alla luce di quanto esposto ai Paragrafi II e III – se sussistano gli estremi di cui all'articolo 2409 c.c.;
- all'Organismo di Vigilanza di accertare che nessuna delle condotte eccepite possa costituire reato-presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- a Borsa Italiana di accertare il mancato rispetto delle previsioni contenute nell'art. 37 del Reg. Mercati in quanto causa di sospensione dalla quotazione delle azioni<sup>14</sup>;
- alla Procura della Repubblica ed alla CONSOB, di acquisire gli atti del Consiglio d'Amministrazione del 19 dicembre u.s. ed accertare eventuali violazioni di previsioni di legge e/o regolamenti per quanto di rispettiva competenza;

---

<sup>14</sup> "il mancato rispetto delle previsioni contenute nell'art 37. Reg. Mercati e' causa di sospensione della quotazione delle azioni (Cfr. Titolo 2.5 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)" (Prof. Avv. Mazzoni, Allegato 4, p. 14)

Nel restare a Vostra completa disposizione per qualunque richiesta di informazione o chiarimenti, approfitto per formulare a ciascuno di Voi ed alle Vostre famiglie i miei migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.

Un cordiale saluto,




Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS

Lista allegati:

- Allegato 1 - Comunicato Stampa (20 dicembre 2016)
- Allegato 2 - Parere Prof. Avv. Alberto Mazzoni (18 dicembre 2016)
- Allegato 3 - Intervento del Collegio Sindacale al CdA del 24 novembre 2016 (24 novembre 2016)
- Allegato 4 - Parere Prof. Avv. Angelici (12 dicembre 2016)
- Allegato 5 - Lettera del dott. de Benedictis (27 ottobre 2016)
- Allegato 6 - Lettera G. Bivona (3 novembre 2016)
- Allegato 7 - Parere Prof. Avv. Tombari (6 luglio 2016)
- Allegato 8 - Parere Prof. Marchetti contenuto nel Verbale Collegio Sindacale (21 luglio 2016)
- Allegato 9 - Integrazione Ordine del Giorno del Consiglio d'Amministrazione del 19 dicembre 2016
- Allegato 10 - Comunicato Stampa di G. Bivona (22 dicembre 2016)
- Allegato 11 - Esempi di Articoli di Stampa da Novembre 2015 a Dicembre 2016
- Allegato 12 - Email .
- Allegato 13 - Schede Informative CDA 28 ottobre 2016
- Allegato 14 - Milano Finanza (21 dicembre 2016)
- Allegato 15 - Sole24Ore (21 dicembre 2016)
- Allegato 16 - Comunicato Stampa Ansaldo STS (2 dicembre 2016)
- Allegato 17 - Sole24Ore (1 dicembre 2016)
- Allegato 18 - Verbale del Collegio Sindacale (20 settembre 2016)



18

alla cortese attenzione:

Giacinto Sarubbi  
Enrica Spinardi  
Renato Righetti  
Collegio Sindacale di Ansaldo STS

Nicoletta Garaventa  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Ansaldo STS

Raffaele Jerusalmi  
Amministratore Delegato  
Borsa Italiana S.p.A.

Giuseppe Vegas  
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB  
via email: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Divisione Corporate Governance  
CONSOB  
via email: [dcg@pec.consob.it](mailto:dcg@pec.consob.it)

copia conoscenza:

alla Procura della Repubblica

28 dicembre 2016

Dear Madam/Sirs:

**OGGETTO: Addendum alla Comunicazione del 23 dicembre 2016 (Delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS del 19 dicembre 2016)**

Con riferimento alla mia precedente comunicazione (*"Delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione di Ansaldo STS del 19 dicembre 2016"*, Giuseppe Bivona, 23 dicembre 2016), trasmetto la comunicazione inviata il 27 dicembre u.s. dall'Avv. Fabio Labruna, Consigliere di Ansaldo STS, al Presidente Dormer ed al Presidente del Collegio Sindacale (**Allegato 1**). Quanto eccetto dall'Avv. Labruna conferma puntualmente quanto da me rappresentato il 23 dicembre 2016:

- il Comunicato Stampa emesso da Ansaldo STS il 20 dicembre 2016 (**Allegato 2**) - *"in modo del tutto irrituale non...distribuito in anticipo (e neanche successivamente) a tutti consiglieri"*, risultando fin troppo comprensibile il *"motivo di tale scelta"* (**Allegato 1**) - è **"fuorviante"** (**Allegato 1**) perché ha omesso di menzionare altri pareri nella disponibilità del Consiglio d'Amministrazione da cui risulta la non-indipendenza del consigliere De Benedictis;

- con riferimento alla mozione di censura nei miei confronti presentata dal Presidente Dormer, nel corso della discussione (a cui per correttezza non ho presenziato onde lasciare maggiore libertà di azione), nonostante fosse stato “*più volte richiesto nel corso del consiglio di avere dettagli precisi e circostanziati...sulle circostanze che avrebbero costituito violazione dei doveri di amministratore*”, “nessuna circostanza di tale natura è stata rappresentata nonostante le ripetute richieste” (Allegato 1);
- con riferimento al punto precedente, “*in mancanza di motivazioni chiare e circostanziate*” il Comunicato Stampa è “esclusivamente intimidatorio” nei miei confronti ed è “fuorviante nei confronti del mercato che non ha ricevuto alcuna notizia circostanziata in fatto” (Allegato 1)

Per contestualizzare meglio quanto rappresentato dal Consigliere Labruna, ricordo che sia il Consigliere Labruna che il sottoscritto sono stati designati nella stessa lista e nominati entrambi dagli azionisti di minoranza ma – a differenza dell’atteggiamento esibito dai consiglieri c.d. ‘indipendenti’ designati da Hitachi che mai una volta (ripeto: mai una volta, nemmeno per sbaglio) in nove Consigli d’Amministrazione hanno votato in modo difforme tra loro o difforme dal voto espresso dagli amministratori non-indipendenti di nomina Hitachi - più volte abbiamo espresso opinioni divergenti e votato in modo diverso su delibere sottoposte ai consiglieri, incluso nel corso del CdA del 19 novembre u.s. Con questo trovando ulteriore legittimazione (ove mai occorresse e non credo che occorra in quanto si tratta di aver riportato fatti documentati e documentabili), quanto rappresentato dall’Avv. Labruna in modo tanto autorevole quanto indipendente.

\*\*\*

A fronte di quanto appreso dalla citata comunicazione (Allegato 1), desidero integrare le mie richieste di cui alla lettera del 23 dicembre u.s., chiedendo rispettosamente alla CONSOB di ingiungere ad Ansaldo STS ex art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/98 (TUF) di correggere/integrare le informazioni contenute nel Comunicato Stampa del 20 dicembre u.s. ed in particolare:

- per quanto riguarda “*la sussistenza dei requisiti di indipendenza del dr. Alberto de Benedictis*” (Allegato 2), specificare che (i) sono stati messi a disposizione del Consiglio d’Amministrazione di Ansaldo STS quattro pareri di cui due richiesti dagli amministratori esecutivi della Società al Prof. Tombari



(6 luglio 2016) ed al Prof. Angelici (12 dicembre 2016) e due richieste rispettivamente dal Collegio Sindacale al Prof. Marchetti (21 luglio 2016) e dal sottoscritto al Prof. Mazzoni (18 dicembre 2016) e che (ii) i due pareri richiesti dagli amministratori esecutivi della Società hanno concluso che il dott. de Benedictis soddisfa i requisiti di 'indipendente' mentre i due pareri chiesti dal Collegio Sindacale e dal sottoscritto hanno espresso parere opposto;

- per quanto riguarda *“la censura di alcuni comportamenti dell'ing. Giuseppe Bivona”* (Allegato 2), specificare le circostanze di fatto **in modo preciso e circostanziato** oppure rimuovere dal sito della Società una comunicazione altrimenti **fuorviante** nei confronti del mercato ed **intimidatoria** nei confronti del sottoscritto.

Chiedo inoltre al Collegio Sindacale, come parte della verifica già richiesta nella comunicazione del 23 dicembre u.s. sulla correttezza della verifica dei requisiti di indipendenza del dott. de Benedictis da parte del Consiglio, di considerare anche la condotta tenuta dal medesimo consigliere nel corso della discussione che ha portato con voto preso a maggioranza, alla 'censura' nei miei confronti. Ove infatti dovesse risultare che il dott. de Benedictis si fosse 'appiattito' ad una mozione di censura avanzata dal Presidente Dormer in assenza di alcun dettaglio preciso e circostanziato fornito ai consiglieri – nonostante fosse stato *“più volte richiesto nel corso del consiglio di avere dettagli precisi e circostanziati...sulle circostanze che avrebbero costituito violazione dei doveri di amministratore”*, posto che *“nessuna circostanza di tale natura è stata rappresentata nonostante le ripetute richieste”* (Allegato 1) – credo che il Collegio Sindacale dovrebbe tenerne conto.

Infine, chiedo sia al Collegio Sindacale che alla CONSOB di adoperarsi per quanto in proprio potere al fine di assicurare che il verbale del CdA del 19 dicembre u.s. sia trasmesso **senza indugio** dalla Società: ricordo che oramai dal CdA del 5 agosto 2016 (**incluso**) non vengono più trasmesse ai consiglieri le bozze dei verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con questo *de facto* inibendo la facoltà degli amministratori di impugnativa o anche semplicemente di poter integrare/correggere il verbale facendo affidamento sulla memoria di quanto avvenuto in consiglio. Anche questa è una situazione sintomatica che non stento a definire inaccettabile e vergognosa per un Consiglio d'Amministrazione di una società quotata.

Sono come sempre a disposizione per qualunque informazione e richiesta di chiarimento,

Un cordiale saluto,

*Giuseppe Bivona*

Giuseppe Bivona

Consigliere d'Amministrazione, Ansaldo STS